



Bca Cuella Calan

C. 00001047735

BCC
F
256

2



CONSTITUTIO CRIMINALIS
THERESIANA

OUVERO

CONSTITUZIONE
CRIMINALE

DI SUA SACRA CESAREA REGIA APOSTOLICA MAESTA
D' UNGHERIA, E BOEMIA &c. &c.

M. THERESA

ARCIDUCHESSA D' AUSTRIA &c.



R. 2469

A VIENNA,

STAMPATO PRESSO GIOVANNI TOMASO NOBILE DI TRATTNERN,
STAMPATORE E LIBRARO CESAREO, REGIO.

1769.



CONSTITUTIO CRIMINALIS

THE FERRESIANA

OUVERO

CONSTITUZIONE

CRIMINALE

DI SUA MAESTÀ IMPERIALE, REALE, APOSTOLICA, E

DELLA SACRA CATTOLICA CHIESA, DI VIENNA, E BOLOGNA &c.

M. FERRESI

ARCIDUCHESSA D'AUSTRIA &c.



1785

VIENNA

STAMPATO PER GIOVANNI TOMASO NEHRIE DE' TRATTNERI
STAMPATORE ORDINARIO DELLA MAESTÀ IMPERIALE, REALE, APOSTOLICA, E



1785



NOI MARIA TERESA
PER LA DIO GRAZIA IMPE-
RATRICE DE'ROMANI VEDOVA, RE-
GINA D'UNGHERIA, E DI BOEMIA, DI DAL-
MAZIA, CROAZIA, E SCHIAVONIA, &c. ARCI-
DUCHESSA D'AUSTRIA; DUCHESSA DI BOR-
GOGNA, DELLA STIRIA, CARINTIA, E CAR-
NIOLA; GRAN PRINCIPESSA DELLA TRAN-
SILVANIA; MARGRAVIA DI MORAVIA; DUC-
HESSA DI BRABANTE, LIMBURGO, LUCEM-
BURGO, GHELDRIA, WIRTEMBERGA, E
DELLA SILESIA SUPERIORE, ED INFERIORE,
DI MILANO, MANTOVA, PARMA, PIACENZA, E
DI GUASTALLA; PRINCIPESSA DI SUEVIA; CON-
TESSA DI HABSBURGO, FIANDRA, TIROLO,
HANNONIA, GORIZIA, E GRADISCA; MAR-
GRAVIA DEL S. R. IMP. DI BURGOVIA, E DEL-
LA LUSATIA SUPERIORE, ED INFERIORE;
CONTESSA DI NAMUR, SIGNORA DELLA
MARCA SCHIAVONA, E DI MALINES &c. VE-
DOVA DUCHESSA DI LORENA, E DI BAAR,
GRAN DUCHESSA DI TOSCANA &c. &c.

A tutti, e cadauno degli alti e Bassi Dicasterj, a' Giudici di
Città, e Preture, à Fori del criminale, à Possessori di
Baronaggi, ò Signorie, ed à Luogotenenti, che trovanfi
ne' Regj Nostri Ereditarij stati di Boemia non men, che dell' Austria in-
feriore, ed interiore, e della superiore, ed anteriore, come pure in

generale a' tutt'i fedelissimi Nostri sudditi , e Terrazzani , di che dignità , stato , od essere essi si sieno , premesso l'annunzio della grazia Nostra rechiamo con ciò à pubblica , ed universale notizia :

Come che trà altre cure del Regno Nostro , non solo in tempi quieti , e di tranquilla pace , mà eziandio in calamitosi di guerra , la mira Nostra principale sia sempre stata , che ne' Nostri ereditarj stati venga promosso prima di tutto il culto divino sì coll' introduzione , e conservazione di buoni costumi , e di virtuosa esemplare condotta , che col ripiego , ed estirpamento di tutti li vizi offensivi d' Iddio , e perniciosi allo stato , ed à seconda di ciò sollecitissimamente amministrata col mezzo della difesa del bene , e col tener lontano , e punito il male , quella retta , e salutare giustizia , che l'esser publico sola sostiene.

E siccome durante l' Impero Nostro abbiam fatta osservazione , che in affari di maleficio per lo più le seguenti cause impeditive venivano ad essere di ritardo , e traversamento all' ordinato , e regular corso del Ministero di giustizia ; perche

Primieramente : quasi in ogni stato delli Nostri ereditarj introdotta evvi un'altra legge criminale in gran parte differente , e nella maniera di processare , e nel modo di penalmente riscontrare i delitti ; procedendosi in parte , secondo la diversità degli stati à norma della Carolina - parte in conformità della Ferdinanda - parte à tenore della Leopoldina - parte à seconda della Gioseffina criminal costituzione , ed in alcuni luoghi dietro le antiche loro patrie leggi , ed anche secondo il giure Romano ne' casi , ove la legge municipale , ò provinciale fosse oscura , ò manca.

La qual disuguaglianza di leggi provinciali , e di rispettivi statuti ben grande , dovette si à Noi stessa , che agli Aulici Dicasterj Nostri riuscire fin quì tanto più ardua , e molesta , quantoche unitamente à Noi li pre-

detti

detti Dicasterj Nostri , necessitati erano in qualunque criminale emergente , di sempre avere avanti gli occhj , à distinzione del paese , or questo , ed or quell'altro differente statuto ; dove però in contrario nulla può esservi di più naturale , e di più ragionevole , nulla di meglio ordinato , e di più agevole ed acconcio al promovimento della giustizia , che la determinazione d'una legge uguale frà stati ereditarj , che sono ad un' isteso prencipe unitamente soggetti ; e legge tale , alla quale attendendo li Configlieri Nostri , li Nostri giurisperiti , e li sudditi tutti de' Nostri stati , possano nelle occorrenze , ed in evento di loro installo in uffizj di simile sfera , sia in questo , ò quell' altro de' paesi Nostri , nel caso pure , che per loro maggior comodo , ed emolumento trasportassero in loro domicilio da uno nell' altro di questi , renderli capaci ovunque di servizio , e per conseguenza andar esenti dal gravoso continuo studio , ed apprendimento di tante , e tante differenti , e spartate leggi , e rispettivi Provinciali statuti. E perche

Secondariamente , Nelle accennate costituzioni criminali scuopresi un mancamento assai notevole , parte in alcune principali materie , che per compimento d'uno statuto criminale indispensabilmente richiedonsi ; parte nel disteso Trattato dei legali indizj , come non meno delle circostanze , che aggravano , ò che mitigano ciascun delitto ; principalmente però nel necessario ammaestramento : in che maniera , e con qual' ordine , e precauzioni debba essere ogni sorta di cause criminali giuridicamente trattata dal principio fino alla fine ? e sebbene

In terzo luogo : Per emenda di questi mancamenti , e per sovvenire ai loro difetti sieno state tanto dalli lodevolissimi Predecessori Nostri , che da Noi stessa rilasciate tratto tratto molte numerose criminali novelle , nondimeno queste posteriori leggi rimasero a' novelli giudici in gran parte ignote , perchè appunto non furono ordinatamente compila-

te ; e perchè oltre à ciò vi concorre congiuntamente la difficoltà già riferita di sopra, cioè : che le posteriorj leggi furono formate, ed addattate alla specialità degli statuti criminali di ciaschedun paese , cosicchè la difuguaglianza di questi statuti dovete pure necessariamente influire , à seconda della differenza degli stati Nostri nelle difuguaglianza delle medesime susseguite novelle , e per conseguenza l' esatta ispezione di tante differenti costituzioni criminali riuscire sì bene à Noi stessa , che agli aulici Nostri Tribunali oltremodo laboriosa , e grave , non che di affissimo impedimento in quanto al doveroso disbrigo delle criminali facende.

Per quindi levare di mezzo questi , ed altri difetti , ed ostacoli , che grandemente pregiudicano , e ritardano il salutare Ministero di giustizia , ed acciocchè il criminale , e nell' inviamiento , e nel conducimento , e nella totale istruzione , o sia spedizione de' criminali processi , e non men che nella condannazione de' malfaccenti , ed esecuzione delle penali sentenze venga in tutti gli stati Nostri ereditarj di Germania universalmente , per quanto sia possibile , secondo le medesime regole , e giuridici fondamenti , non che con egual metodo debitamente trattato , abbiam' ordinata , e combinata à spinta di tal giustissimo disegno , una espressa commissione aulica sotto 'l presidio di Michaele Giovanni Conte di Althann , Nostro actual' intimo Consigliere di stato , Cavaliere del Toson d'oro , e vice-Presidente del supremo Nostro Tribunale di giustizia , colla graziosissima ingiunta di dover riandare , e difaminare le diverse fin quì osservatesi costituzioni criminali , unitamente alle più recenti leggi addattate à quelle , sciogliendo da queste il più naturale , e' il più ragionevole , rimediando alle mancanze , ed ai difetti giusta 'l bisogno , ed in tal guisa di compilare una nuova criminal costituzione , tutta conforme , e ben regolata à prò , e publico bene degli stati Nostri ereditarj , e poi ossequiosissimamente presentarcela à sovrana Nostra ispe-

zione , e materna rifoluzione ; come in effetto anche ci fù questa poſcia col più profondo oſequio ultimamente umiliata.

Ed ora avendola Noi degnata d'una grazioſiſſima diſamina , e ritrovata ben' emendata non men , che fondatamente , ed ordinatamente compilata , vogliamo quinci colle preſenti , e con il preſone già più opportuno conſiglio , confermare la medefima di vera ſcienza , e ſovrana Noſtra autorità nella miſura , guiſa , e forma , come la ſteſſa quivi articolatamente ſiegue dappreſſo , preſcrivendola medefimamente à tutt'i Noſtri ſtati ereditarj di allemagna per legge , e norma , oſſervabile in ogni criminale auvenimento , con affatto abolire nello ſteſſo tempo tutte le leggi , e conſtituzioni in materie di maleficj precedentemente uſcite , e così pure tutti gli ſtili, oſſervanze, e conſuetudini, che oppoſte foſſero à queſto Noſtro univerſale criminale ſtatuto; commandando eziandio ſerioſiſſimamente , che in affari criminali debba venire queſto Noſtro rinnovato ſtatuto, aſſieme con quanto tallor per l' auvenire Noi foſſimo in uno, od altro emergente caſo giuridico per ordinare ad ulterior iſchiarimento di queſta Noſtra normale determinazione , unicamente , ed inviolabilmente oſſervato , e fortir debba il ſuo vigore , ed obligatorio principio doppo il corſo d' un' anno, da computarſi dalla ſeguitane publica ſua promulgazione.

In forza dunque di ciò commettiamo grazioſiſſimamente , ed autorevoliſſimamente à tutti li ſouramentovati ſudditi , e terràzzani degli ſtati Noſtri ereditarj di lamagna , di dovere in ogni emergenza oſſervare , ed attenerſi inviolabilmente , ed oſequioſiſſimamente à queſto Noſtro criminale ſtatuto , per non incorrere in difetto una grave giuſtificazione ; ingiugnendo in particolare però à tutti gli Alti e Baſſi Tribunali, ed a' Giudici, di dovere dar ferma mano per ogni dove all' adempimento , ed eſatta oſſervanza di queſto Noſtro generale ſtatuto , ed à niuno

per-

permettere che in qual si sia guisa possa venirvi contrafatto. Dietro al
che in seguito saprà ognuno regularsi , e tenerli lontano da qualunque
dannevole inciampo. Dato dalla Nostra Cesareo-Regia Città capita-
le, e Residenza di Vienna il dì ultimo del Mese di Dicembre nell'
Anno millesimo settecentesimo sessantefimo ottavo , e del Regno No-
stro nel ventefimo nono.

MARIA THERESIA.



Rudolphus Comes Chotek ,
Reg^æ. Boh^æ. Supr^{us}. & A. A. pr^{us}. Canc^{us}.

Ad Mandatum Sacræ Cæs^æ.
Regiæ Majestatis proprium.
Joannes Bernardus de Zenker.



**NOI MARIA TERESA
PER LA DIO GRAZIA IMPE-
RATRICE DE' ROMANI VEDOVA, RE-**

**GINA D' UNGHERIA, E DI BOEMIA, DI DAL-
MAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALICIA, E
LODOMERIA &c. ARCIDUCHESSA D' AUSTRIA;
DUCHESSA DI BORGOGNA, DELLA STIRIA,
CARINTIA, E CARNIOLA; GRAN PRINCIPES-
SA DELLA TRANSILVANIA; MARGRAVIA DI
MORAVIA; DUCHESSA DI BRABANTE, LIM-
BURGO, LUCEMBURGO, GHELDRIA, WIR-
TEMBERGA, E DELLA SILESIA SUPERIORE
ED INFERIORE, DI MILANO, MANTOVA, PAR-
MA, PIACENZA, GUASTALLA, DI OSVECIMIA,
E ZATORIA; PRINCIPESSA DI SUEVIA; CON-
TESSA DI HABSBURGO, FIANDRA, TIROLO,
HANNONIA, GORIZIA, E GRADISCA; MAR-
GRAVIA DEL S. R. IMP. DI BURGOVIA, E DEL-
LA LUSATIA SUPERIORE, ED INFERIORE;
CONTESSA DI NAMUR, SIGNORA DELLA
MARCA SCHIAVONA, E DI MALINES &c. VE-
DOVA DUCHESSA DI LORENA, E DI BAAR,
GRAN DUCHESSA DI TOSCANA &c. &c.**

Essendoci per parte non solo de' rispettivi Provinciali,
mà anche di questi Nostri Aulici Dicasterj stato
rappresentato con motivi detagliati e gravi, esservi spe-
cialmente nell' Austria Interiore, e nel Litorale Austria-
co, e così anche nel Tirolo distretti intieri, i di cui
abitanti non parlano, nè intendono che la lingua Italiana,
perlochè ivi sogliono essere publicati in Italiano tutti gli or-
dini generali interessanti lo stato, conseguentemente esiga
il

il bisogno, ed il vantaggio di cotesti Nostri paesi di far tradurre parimente in Italiano la costituzione criminale prescritta in generale per tutti gli stadi Nostri ereditarij di Allemagna, habbiamo, già fà, graziosissimamente condisceso à tal ragionevole dimanda, ed accordata tal suggerita traslazione mediante la sovrana Nostra Risoluzione delli 13. Aprile 1769.

In seguela di questa fece anche intanto la Nostra Regenza dell' Austria superiore effettuare cotal traduzione per opera del traduttore propostoci D. Carlo Pompeo di Sardagna Auvocato, ed ora Fiscal aggiunto del Nostro Governo dell' Austria superiore; e siccome poi tale traduzione speditaci ad ulterior Nostra risoluzione, doppo essere già stata per maggiore assicuranza esattamente riveduta e rettificata per parte d'una instituitasi espressa Commissione del grembo suo regiminale, passò pur quivi nuovamente per ordine Nostro sovrano sotto altra difamina;

Così non esitiamo punto à permettere, che ora possa essere data e promossa alle stampe, avendo anzi à tal fine, e per più celere eseguimento dell' impressione di tal' opera rilasciati ormai ad un tratto li sovrani Nostri comandi.

Del resto poi, quantunque ben fondata sia la sovrana Nostra fiducia, che questa traslazione Italiana in seguela delle precauzioni usatesi nella revisione, e rettificazione dell' opera, convenga esattamente col senso, e vera mente del testo originale Tedesco;

Vogliamo tuttavolta con ciò aver ordinato graziosissimamente in vigor di legge, che inforgendo tallor nondimeno da qui à breve, ò lungo tempo, un qualche dubbio, ò scrupolo circa la legitima traduzione di questo, ò quel passo, si debba sempre in simili dubbiose emer-

genze regularsi coll' interpretazione e dichiarazione della traslazione Italiana dietro al testo fondamentale Tedesco, e prendere questo posteriore per sola, ed unica Norma legale. Quindi à misura di questo sovrano Nostro commandamento saprà ciascheduno regularsi, e contenersi offeguiosissimamente. Dato in Vienna città Nostro capitale, e di Nostro Regia Imperial Residenza il dì 31. del mese di Dicembre 1772.

MARIA THERESIA.




Henricus Comes a Blümegen,
Reg^z Boh^z Supr^{us} & A. A. pr^{us} Canc^{ius}

Ad Mandatum Sacræ Cæs^o.
Regiæ Majestatis proprium.

Paulus Josephus de Riegger.

genze regolari coll' interpretazione e dichiarazione del-
la traslazione Italiana detto al testo fondamentale Te-
delco, e prendere questo possitore per solo, ed unica
Norma legale. Quindi a misura di questo sovrano No-
stro comandamento sapra ciascheduno regolarsi, e con-
tenerli obbligatissimo. Dato in Vienna città No-
stra capitale, e di Nostra Regia Imperial Residenza il
di 31 del mese di Dicembre 1772.

MARIA THERESIA.



Henricus Comes a Blümegen
Reg. Boh. Supr. & A. pr. Canc.

Ad Mandatum Sacre Cels.
Regis Majestatis procurator
Ferdinandus Josephus de Wapner



I N D I C E

DEGLI ARTICOLI CONTENUTI IN QUESTA UNIVERSALE CRIMINAL COSTITUZIONE.

P A R T E P R I M A

D E L

PROCEDIMENTO CRIMINALE.

Articolo

Facciatà.


I. D ei delitti in generale.....	1
II. Delle cause criminali in generale, e della loro distinzione.....	2
III. In che modo, da chi, e contro chi commesso venga un delitto?.....	2
IV. Delle pene in generale.....	5
V. Delle pene capitali.....	8
VI. Delle pene corporali.....	9
VII. Delle pene straordinarie, ed arbitrarie.....	14
VIII. Delle condanne pecuniali.....	16
IX. Della confiscazione de' beni.....	17
X. Dell' infamia.....	18
XI. Delle circostanze, che alleggeriscono il delitto stesso, e che in seguito mitigano pure la pena.....	20
XII. Delle circostanze, che rendono più grave il delitto.....	24
XIII. Se, e come sia da punirsi il conato, o sia lo sforzo ad un delitto? vale à dire il delitto attentato?.....	25
XIV. Come sia da procedersi, quando in un tempo stesso concorrono diversi delitti.	27
XV. In che maniera s' estinguano, e cessino le pene?.....	28
XVI. Della prescrizione delle pene.....	29
XVII. Del sovrano indulto, ed abolimento del processo criminale.....	30
XVIII. Del diritto d' un giudizio criminale in generale.....	31

**

XIX.

<i>Articolo</i>	<i>Facciata.</i>
XIX. Della giurisdizione in affari criminali, e de' suoi effetti.....	34
XX. Come debbano essere costituiti, e qualificati i criminali giudizi tanto nell'investigamento, che nel pronunziamento delle condannaggioni, ed in che maniera debba essere condotto, ò sia istruito il protocollo?.....	42
XXI. De' malfaccimenti eccettuati, rispetto ai quali i giudici subalterni del criminale non puonno liberamente procedere alla giudicatura.....	47
XXII. Del giudice superiore delle cause criminali.....	50
XXIII. Delle specie del processo criminale.....	52
XXIV. Dell'accusa criminale.....	54
XXV. Del processo d'investigazione, ò sia d'inquisizione.....	55
XXVI. Del rintracciamento, se il fatto sia effettivamente seguito? ouvero del corpo del delitto	58
XXVII. Degl'indizi in generale, e particolarmente delli communi ed ordinari alla speciale inquisizione.....	66
XXVIII. Della Denunciazione d'un delinquente.....	69
XXIX. Dell'incarcerazione, e degl'indizi necessari alla cattura.....	72
XXX. Cosa sia da farsi dopo la seguita incarcerazione?.....	76
XXXI. Dell'ordinario esame, e degl'interrogatori.....	78
XXXII. Della confessione del reo, e della rivocazione di questa.....	85
XXXIII. Della pruova e dimostrazione dei delitti per via di testimoni.....	89
XXXIV. Se, ed in che modo possa un reo ancor altrimenti venir convinto del misfatto?.....	94
XXXV. Del confronto.....	98
XXXVI. Quando, e qual difesa sia da concedersi agl'inquisiti?.....	102
XXXVII. Cosa sia da farsi terminata l'inquisizione?.....	104
XXXVIII. Dei motivi e indizi sufficienti alla tortura, non che quando, contro chi, e come questa sia da istituirsi?.....	105
XXXIX. Della sentenza criminale.....	116
XL. Del concepimento delle sentenze.....	120
XLI. Dell'intimazione della sentenza.....	121
XLII. Del ricorso in cause criminali.....	123
XLIII. Dell'effecuzione della sentenza.....	127
XLIV. Della sepoltura de'rei morti nelle carceri, ò giustiziati.....	129
XLV. De'beni de'malfaccenti.....	132

<i>Articolo.</i>	<i>Facciata.</i>
XLVI. Delle Orfede.....	135
XLVII. Di alcune specie singolari di processo criminale.....	137
XLVIII. Del processo criminale contro affenti, e fuggitivi malfaccenti.....	139
XLIX. Del processo statario, ò sia del giudizio sù due piedi.....	142
L. Del salvo condotto.....	145
LI. Del processo purgatorio.....	148
LII. Delle carceri, e custodie.....	151
LIII. Del carnefice, e luogo del supplizio.....	154
LIV. Delle spese criminali.....	155



PARTE SECONDA

D E I

DELITTI CRIMINALI IN PARTICOLARE, E DELLE LORO PENE.

<i>Articolo.</i>	<i>Facciata.</i>
LX. P reliminare annotazione, ò sia introduzione alla seconda parte.....	161
LXI. Della bestemmia.....	162
LXII. Dell'apostasia, ò sia abbandono della religione cristiana.....	166
LXIII. Della magia, stregoneria, fortilegio, ò sia divinazione, e simili arti illecite.	166
LXIV. Del giurar falso, e spergiuro.....	173
LXV. Del frangimento di orfeda.....	175
LXVI. Del crime di lesa Maestà, ribellione, e tradimento dello stato.....	177
LXVII. Delle sedizioni e tumulti.....	181
LXVIII. Del falsificamento di monete, con quanto incide in tale materia.....	183
LXIX. Del crime d'ambito, ò sia dell'artificiosa, e disonesta cerca di onori ed uffizj.	187
LXX. Del corrompimento de' giudici, e persone dell'uffizio.....	188
LXXI. Della rivelazione degli arcani, ò sia segreti del consiglio, e dell'uffizio....	189
LXXII. Del crime di publica concussione, ò sia de' giudici, ed uffiziali, che si abu- fano del loro uffizio per vendetta, od estorsione di denaro.....	190
LXXIII. Del crime di privata concussione, ò sia di private persone, che per estor- quere qualche cosa da taluno, si spacciano falsamente per uffiziali, ò à tal fi- ne allegano qualche altra cosa falsa.....	191
LXXIV. Dei crime di prevaricazione, ò sia della dislealtà degli avvocati, causidici, e procuratori, che operano à danno dei loro clienti.....	192
LXXV. Del crime di privato carcere, ò sia di quelli, che tengono private, ed usur- pate carceri.....	193
LXXVI. Del crime di frangimento delle carceri, ò sia di quelli, che frante le prigio- ni scappano, ed anche delli loro ausiliatori.....	194
LXXVII. Del crime di falso, ò sia di quelli, che commettono ogni sorta di falsità..	196
LXXVIII. Del crime di publica violenza, e di que' fatti e procedimenti violenti, che ostano alla publica sicurezza.....	201
LXXIX. Del crime di sodomia, ò sia dell'impudicizia contro natura.....	207
LXXX. Dell'incesto.....	209

D E L L A P A R T E S E C O N D A .

<i>Articolo.</i>	<i>Facciat.</i>
LXXVI. Dello stupro violento.....	211
LXXVII. Dell' adulterio	213
LXXVIII. Del crime di bigamia, ò sia del doppio maritaggio.....	215
LXXIX. Del crime di ratto, ò sia del violento rapimento di persone femminili.....	218
LXXX. Del crime di lenocinio, ò sia del ruffianesimo.....	220
LXXXI. Del crime di fornicazione, ò sia di semplice puttaneccio, ed altri indecenti concubiti.....	222
LXXXII. Della carnale commistione con infideli, e di altre gravi impudicizie.....	223
LXXXIII. Dell'omicidio, delle ferite, ed altri fatti mortali.....	224
LXXXIV. Del moderame d' incolpata tutela, ò sia della difesa necessaria.....	229
LXXXV. Dell'omicidio, che vien commesso nella mischia, e zuffa di molta gente..	232
LXXXVI. Del parricidio, ò sia dell'omicidio del padre, madre, figliuoli, e conjugati.	233
LXXXVII. Dell'infanticidio, ò sia dell'omicidio, che si commette ne' parti, ò sia ne' fanciulli partoriti di fresco.....	235
LXXXVIII. Dell'aborto procurato à disegno, come anche della fattizia sterilità d' un uomo, ò d' una donna.....	240
LXXXIX. Della pericolosa esposizione degl' infanti.....	242
CX. Del latroneccio, ed affassinio, ò sia dell'omicidio proditorio.....	244
XCI. Dell'affassinio, ò sia dell'omicidio appostato.....	246
XCII. Del crime di veneficio, ò sia d' attoffimento.....	248
XCIII. Del propicidio, ò sia dell'omicidio di se stesso.....	252
XCIV. Del furto.....	255
XCV. Del furto sacrilego.....	260
XCVI. Della rubberia di strada, ò sia del crime di rapina.....	262
XCVII. Degli uffiziali disleali.....	264
XCVIII. De' pigliatori, ò sia arrestatori della gente, e del ratto d' uomini.....	267
XCIX. Degl' incendiarij, e dei butta fuoco.....	268
C. Delle ingiurie, oltraggi, calunnie, ed anche pungenti diffamazioni.....	270
CI. De' cartelli famosi, & libelli infamatorj.....	272
CII. Degli occultatori, e ricettatori di gente facinorosa e sospetta.....	274
CIII. Quali delitti delli finqui addotti tirino doppo di se l' Infamia.....	276
CIV. Come abbiassi à regularsi in emergenze di delitti non espressi nomatamente in questa criminal costituzione.....	280

A G G I U N T E

ALLA PRIMA PARTE.

- Nro. I. **A**ll' Articolo XVIII. §. XIV. Effemplare d'una Tabella da presentarsi ogni quarto d'anno al giudice superiore intorno alle persone cadute nell'inquisizione criminale..... **II.**
- Nro. II. All' Articolo XXVI. §. XVII. Istruzione, come in evento d'un violento omicidio, ò vulnerazione sia da rilevarsi il corpo del delitto, e da regularsi sù di ciò il visoreperto colle relazioni delle ritrovate ferite?..... **V.**
- Nro. III. All' Articolo XXXVIII. §. XVII. Della tortura usitata negli stati di Boemia,..... **XIII.**
- Nro. IV. All' Articolo XXXVIII. §. XVII. Delineazione, e dichiarazione della tortura accostumata nella Residenza e città di Vienna, e da intraprenderfi negli stati Austriaci..... **XV.**
- Nro. V. All' Articolo XL. §. III. Formali: come debbano venir concepite le sentenze..... **XXXIII.**



PRIMA PARTE
DELLA
UNIVERSALE CRIMINAL
CONSTITUZIONE,
DEL
PROCEDIMENTO CRIMINALE
o SIA DE
PROCESSU CRIMINALI.

PRIMA PARTE

DELLA

UNIVERSALE CRIMINALE

CONSTITUZIONE

DEL

PROCEDIMENTO CRIMINALE

di

PROF. GIULIO CRIMINALI

1811



ARTICOLO PRIMO.

Dei delitti in genere.



S o m m a r i o.

- | | |
|---|---|
| §. 1. Cosa sia un delitto? | §. 4. Differenza de' pubblici, e privati delitti nell'oggetto, procedimento, e sodisfaccimento. |
| §. 2. Ripartimento dei delitti in pubblici, e privati. | §. 5. Quivi trattasi de' pubblici delitti, e degli altri solamente in quanto sieno nel tempo stesso pubblici. |
| §. 3. Essendovene pure alcuni, che cadano insieme sotto l'una, e l'altra delle premesse specie. | |

§. 1. **U**n delitto si è quello, quando scientemente, e volontariamente s'intraprende cosa proibita dalle leggi, o lo prescritto dalle leggi si trascura. Conseguentemente un delitto non è altro, se non se un'operazione, e condotta contraria alla legge, che in seguito procede dalla commissione, od omissione del fatto, che vale a dire, o per colpa di commissione, o di omissione.

§. 2. I delitti partiscono a seconda dell'offeso oggetto in pubblici, dai quali deriva mediatamente, o immediatamente la perturbazione del bene o sia felicità pubblica, ed appunto per tal caggione vien dettato contro questi a publico sodisfaccimento un publico castigo; ed in privati, d'onde qualcuno in particolare resta danneggiato, e pregiudicato; venendo in seguito un tale offeso soccorso con mezzi giudiziali per la dovuta sua indennizzazione, e propria sodisfazione.

§. 3. Siccome però gli uni, come farebbe la bestemmia, sono solamente pubblici, e gli altri all'opposto, come farebbono le men gravi ingiurie, puramente privati delitti; così può cadere similmente uno stesso delitto, considerato differentemente, tanto sotto la rubrica de' pubblici, che delli privati, quando cioè per via d'una specie di misfatto per esempio di furto, rapina &c. viene offeso tanto il prossimo, che la felicità, e quiete pubblica, e per conseguenza in simili avvenimenti richiedono le leggi anche una publica sodisfazione insieme colla dovuta indennizzazione dell'offeso privato. Quindi è, che i delitti di qual si sia sorta, i quali differentemente considerati, sono soggetti in uno stesso tempo ad un publico sodisfaccimento, devono essere risguardati, e compresi generalmente in questo statuto criminale sotto 'l nome dei pubblici, de' quali qui si tratta.

§. 4. Non si distinguono poi li pubblici, e privati delitti unicamente rispetto all'oggetto, ed al sodisfaccimento, come si è detto poc' anzi, ma ben'anche circa 'l modo di procedere, poichiasche li primi effigono da canto de' giudici del criminale, e di quelli, che ne hanno il diritto, quella giustificazione, ed esecuzione prescritta in questo statuto criminale; ed all'incontro li posteriori quella stabilita dal giure commune civile, ed avanti ai rispettivi loro giudici ordinari.

ARTICULUS I.
de
delictis in genere.

Delictum in genere quid sit?

Delictorum partitio in publica, & privata;

Sunt & aliqua, quae in utramque simul speciem incidunt.

Publicorum, & privatorum differentia circa objectum, satisfactionem, modumque procedendi.

Hic tractantur delicta publica, nec non mixta, quatenus publica sunt.

§. 5. Le leggi criminali hanno per loro oggetto unicamente i delitti pubblici: Laonde in questa universale criminal costituzione si tratta puramente degli accennati primi, o sieno pubblici delitti, e soltanto delli posteriori privati, in quanto questi, diversamente considerati, s' approssimassero, e cadessero sotto la classe dei pubblici predetti.

ARTICULUS 2.
de
causis criminalibus, earumque differentia.

ARTICOLO SECONDO.

Delle cause criminali in genere, e della loro distinzione.

S o m m a r i o.

- §. 1. I pubblici delitti vengono generalmente nominati cause criminali, §. 3. Sendovene parte di sopragravi, parte di gravi, e di meno gravi,
§. 2. E dalla presente ordinazione vengono determinate. §. 4. Secondo le pene commensurate a ciascheduno di questi.

Publica veniunt sub nomine causarum criminalium,

§. 1. I pubblici delitti vengono disaminati criminalmente, e riscontrati con pubblico gaffigo per quella sodisfazione, che all' offeso publico bene si aspetta; in riflesso alla loro propria pena, ed al metodo,

con cui s' inquiriscono, vengono questi comunemente compresi sotto li sinonimi di fatti maleficiosi, di delitti malefici, e di casi criminali, o capitali.

Et determinationem suam ex hac lege recipiunt,

§. 2. Non è però ciaschedun fatto, sebben punibile, da considerarsi subitamente per criminale, mà unicamente quelli, che mediatamente, od immediatamente si oppongono alla felicità, e quiete del publico bene, e come tali misfatti leggonfi precisamente determinati nella seconda parte di questo statuto criminale, o presso à poco simili à norma dell' articolo 104to.

Suntque vel atrocissima, vel graviora, vel leviora,

§. 3. I casi criminali, e delitti malefici vengono generalmente nominati reati, malfatti, e misfatti, e si partiscono in sopragravi, o sia atrocissimi, in gravi, e meno gravi, o sia in più leggieri.

Pro modo poenae, quae hisdem praestituta est.

§. 4. Per sopragravi, ed atrocissimi devono essere considerati quei delitti, i quali, come nefandissimi fatti, seco tirano una più aspra pena di morte; per gravi si devono riguardare quei reati, cui è determinata una specie di morte più celere, come sarebbe la forca, o il colpo di sciabla senz' altro essasperamento, o ben' anche altra pena da reputarsi uguale alla morte; e tutti gli altri delitti verranno à cadere sotto la classe de' semplici, e più leggieri.

ARTICULUS 3.

ARTICOLO TERZO.

quibus modis, à quo, & adversus quos delictum committatur?

In che modo, da chi, e contro chi commesso venga un delitto?

S o m m a r i o.

- §. 1. Un delitto nasce dal dolo, o dalla colpa. §. 6. Un delitto si commette da se immediatamente, che vale à dire, commettendosi immediatamente il fatto, o cooperando, e contribuendo all' effezione di questo.
§. 2. Il dolo, o sia il dissegnato cattivo volere, ed animo può essere mediatamente, od immediatamente diretto al fatto. §. 7. Ed è lo stesso: se si concorra all' intraprendimento del vietato, o all' ommissione dello prescritto.
§. 3. La colpa non è si punibile, come il dolo. §. 8. Toccante gli ausiliatori, occultatori, e ricettatori, se si riporta alla seconda parte.
§. 4. Ciò, che nasce puramente per avventura senza dolo, e colpa, non è delitto.
§. 5. Chi sia capace di commettere un delitto?

§. 9.

- §. 9. Alcune regole principali intorno alla cooperazione, e prestazione d'assistenza,
 §. 10. Avanti l' seguito delitto;
 §. 11. Durante la commissione di questo;
 §. 12. E dopo la terminazione del misfatto.
 §. 13. Bastando anche in certi casi la sola scienza per esporci ad un reato.
 §. 14. In genere però questa è punibile, allorchando non vengano impediti, o almeno insinuati, e manifestati quei dati mali perniciosi al pubblico.

- §. 15. Pensieri semplici non foggiano a pena alcuna: quallor non si fossero manifestati con un' esteriore apparecchio.
 §. 16. Il delitto è da bilanciarsi a misura della malvagità del reo, o sia di chi lo commette, potendo venir commesso anche contro a forsennati.
 §. 17. Anziche più grave rendesi il delitto, quando l' offeso non può difendersi.

§. 1. **U**n delitto vien ad essere, come si è detto, una volontaria im- presa del vietato, od una volontaria trascuranza, o sia omi- sione ed inosservanza dello prescritto. L' una, e l' altra na- sce o dal dolo, e rispettivo animo pensatamente cattivo di pregiudicare, torteggiare, offendere, o danneggiare qualcuno, ouveramente dalla pura colpa.

§. 2. Il dolo o sia il proponimento, ed animo cattivo può essere direttamen- te, ed immediatamente, ouvero soltanto mediatamente, ed in conseguenza dirizzato al delitto seguito. Quello auviene, quando espressamente si disegna il misfatto, che nasce; e questo all' incontro, quando non si riflette bensì espressamente alla commissio- ne del delitto, che nasce, ma però s' intraprende una qualche operazione con animo deliberato di daneggiare, da cui indi foglia per lo più scaturire il delitto, o facilmente possa questo seguire per effempio: quando taluno dissegnasse di unicamente ferire una persona, e con tal mira scoccando verso di essa un colpo d' archibugio, la uccidesse. In tutti e due li casi gli vien imputato il delitto, senza differenza alcuna, se sia pro- ceduto dall' animo cattivo mediato, od immediato: dovendosi perciò riscontrare un tale reato ordinariamente colla medesima pena.

§. 3. Differisce però il dolo ne' casi criminali dalla semplice colpa in questo: Che il reo, il quale commesso avesse un qualche delitto per pura colpa, e senza dolo, o sia animo cattivo, non possa colla pena ordinaria, commensurata a tal reato, ma bensì solo arbitrariamente essere punito a misura della colpa più, o meno grave.

§. 4. La dove poi ne' dolo ne colpa concorressero, in tal caso cessa ed il de- litto, e per conseguenza anche la pena; quindi ne sussiegue, che un puro accidente non possa essere annoverato tra i delitti.

§. 5. Tutti, e ciascheduno, di qual si sia stato, o sesso, il quale abbia l' uso di ragione, ed il libero suo arbitrio, può indistintamente farsi reo d' un qualche delitto; all' opposto li difettosi nell' uno, o l' altro di detti Capi, sono incapaci di delitto. Ciò che poi vien caggionato da bruti irragionevoli, e da persone insensate, e sceme di ragione, ouvero per forza irrepugnabile, non si riguarda per delitto. Si- no a che segno però possa al reo servire di esenzione, o d' agevolamento della pena l' età, l' ubbriachezza, il sonno, l' ignoranza, l' errore, ed altre simili circostanze? l' articolo 11. ne porgerà la chiarezza, e lo chiarimento.

§. 6. Un misfatto si commette tanto coll' opera immediata, che colla coope- razione, ed assistenza. Quello accade, quando alcuno o solo, od assistito da altri compagni commette il delitto; e questo auviene, quando nell' intraprendimento del de- litto non vi si pone bensì mano veruna da se, ma non di meno vi si dà in qualche ma- niera dell' ansamento, o incitamento scientemente, e dolosamente, vale a dire per mezzo di comando, ordine, consiglio, di lodamento, approvazione, istruzione, persua- sione, e di prestazione di soccorso, di consentimento, non che di permissione, ou- vero quando in tal guisa si promuove il delitto, ed in seguito si coopera alla consumma- zione di questo.

§. 7. Quanto quivi, e altrove si ordina, e costituisce intorno ai delitti di propria commissione, tanto deve essere nella medesima guisa generalmente anche inteso rispetto ai delitti di omissione: cioè che ciascheduno si renda responsabile d' un delitto commesso non solo per colpa sua propria di omissione di quanto incomba a se stesso, ma ben' anche per l' altrui colpa di omissione, cioè quando altri per sua cooperazione venissero incitati, ed animati a preterire, ed a trascurare le loro incombenze.

*Delictum dolo, vel cul-
pa committitur.*

*Animus, & voluntas de-
linquendi directa, vel in-
directa est.*

*Dolus, & culpa quoad
pœnam differunt.*

*Cessante utroque non est
delictum, nec casus ad
delicta pertinet.*

*Qui delinquere possint,
vel non?*

*Delictum quis committit
vel per se ipsum, vel
ad illud concurrendo;*

*Et quidem tam ad deli-
cta commissionis, quam
omissionis.*

De iis, qui opem ferunt maleficio, fit remissio ad partem secundam.

§. 8. Nella seconda parte, dove trattasi in particolare dei delitti, vien già ne' rispettivi acconci luoghi bensì prescritta la norma, come abbiassi à procedere in questo, ò quel misfatto colla condannaggione risguardante gli auxiliatori, gli occultatori, e quelli, che col soccorso promuovono un qualche delitto; contenendo anzi ivi l'articolo 102. la normale determinazione in materia particolare d' occultatori, e ricettatori di persone facinorose, e sospette, alla quale in seguito abbiassi la dovuta sua relazione, e piena osservanza.

Regulæ generales circa concursum,

§. 9. Affinchè però in considerazione di quelli, che concorrendo, e cooperando si fanno complici d'un qualche delitto, stabilite vengano tutta via alcune regole, così prescrivefi per norma giudiciale, quanto siegue.

Ante delictum,

§. 10. Prima di tutto convien si badi: se il promovimento, e cooperazione sia seguita avanti, nel, ouver dopo il delitto? nel primo caso: quando sia preceduto scientemente, e dolosamente il promovimento, il quale abbia data causa, ed incitamento al commesso delitto; deve questo essere considerato, e riscontrato qual vera cooperazione, e promovimento.

In ipso delicto,

§. 11. Nel secondo: quando il promovimento, ed il soccorso all'impresa in tempo del delitto vien prestato scientemente, e dolosamente, ed è indirizzato al sicuro esseguitamento di questo, allora milita la stessissima ragione del primo caso, e tanto il promotore, ò cooperatore, quanto il reo committente vengono tutti, e due nell'uno, è l'altro caso ad esserfi resi partecipi d'un simile delitto, e malfaccimento.

Aut post delictum.

§. 12. All'opposto nel terzo caso, quando dopo 'l delitto già consummato si prestasse al delinquente scientemente, ed in maniera furbesca dell'ajuto, e soccorso, e comunquemente sol dopo vi si entrasse à parte, non potrebbe bensì essere un tale risguardato per cooperatore del fatto già pria commesso; mà reo nondimeno si rende d'un delitto singolare. Se poi frà l'auxiliatore, e 'l delinquente già pria del fatto fosse passata una intelligenza intorno al ricetto d' accordarsi, alla fuga da facilitarfi, all' occultamento della robba rubbata, ò parteggiamento di questa, ed altri simili illeciti convenimenti; in tal caso è da reputarsi un tale auxiliatore, promotore, ò partecipatore, comme nella prima, e seconda ipotesi per un vero cooperatore, e socio del delitto.

Sola quoque scientia in certis casibus reatum facit;

§. 13. Anche fuori dell'ipotesi d'un auxiliamento, e cooperazione, può rindondare la sola scienza d'un delitto, da qualcuno dissegnato, e sol tanto temibile, ouveramente di già commesso ne' casi individuati nella parte seconda di questo statuto criminale, al consapevole, e sciente di colpa, e di condegno castigo, allorchè questi permetta scientemente, e tacitamente l' esseguitamento del misfatto, che prevede, e che potrebbe agevolmente impedire; ò se trascuri contro le sue incombenze, di premettere quei avvertimenti, e ripieghi atti per allontanare, e frastornare un temibile misfatto; ouvero anche se tralasciasse di denunciare à dovere il delitto seguito, e 'l delinquente à chi s' aspetta.

Et generaliter quidem, si quis mala publica non impedit, nec denunciat.

§. 14. Generalmente però, quand' anche in una, ò l'altra emergenza questa criminal costituzione nulla statuisse di preciso, resterà nondimeno per regola stabile, e norma universale; quanto siegue: cioè, che ciascheduno sia obligato ad impedire quanto gli è possibile, un male, che sà, e prevede imminente, e dannevole al publico, od in evento à notificarlo opportunamente per giudiciale ripiego; e così pure tenuto sia di dare al rispettivo Tribunale competente senza perdita di tempo la pronta denuncia del misfatto recentemente seguito, e dell' autore ancora, se ne fosse consapevole, unitamente alle circostanze del fatto, acciochè con effetto più celere possa essere proceduto per iscoprire il fatto, ed il malfattore istesso. Chiunque mai quindi contraviene à questa universale obligazione, può à misura del dolo, colpa, ò della tardanza concorsavi, essere ex officio punito.

Sola cogitatio poenæ non subjacet, nisi in actu externum eruperit.

§. 15. Siccome poi un delitto deriva dalla commissione del vietato, e dall' omissione del prescritto, così ne siegue, che puri pensieri, e disegni cattivi interni non appartengano regolarmente alla classe dei delitti, e per conseguenza neppure soggetti sieno à veruna pena criminale; fuori del caso, che quegli, che malpenfa, non si fosse disposto, e apparecchiato all' esseguitamento del' effettivo delitto, affaticandosi con diligenze, sollecitudini, e cimenti per ispuntarlo, consequentemente non avesse con indizi, argomenti, e segni esteriori manifestato il suo interno cattivo disegno. Del rimanente come

me debba essere punito un delitto non consummato, mà puramente tentato, ed ordito? di ciò si tratterà nell'articolo decimo terzo.

§. 16. Ogni delitto deve essere misuratamente difaminato dietro al dolo, e cattivo animo di quegli, che opera contro le leggi, ò che trascura l'adempimento di queste; quindi è, che in materia di misfatti non è puramente da badarsi alla qualità della persona torteggiata, ed offesa forse talor anche incapace di concepire, cosa sia ingiuria, mà bensì principalmente alla malizia del delinquente. Imperocchè commessi vengono anche delitti contro insensati, ragazzi, dormienti, e morti, infin' anzi contro quelli, che stessi desiderano d'essere danneggiati, e precipitati; restando tutta via il delinquente per publico sodisfaccimento interamente soggetto à quelle publiche pene, che stabilite sono per tali misfatti.

Delicta non tam ex injuria patientis, quam ex malitia agentis æstimanda sunt;

Hinc & in mente captos, immo in volentes delictum committitur.

§. 17. Anzi che simili circostanze, che appariscono da canto del danneggiato incolpevole, e che non si può porre in difesa, sono generalmente di tal fatta, che meritano più tosto un'aspezzazione, che una mitigazione dell'ordinaria pena.

Cujusmodi circumstantiæ delictum non tam minuunt, quam potius aggravant.

ARTICOLO QUARTO.

Delle pene in generale.

ARTICULUS 4.
de
pœnis in genere.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|---|
| §. 1. Ciaschedun delitto tira dietro à se la pena. | §. 10. Cosa debbasi avvertire, allorquando la pena in caso di replicato delitto sia da inasprirsi gradatamente? |
| §. 2. Fine delle condannaggioni. | §. 11. Una pena non sostenuta affatto, ouvero troppo mitemente, ò contro la legge eseguita, oppur condonata non è da considerarsi per grado di pena. |
| §. 3. Loro diversità. | §. 12. Le pene di qualche durata devono avere il loro determinato tempo. Ed all'opposto nelle illimitate, ed indefinite qual precauzione abbiassi ad usare? |
| §. 4. La pena ferisce solamente il delinquente, e fino à che segno profeguisca anche gli eredi? | §. 13. Con quali pene possano procedere que' giudici, che non hanno giurisdittione criminale. |
| §. 5. Il giudice deve condannare à norma delle leggi. | §. 14. Per un medesimo delitto non può veruno essere da più giudici castigato. |
| §. 6. E può solo cangiare la pena ordinaria in que' casi, ove la legge stessa porge fondato motivo di mitigarla, ò d'inasprirla. | §. 15. Se alcuno possa in un contesto venir riscontrato con più pene? |
| §. 7. Delinquenti privi di beni di fortuna sono generalmente da punirsi con pena corporale in vece della prescritta pecuniaria. | §. 16. Se anche verso delinquenti morti sia da intraprendersi qualche pena? |
| §. 8. Nel dettare la pena devesi prima di tutto badare alle leggi municipali del luogo del commesso delitto. | §. 17. La privata sodisfazione non vien levata col mezzo del publico castigo. |
| §. 9. Quando determinate sono più pene alternative, ò sia in elezione, il giudice ne hà la scelta. | |

§. 1. **U**n delitto criminale oblige alla pena, e nulla importa, se la legge abbia nominatamente espressa la specie del castigo, ouvero in genere soltanto minacciata la ripresa, e condannaggione nel caso di trasgredimento; restando in questa posteriore ipotesi rimessa all'arbitrio ragionevole del giudice la pena da stabilirsi.

Delictum publicum obligat ad pœnam.

§. 2. Il fine principale della condannaggione si è, che il delinquente venga ridotto à miglior vita, sodisfatto lo stato offeso, e tal condannaggione ecciti nel popolo un'essempio, ed abborrimento di simili misfatti. Intendesi ciò de' casi, che dietro à se non tirino la pena di morte; all'incontro ne' casi di morte militano solamente li due posteriori riflessi.

Finis pœnarum criminalium;

§. 3. Le pene criminali sono diverse à misura dei delitti più, ò meno gravi; elleno vanno à ferire il corpo, e la vita, onore, e robba, e sono in parte prescritte dalla legge sopra questo, ò quel delitto, ed in parte straordinarie, e rimesse all'arbitrio del giudice; negli articoli seguenti singolarmente sarà trattato di ciascheduna specie di esse.

Earum diversitas.

Pœna tenet solum delinquentem.

An, & in quantum hæredes ex delicto defuncti teneantur?

Judex in decernendis pœnis præscriptum legis sequi debet;

Nisi ob causam lege approbatam pœna ordinaria mitiganda, vel exasperanda sit.

Multas quod attinet: qui non habet in ære, luat in corpore.

Delinquens puniendus secundum leges loci, ubi delictum commissum est.

In pœnis alternativis electio est penes judicem.

In pœnarum gradationibus prior pœnæ gradus legaliter consummatus esse debet, antequam ad ulteriorem possit fieri transitus.

Pœna, quæ vel omnino non, vel lenius, vel illegaliter illata, vel per principem remissa fuit, gradum non constituit.

§. 4. Queste pene vengono comunemente fulminate soltanto contro malfattori; ne siegue quindi, che solo quelli, che hanno commesso un misfatto, sieno da punirsi, ed essendovi più complici d'un fatto, debbano tutti essere con pena simile riscontrati. Dove all'opposto la reità d'un malfacciente non può in maniera alcuna ridondare in danno, detrimento, ed ignominia propria alla di lui moglie, figli, attinenti, eredi suoi, o ad altre terze persone, quando quelli, o queste non sono partecipi del delitto. Non dimeno però, se si trattasse d'una pena pecuniaria, o riguardante la robba, ed il delinquente avesse già confessato il misfatto, o ne fosse stato convinto, ouveramente ad istinto di mala coscienza pel commesso delitto si fosse ucciso da per se; allora ne vanno anche gli eredi suoi obligati, rispetto alla condanna pecuniaria, od all'eventuale confiscazione de' beni, in quanto ad essi fosse pervenuto di detti beni, e rispettiva sua facoltà.

§. 5. Nel commensurare, e dettare le pene deve esser indispensabilmente attenersi allo prescritto in questa criminal costituzione, ne puono i giudici subalterni, senza esporri à grave giustificazione, procedere più mitemente, o più rigorosamente di quanto vuole, e parla la legge, molto meno ancora commutare una determinata pena in un'altra in pregiudizio della sovrana Nostra autorità, ouver porri al cimento di ammortire per via di aggiustamento, o di rimettere ben' anche affatto la pena.

§. 6. Solo in que' casi, dove concorre una qualche legal causa di alleggerire, od'inasprire la pena, ex officio compete al giudice di procedere à misura delle circostanze o mitiganti, od aggravanti, e per conseguenza di mitigare, od inasprire secondo 'l prudente suo giudizio la stabilita ordinaria pena, come in proposito si accennerà più distesamente nell'articolo 11. e 12.

§. 7. Anche nel caso, dove al delitto fosse determinata una pena pecuniaria, ed all'incontro il malfacciente fosse povero, e privo di facoltà, dovrà la pecuniaria essere commutata in una proporzionata corporale, acchioche' l delitto non resti impunito.

§. 8. Vigendo talor fuor di questi stati Ereditarij Allemani, ne' luoghi del domicilio del reo, ov'egli peccò, e fu attrapato, e sorpreso, differenti penali costituzioni; in tal caso deve lo stesso venire generalmente punito à seconda delle ordinazioni del luogo del commesso delitto; eccetuato che il Reo avesse pensatamente, e dolosamente machinato, ed ordito' l misfatto in guisa, che l'effeguimento di questo venisse à seguire in un territorio, o giurisdizione estera, la dove foglia venir punito più mitemente. Nel caso però, che il delitto fosse stato ordito, ed incominciato in un luogo, e poi altrove consummato, stà in arbitrio del giudice, se voglia passare alla condanna secondo le costituzioni di quello, o questo luogo.

§. 9. Similmente, contenendo la costituzione più pene alternativamente, o sia in elezione: vale à dire, che al delinquente sia da dettarsi questa, o quella pena; in tal caso compete al giudice la scelta, colla quale egli creda, possa essere più opportunamente riscontrato il delinquente.

§. 10. Quando la condannaggione d'un medesimo delitto, più fiate riassunto, deve gradatamente venir alterata, come per essemplio: se sopra un delitto la prima volta commesso fosse statuita una pena più leggiera, una più acre corporale sopra la ricaduta, e quella di morte la terza volta; in tal'evento non si puo progredire all'ulterior grado di pena, pria, ed avanti che sia stata effettivamente e formalmente eseguita contro il malfacciente quella condanna stabilita nel precedente grado.

§. 11. Accadendo ora che il delinquente.

1^{mo}. Avesse bensì più volte commesso un medesimo delitto, in questo però giamai fosse stato sorpreso, e per conseguenza neppur mai castigato; ouvero

2^{do}. Bensì arrestato, mà dimeffo ingiustamente senza castigo da canto del giudizio criminale; ouveramente

3^{tiò}. Caricato d'una pena più mite, e totalmente diversa, per essemplio d'una pecuniaria in vece della corporale; o

4^{to}. Castigato da un giudice incompetente, come farebbe dal giurisdicente civile;

5^{to}. o che l'inquisizione per grazia Nostra fosse stata pienamente ammortita, ouvero condonata la già dettata pena; in tutti gli accennati casi non può essere compu-

tata per alcun grado di penalità una condanna tale, che fosse stata ò affatto omessa, ò più mitemente, od illegalmente eseguita, ouvero per grazia Nostra meramente, e senz' aggiunta di doverfi in evento di futura nuova trasgressione combinare, ed unire un delitto coll' altro, condonata: producendo tuttavia una tal premessa, sebben' illegale condannaggione non altrimenti, che l' abuso della sovrana Nostra grazia una circostanza assai aggravante, la quale può fare, che la pena ordinaria possa venire notabilmente inasprita.

§. 12. Nel risolvere condanne di durata, come farebbe il travaglio dietro bastioni, signorie, ed altri simili lavorecci pubblici, dovrà sempre venire determinato il tempo della durata della pena. Se però in certi casi, ò per motivo d' una pertinace disubbidienza, d' una indurita ostinazione, ò d' una viziosa abituale condotta, e per altre simili cause da canto del giudice superiore venisse trovato per ispediente il passare al dettamento della pena senza limitazione precisa di tempo, per effempio della condannaggione agli ergastoli, e lavorerie; in tali casi deve seguire nel medesimo tempo anche il provvedimento, che di mezz' anno in mezz' anno debba venire per ulteriore risolvimento spacciata al giudice superiore la distinta relazione: come un tal penitenziato si disponga à migliorar costumi?

§. 13. Le pene stabilite in questa criminale costituzione puono essere solamente dettate in casi di malefici da giudici del criminale, e che hanno tal diritto. Non vengono però impediti que' giurisdicenti, e Magistrati civici, e subalterni, come pure generalmente tutti quei giudici inferiori, cui non s' aspetta il diritto di procedere criminalmente, che non possano à fine di mantenere nei rispettivi loro giurisdizionali distretti buona disciplina, onestà, ubbidienza, e buon regolamento, gastigare, e correggere per insolenze, e leggieri delitti, non compresi sotto li criminali i loro cittadini, abitanti, e sudditi punibili, con arresto cittadinoesco, ò prigione, in evento anche à pane, ed aqua, ò à costo ristretto per qualche brieve tempo, come pure con privarli del officio, e serviggio loro, con condannarli ad una pena pecuniale più leggiera, e secondo la qualità delle circostanze, anche con alcune bastonate, e sferzate li disubbidienti non cittadini, e così pure à bacchetta la insolente, indomita, ò sia di costumi dissoluta gioventù, in quanto sempre l' un ò l' altro di questi civili gastighi fosse corrispondente all' osservanza, e consuetudine di ciaschedun luogo. In che maniera poi le parti litiganti possano incorrere una macchia d' infamia per via d' una sentenza portata in causa, e processo civile? ciò verrà dichiarato nell' articolo decimo, dove trattasi dell' infamia. Dovendo all' opposto li mentovati giudici, che non partecipando del diritto criminale, totalmente astenersi dal dettamento di altre pene, sieno queste ò corporali, ò capitali, ò concernenti l' bando dallo stato, ò dal distretto, ò riguardanti la confiscazione de' beni, ò ridondanti in obbrobrio vita durante, come di pubblica esposizione alla berlina, ò sopra del cavalletto, ò d' un palco obbrobrioso, inventato ad irrisione ed à publico ischernò.

§. 14. Il quale poi avesse già pria sostenuto il condegno gastigo, sebbene illegale à caggione dell' incompetenza del foro, non può tutta volta per lo stesso delitto venire nuovamente gastigato da un' altro giudice. All' opposto se una pena più mite, ò ben' anzi una pecuniale in vece della corporale fosse stata illegalmente, ò sia sconvenevolmente dettata, può allora il giudice superiore, oltre al dovuto riprendimento pel disordine, ed inconvenienza ordinare la restituzione del danaro penale, ouvero l' inibizione d' una peranche non adempiuta disuguale pena corporale, e comandar la proporzionata condannaggione del malfacciente. Effendosi però già eseguita contro il reo una pena corporale più mite, in tal caso, e dove il dettamento della qualità della condanna è rimesso all' arbitrio del giudice, convien aquietarsi alla seguita sebben leggiera condannaggione. Dove all' incontro nel caso, ove la legge hà determinato un certo castigo, da cui il giudice inferiore fosse ingiustamente deviato, deve al reo quella pena minore di già sostenuta essere computata nell' ordinaria, e per conseguenza non può più lo stesso, oltre la già sofferta illegale, venire eziandio caricato della prescritta ordinaria, mà in evento solamente dell' aggiunta d' una straordinaria à segno tale, che frà il delitto, e la condanna s' ispuntì una ragionevole uguaglianza.

Pœnis durationem habentibus regulariter certum tempus præfiniendum, in illimitatis autem cautela opus est.

Judices civiles, quas pœnas infligere possint?

Ob unum delictum nemo sæpius puniendus; & quid si prior pœna fuerit illegalis?

An ob idem delictum
quis pluribus simul pœ-
nis possit affici?

§. 15. I delitti vengono generalmente puniti con una semplice, ò sia sola pena; potendo non di meno accadere, singolarmente in casi di pene arbitrarie, e straordinarie, che secondo la grandezza del misfatto, ed à misura delle circostanze aggravanti, non solo per più commessi delitti, mà per un unico anche reato possano in un tempo stesso aver luogo più generi di gastighi, in quanto sempre questi sieno trà di essi di combinazione, e connessione convenevole: intorno al che verrà già il di più ordinato nell' articolo 14.

An, & quatenus pœne
contra cadavera mortuo-
rum decerni queant?

§. 16. Le condanne sogliono comunemente venir dettate, ed eseguite contro i delinquenti ancor vivi, e non già se questi fossero morti pria della condannagione, ò dell' effeguimento della sentenza. Questa regola patisce però una limitazione ne' delitti sopragravi ed orribili, non che in quei misfatti di distinta qualificata sceleraggine, i quali cagionato avessero nel popolo dello scandalo, e grand' impressione, ò da cui derivar poteffero facilmente pericolose conseguenze: dovendosi cioè in tali emergenze à publico terrore, ed abborrimento, ciascheduna fiata però colla prefaputa, ed approvazione del tribunale superiore (cui subitamente deve ogni volta esser riferito l' avvenimento, e di là chiesta l' opportuna istruzione) passare più fattibilmente all' intraprendimento della meritata pena contro l' esanimato cadavere del delinquente, ovvero fargli un publico disonore, e sfreggio, ò sotterrarlo non altrimenti, che una bestia, sotto 'l patibolo, od in altro obbrobrioso sito; nel qual caso tuttavia sempre richiedesi, che il delinquente sia stato già ò sentenziato, ò almen confessò del fatto, ò convinto, e che in genere la cosa sia stata sì fattamente qualificata, che lo stesso, quallor fosse sopravvissuto, avesse potuto à simil pena essere condannato.

Pœna publica satisfactio-
nem privatam non tol-
lit.

§. 17. Il dettamento delle pene contro un malfacciente per publica sodisfazione, nulla impedisce, che gli offesi, ò danneggiati dallo stesso non possano verso di esso, ò li beni, ed eredi suoi sperimentare, e chiedere legalmente la loro indennizzazione, e privato sodisfaccimento.

ARTICULUS 5.
de
pœnis capitalibus.

ARTICOLO QUINTO.

Delle pene capitali.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|---|
| §. 1. Trà le pene capitali, e rispettivamente di morte, sono più severe le une, e più miti le altre. | §. 5. Alcune pene trà le più severe sono inusitate in questi stati. |
| §. 2. Le più severe per delitti atrocissimi sono fuoco, ruota, e squarciamento. | §. 6. Le pene di morte più benigne, ò sieno ordinarie per gravi delitti sono ferro, e laccio, ò sia sciabla, e forca. |
| §. 3. Le quali talvolta maggiormente ancor vengono inasprite. | §. 7. Cosa sia da paragonarsi alla pena di morte? |
| §. 4. Sotto le più severe vengono eziandio compresi li generi ordinari di morte, allorchè vi si aggiunga un' esasperamento della pena. | §. 8. Intorno al concepimento, e forma delle sentenze di morte veggasi l' Articolo 40. |

Supplicia mortis alia fe-
veriora sunt, alia lenio-
ra.

§. 1. **D**i due forti sono in questi stati ereditari le usitate pene di morte: le più rigide, e severe feriscono i delitti sopragravi, ò sia atrocissimi, e le più miti li delitti gravi.

Severiora pro delictis
atrocissimis sunt combu-
stio, contusio per ro-
tam, dissectio in partes.

§. 2. Le più severe consistono *primieramente*: Nel vivo abbrucciamento à fuoco; premessa però la decapitazione del malfacciente nel caso, che le circostanze accordassero una mitigazione. *Secondo*: nello squartare. *Terzo*: nel ruotare dal di sotto in sù, ò dal di sopra in giù: dovendosi quivi auvertire, che trovandosi materia bastante per dettare la pena del vivo abbrucciamento, ò del ruotamento dal di sotto in sù, debbasi ciascuna volta riferire il caso al Tribunale superiore per riportarne la risoluzione, se ed in che guisa possa venire al misero penitente peccatore conferita la

gra-

gratia d'una qualche mitigazione nell'effeguimento della sentenza per evitare, ed isfuggire la disperazione.

§. 3. Questi stessi supplizi di morte puono inoltre à misura delle circostanze più gravi, che vi concorressero, ò col strascinamento al luogo del supplizio, ò con frappate di carne à tanaglie infuocate, ò sia con tanagliate à fuoco, ò con svellimento di correggie della pelle, ò col taglio della lingua, od anche con schiantamento d'essa lingua dietro per la nuca venire accresciuti, ed à seconda della qualità dei misfatti essere l'uno, ò più di questi aggiunti, e dati al misero peccatore pria di passare alla pena di morte.

§. 4. Al genere delle pene più severe di morte appartengono eziandio le pene di morte per altro ordinarie, quando queste secondo il peso delle circostanze vengano col mezzo delle pocc'anzidette, od altre usitate penali aggiunte esasperate: per essemplio coll'abbrucciamento, od impalazione dell'esanimato cadavere, ò coll'intracciamento di questo, trattandosi di uomo, in sulla ruota, con ò senz'una dappresso inalzatavi piccola forca; col taglio della mano e coll'impianto della testa, ò della testa, e della mano, ò della sola mano sopra d'una ruota, ò d'un palo, ò coll'attacco della mano alla berlina.

§. 5. Alcune più severe pene di morte, come farebbe il soffocare nell'acqua, lo scorticare, il sepelir vivo, l'impalar vivo &c. come anchè lo squartare, ed il ruotar donne non sono in questi stati usitate, e neppure in auvenire devesi farne uso; così eziandio dall'impalare dovrassi astenersi nell'auvenire, ecettoche in casi di sedizioni, e di tradimenti dello stato.

§. 6. Le più miti, ò sieno ordinarie di morte effeguisconsi colla decapitazione, e colla forza senz'altra giunta d'esasperamento. L'impiccar donne però non è in uso, mà in vece del laccio vengono decapitate.

§. 7. Alla pena di morte vien'uguagliata la prigionia perpetua, la quale però vien dettata comunemente soltanto mediante il sovrano Nostro commandamento per via di grazia in luogo della meritata di morte. Uguale pure è da reputarsi à quella di morte la proscrizione, e la taglia rispettiva, in forza di cui può essere alcuno da chi che sia impunemente ucciso.

§. 8. Come poi, ed in qual maniera sieno da formarfi, e proferirsi le sentenze negli accennati casi di morte? l'articolo 40. ne porgerà la difesa dichiarazione.

Quæ ipsa supplicia quandoque adhuc magis exasperantur.

Ordinarium quoque mortis genus, si exasperatio accesserit, severioribus suppliciis accensendum est.

Aliquæ severiorum species, ut suffocatio in aquis, excoriatio, vivi defossio in his terris inusitata sunt.

Leniores, æque ordinariae poenæ mortis pro delictis gravibus sunt decollatio, suspendium.

Morti æquiparantur perpetuus carcer, & proscriptio talis, ut quis impune occidi queat.

In qua forma sententiæ mortis proferendæ? fit remissio.

ARTICOLO SESTO.

Delle pene corporali.

ARTICULUS 6.
de
pœnis corporalibus.

S o m m a r i o.

- §. 1. Partigione delle pene corporali,
§. 2. Delle pene immediatamente affittive del corpo; come farebbono
3..... il vergheggiare, ò frustare;
4..... il bollare à fuoco;
5..... il troncamento di qualche membro;
6..... e le sferzate, ò bastonate.
7. Delle condanne al travaglio publico.
8. Delle pene ignominiose.
§. 9. Delle pene impeditive della libertà, quali sono
§. 10.... Prigionia, e arresto.

- §. 11.... Bando particolare da un qualche luogo colla grazia di poter soggiornar altrove nello stato.
§. 12.... Relegazione generale da tutti gli stati ereditari di germania.
§. 13. ò da tutta una provincia, il qual Bando uguaglia il generale.
§. 14.... Cosa debbasi ulteriormente notare circa le relegazioni dal distretto del giudicio criminale, e dello stato, ò provincia intiera?
§. 15.... Relegazione, ò sia il confinare, ò condannare à star esule in un certo determinato luogo.

§. 1. **L**e pene corporali sono. Primieramente, e principalmente quelle, le quali caggionano un cruciamento di corpo, ò sia un corporale tormento;

Partitio poenarum corporalium.

B

Se-

Secondariamente: quelle, le quali senza d'un'immediato corporale tormento affliggono, e fanno patire il corpo successivamente con astringerlo al travaglio pubblico; come non meno

In terzo luogo: quelle, che si eseguiscono colla personale corporea esposizione di qualcuno à publico obbrobrio, e scherno; e finalmente

In quarto luogo: sono anche quivi d'annoverarsi quelle pene, le quali levano, ò limitano la libertà della dimora in certi determinati luoghi.

De pœnis corporis afflictivis, quales sunt:

Fustigatio, seu virgis castio.

§. 2. Le pene immediatamente affittive del corpo, che vigono, e sono usitate in cotesti ereditari stati, consistono nella scopa, nel bolo à fuoco, nel troncamiento di uno, ò l'atro membro, e nelle sferzate, ò bastonate.

§. 3. Il frustare, lo scopare, e vergheggiare usasi non solo ne' casi, che tal gastigo fosse contro un qualche delitto espressamente ordinato dalla legge, mà ben'anche nel dettamento di pene straordinarie, allorquando ne' casi non capitali, cioè che dietro di se non tirano la morte, venisse à giudicial pensamento ritrovato opportuno di dettar tal pena per gravi delitti contro pericolosi, empi, ò scelerati: dovendosi però nella condannaggione alla scopa auvertire;

Quotictibus absolvatur?

1mo. Che una scopata intiera richiede 30. ed una mezza 15. colpi, ò sieno frustate.

Virgæ veneno non inficiantur.

2do. Che non si debba lasciar auvelenare le fruste, e neppure permettere, che tale pena venga in altri modi, ò ad arbitrio del carnefice contro il tenore della sentenza esasperata. E che

Fustigationi relegatio generalis semper adnexa fit.

3°. à tal pena sia d'aggiungerfi ogni volta il perpetuo bando da tutti questi ereditari stati di germania, prestata contestivamente l'orfeda da canto dell'effiliato.

Fustigatio non decernenda est contra hujates subditos.

4to. Che tal scopatura contro li nativi sudditi dello stato nostro, ed anche contro quelli, che già da giovanetti furono allevati in questi ereditari stati, ò che in uno di questi pria dimorarono onoratamente per dieci anni di continuo, non possa essere intrapresa, ne dettata senza l'espresso nostro comandamento. Dove però nel caso, che un nativo, od allevato suddito del paese, ouveramente uno, che per diec'anni continuamente soggiornato avesse in questi nostri stati, si fosse col suo malfaccimento secondo la legge reso reo, e meritevole della scopa, dovrà un tale essere riscontrato con altra proportionata pena, presso à poco simile à quella della scopa, con farlo soffrir tal pena nel territorio del giurisdicente criminale, ò colla presaputa, ed approvazione del Tribunale superiore in una fortezza, in un Ergastolo, ò casa di travaglio. E questa limitazione avrà luogo soltanto rispetto alle persone cristiane, e non già eziandio negli Ebrei sudditi di questi paesi; intendendosi pur solamente della scopa publica: imperochè con una segreta frustata può essere proceduto similmente contro delinquenti sudditi nativi del paese per loro corregimento, ed emenda.

Inustio stigmati:

§. 4. Il bollo à fuoco, ò sia l'impressione della marca penale à ferro rovente deve essere comunemente intrapresa contro quelli, i quali per i gran loro malfaccimenti, e per essere loro sempre mai pericolosi al ben publico, effiliati vengono da tutti questi ereditari stati, acciochè tal sorta di persone pericolose allo stato, ritornandoci, possa essere più facilmente riconosciuta; eccetochè venisse al relegato condonato tal bollo d'infamia per somma sovrana grazia. Dove all'opposto ne' casi, che tal uno effiliato venisse solamente dalla città, dal distretto del giudizio criminale, ò da un certo dato luogo, conseguentemente ancor tollerato negli altri luoghi, e stati rispettivi ereditari austriaci, dovraffi omettere l'impressione dell'accennato bollo, affincè tal marca non sia d'impedimento all'effiliato nel procacciarsi il vivere per l'auenire. Dove ancora è da notarsi, qualmente l'improntamento del bollo penale

Locum habet in relegatione generali,

1mo. à ferro rovente seguir debba soltanto negli omeri, ò sia nel dorso, e che in fronte, ed in faccia, niuno debba venir marcato. Affincè poi

Non in particulari.

2do. Nella sorpresa d'una persona segnata col bollo à fuoco si possa fermamente, ò sia con assicuranza sapere, nel qual stato ereditario sia essa stata imbollata, ed indi riportarne più speditamente le relazioni occorevoli, dovranno congiuntamente al fin qui praticato R. venirvi anche marcate, ò sia impressè le particolari due prime sillabe di quello stato ereditario, da cui siegue il bando nella quivi soggiunta forma:

Stigma inurendum dorso, non fronti.

Quibus litteris stigma exprimendum sit?

In quanto alla	Boemia.....	R. BO.
	Moravia.....	R. Mo.
	Alla parte della Slesia.....	R. Si.
Aust. Bass.	{ Aust. inf.....	R. A. I.
	{ Aust. sup.....	R. A. S.
	Stiria.....	R. St.
	Carintia.....	R. Ka.
	Carnia, ò Carniola.....	R. Ca.
	Gorizia.....	R. Go.
	Trieste.....	R. Tr.
	Fiume.....	R. Fi.
	Tirolo.....	R. Ty.
	Brisgovia.....	R. Br.
	Austria Svevese.....	R. Sv.
	Rezia anteriore austriaca, ò sia	
	Vorarlberg.....	R. Ar.
	Gradisca.....	R. Gr.

Dovendosi eziando

3°. Per impedire, che la marca recentemente impressa non venga cancellata, ò altrimenti spenta, fregarvi dentro sempre della polvere da schioppo, ed arrestare nella prigione l'effiliato per lo meno otto giornate dopo l'effeguitasi inuisione. Cautela, ne stigma deleri possit.

§. 5. Il Taglio delle membra, come farebbe il troncamento della mano, delle dita, e simili può si ben'essere dettato per inasprire una pena di morte. Mà in contrario tal sorta d'efasperamento rispetto à que' malfaccenti, che solo temporalmente sono da gastigarfi, e restar debbono in vita, viene intieramente levata: posciachè tal penale dettamento non solamente non opererebbe il fine della legge, che è l'emenda, mà fervirebbe più tosto d'incitamento alla disperazione, ed a' successivi nuovi misfatti. Amputatio alicujus membri.

§. 6. Il correggiamento à staffilate, ò bastonate dipende per lo più, qual pena straordinaria, dal prudente arbitrio del giudice: e questo gastigo può essere dettato in varie emergenze secondo la qualità delle circostanze. Cioè Percussio scuticà, vel fuste

1mo. In casi di malefici più leggieri: che allo scoperto colpevole venga dato con alcune staffilate avanti ò dopo la sua liberazione dall'arresto un sensibile avvertimento: ouvero Fit in delictis levioribus,

2do. Per costringere, e domar taluno, il quale nel costituito ai giudiciali quesiti non volesse rispondere, ò altramente si contenesse verso 'lgiudice, ò nella prigione insolentemente con disubbidienza, ed inconvenienza; ò ben'anche. Vel ad compescendam renitentiam,

3tio. Per accrescimento della promeritata pena: che il malfaccente nel venir ricevuto, ò rilasciato dal luogo del gastigo, venga ricevuto, e dimesso con un certo numero di staffilate, ò che lo stesso, durante il penal ergastolo, od altra pena, debba venire segretamente, ò pubblicamente sopra d'un palco dal birro, ò custode delle carceri, con alcune staffilate penitenziato e corretto. Vel pro augmento pena.

§. 7. Le pene del travaglio publico consistono comunemente nella condannazione in una casa ai confini d'ongaria, od in una fortezza degli stati ereditari di la-magna, al travaglio dietro li bastioni, forti, trincée, ed altre simili fortificazioni. Item in un filatojo, od ergastolo; più al lavoro dietro le fosse della città, dietro le prigioni, od in un altro luogo penale, destinato, e consueto nel rispettivo paese, come anche ad altro lavoreccio publico da promuoverfi ò intorno al distretto del giudicio criminale, ò presso la signoria stessa. Le condanne però alla galera, ed al travaglio dietro le miniere, restano di presente vietate, e sospese fino ad ulterior nostra risoluzione. Tuttavolta intorno à questi penali travagli è da notarsi specialmente. De pœnis operarum publicarum;

1mo. Che venundo per decreto stabilita la qualità del lavoro: per effempio in un Ergastolo al Travaglio più grave, mediocre, ò più leggiero, ò allo scopare, ò sia spazzare pubblicamente le contrade, ouveramente ad assistere gli ammalati in un'ospedale, e simili, debba tal pena rimanere nella sua essenza, ne possa venir cangiata in travaglio più grave, mà solo talor per motivo rilevante, e ciascheduna fiata colla prefaputa, ed approvazione del Tribunal superiore, commutata in una pressochè simile Ubi notanda:

An operæ publicæ in sententia fuerint determinatæ, vel non?

alla dettata. Se poi taluno fosse stato condannato in genere al lavoro pubblico, in tal caso deve il giudice, od il governatore del luogo della condanna ordinare il travaglio bensì a suo arbitrio in ben commune, mà con misura ragionevole, e proporzionata al delitto, ed alle forze della penitenziata persona.

Ut in compedibus perantur.

2do. Che le pene del pubblico travaglio sieno da eseguirsi sempre in ceppi: non che

An, & quatenus iudex criminalis pœnam extra suum territorium executioni mandare,

3°. Quelle dettate pene, non eseguibili nel luogo del criminale, mà che il loro effetto oltre 'l distretto del luogo accennato estendesi, per essemplio, la condanna al lavoro dietro fortificazioni, od in ergastoli, e così via discorrendo, debbano sempre venire notificate al tribunal superiore, à fine di provvedere, ed ordinare l'occorrente per l'adempimento della sentenza. E finalmente

Et ad quantum tempus pœnam operarum præfinire possit?

4to. Dovendo il travaglio pubblico venire sofferto, ed eseguito fuori del distretto del foro criminale, col trasporto del malfacciente sopra tutto in un ergastolo, ò casa di confine, debba il termine della condanna durare per lo meno un'anno intiero, ne possa seguire alcuna spedizione, e rispettiva condannaggione à tempo più ristretto. Toccante la lunghezza del termine, ò sia tempo penale puono i giudici del criminale determinare da se la durata della pena, ò del rispettivo travaglio per un anno, e così via fino à dieci, essendo la condanna per anni dieci à tal lavoro da considerarsi presso che simile alla pena di morte; ne casi poi, che si trattasse di travaglio penale perpetuo vita durante del delinquente, dovrà pria sù di ciò esser chiesta di tal sentenza la sovrana nostra confirmazione.

De pœnis publicum probrum, & ignominiam inferentibus.

§. 8. Le pene ignominiose sono varie, per essemplio: il porre alla berlina, ò avanti alla chiesa in una gramola, ò sia in un'ordigno pressochè simile; il rinchiudere nella gabbia de' matti; l'espore à publico prospetto sopra d'un palco, ò d'un cavallo, ò sopra d'una colonna di scherno, coll'aggiunta della robba rubbata ò senza, ovvero con un cedolone dimostrativo del commesso delitto, e molt'altre simili pene. Dovendosi quivi osservare,

Hujusmodi pœna locum habet, si lex eam expressim ordinat;

1mo. Qualmente ne' casi, che l'uno, ò l'altro di questi gastighi fosse dalle leggi contro un delitto espressamente prescritto, debba tal condannaggione à terrore, ed essemplio di altri simili scapestrati senza ulterior riflesso essere eseguita.

Inferri quoque potest, si delinquens relegandus est;

2do. Similmente puono venire risolte tali pene d'ignominia senza alcun riguardo, secondo la qualità del delitto contro quelli, che nel tempo medesimo vengono banditi dalla pretura del criminale, dalla città, da qualche territorio, ò dallo stato; singolarmente ne' casi, dove siegue appunto l'esposizione del malfacciente sopra d'un publico palco, perchè venga dalla folla del popolo esattamente guardato, e conosciuto, non che in seguito al vietato suo ritorno tanto più presto, e scoperto, e riconosciuto.

Extra casum relegationis non facile decernatur.

3tio. In evento però, che il caduto nella pena per più leggieri malfaccimenti, fosse da tollerarsi nella comunità coll'arte e professione sua, e per ulterior suo sostentamento, non si potrà, senza motivo assai rilevante, passare à simil sorta di pubbliche esposizioni, come meramente ignominiose, obbrobriose, e di puro scherno non men, che di ostacolo assaiissimo al gastigato, ed ai ulteriori onesti suoi progressi.

De pœnis, quæ libertatem commorationis tollunt, vel limitant; quales sunt.

§. 9. Le pene, che limitano à certo tempo, ò che tolgono affatto, e per sempre la libertà del foggiorno, sono 1mo. La prigione. 2do. Il bando da un singular luogo colla libertà di foggiorare negli altri dello stato. 3tio. La relegazione generale, ò sia da tutti gli stati ereditarii, alla quale eziandio. 4to. è da paragonarsi il bando da una intiera provincia. 5to. L'obligazione di starsene esule, e confinato in un preciso luogo.

Carcer,

§. 10. La pena della prigione od è perpetua vita durante, in conformità però sempre della precedente Nostra ordinazione accennata nel §. 7. dell'articolo 5.; ò solamente temporanea, e consiste in un arresto di Castello, Fortezza, città, ò di casa, eseguendosi anche col mezzo d'una prigione publica, col carico de' ferri, ò senza, anche à costo, ò sia vitto ristretto secondo le circostanze, col far digiunare à pane, ed aqua per certi dati giorni, ouver'anche con aumentare in altra guisa la pena.

Relegatio particularis ex certo loco,

§. 11. Il bando particolare, che fassi dal distretto del giudizio inquisitoriale, ò da un certo luogo, colla libertà all'essiliato di poter dimorare altròve per lo stato, colla

colla

colla previa prestazione dell'urfeda, ò senza, ed ad un certo determinato tempo, ò in perpetuo, vien comunemente risolto, e dettato, allorquando i malfaccenti non si sono bensì resi colpevoli di alcun delitto pregiudizioso al pubblico, mà la loro dimora nel luogo, dove peccarono, potrebbe recare ò dello scandolo particolare, od incitare ben' anche di bel nuovo il penitenziato alla ricaduta; come appunto fuol' accadere ne' bestemmiatori forpresi nel grado minore, ne' fucitatori di comunità, ne' perturbatori di regie, ò private caccie, ne' controbandieri, non che in trascorsi carnali, ed altri simili. Siccome però il difretto, e contorno delle preture del criminale, e de' luoghi foggettivi non può essere precisamente noto ai relegati, ed in appresso li circoli e difretti del criminale in alcuni di questi ereditari stati sono con altri beni provinciali non spettanti alla criminal loro inquisizione diversamente framischiati; così per evitare ogni pretesto, e ricovero, dovrà in avvenire simil bando particolare seguire, ed essere dettato non puramente rispetto, e fuor della pretura, territorio, città, ò circolo del criminale, mà espressamente per due, ò secondo le circostanze per tre, od al sommo per quattro leghe lunghi dal nominato luogo, da cui il delinquente è da essiliarsi, con avanzarne ciascheduna volta alle rispettive giudicature, città, e borghi, giacenti nel tal circolo il bisognevole avviso assieme coll'aggiunta dell'esatta descrizione dell'essiliato.

§. 12. La relegazione da tutti gli stati nostri ereditari di Allemagna col farsi prestare l'urfeda ciascheduna fiata, milita in genere, quando un malfaccente viene forpreso in un delitto pernicioso bensì al pubblico, mà non degno di morte, e da cui nel tempo stesso, si per essere già stato pel medesimo delitto infruttuosamente gastigato, come pure per la poca speranza dell'emenda sua à caggione del mal'abito già fatto dalle replicate, e per molto tempo effettuate sceleraggini, non si può, che temerne una nuova pernicioso ricaduta. Restando tuttavia sempre rimesso al prudente arbitrio dei Tribunali superiori il passare à simil bando generale anche ne' casi, dove appunto non concorressero affatto tutte le accennate circostanze, mà si dovesse procedere à tal bando contro scavezzacolli, e birboni assai perigliosi, dai quali col tratto del tempo nulla si potesse aspettare di buono; perchè tanto appunto richiede la pubblica quiete, ed utilità, che di simil feccia di scapestrata gente venga purgato lo stato.

§. 13. Il bando da una provincia vien ad uguagliare in forza delle leggi in medesimo vigore ed effetto d'una generale relegazione, conseguentemente quei malfattori, che per un commesso delitto pernicioso alla provincia, meritano d'essere da questa essiliati, dovranno per fondato sospetto, e temenza, che tal sorta di pericolose persone con iterati misfatti non riesca talor di dannevole peso a' sudditi degli altri ereditari stati, venire ogni, e ciascheduna volta generalmente rilegati, da tutti li riferiti stati, e provincie rispettive ereditarie di lamagna.

§. 14. Quivi devesi ulteriormente badare alle seguenti annotazioni;

1mo. Che trattandosi di qual si sia relegazione, ò da un luogo particolare, ò da tutti gli stati, debba sempre la persona da essiliarsi essere prima esposta tre volte di seguito in diversi mercati di settimana sopra d'un publico palco con appesovi un cedolone dimostrativo del suo delitto, acciochè possa dalla folla del popolo essere meglio ravvisata, e conosciuta, non che in evento del vietato suo ritorno più speditamente rintracciata, e denunziata: quando però tal publica esposizione non venisse per cause rilevanti à giudicioso ristesso del Tribunal superiore indulta, e condonata.

2do. Che quelli, che sono soltanto da un luogo banditi, non debbano essere bollati; e che in contrario quelli, che sono da essiliarsi generalmente da tutti gli stati, debbano sempre essere marcati à fuoco, l'uno, e l'altro già di sopra è stato ordinato al §. 4.

3tio. E questo bando rispetto à quelli, che sono da essiliarsi da tutti gli stati, debba pur essere ciascheduna fiata esteso alla regia nostra residenza, ovunque questa fissata fosse; come non meno

4to. Venir presentato ogni volta da canto de' giudici inferiori al Tribunal superiore per ulterior manifestazione nel paese, un distinto dettaglio della persona bandita dallo stato, incombendo poi similmente al Tribunal superiore d'inoltrare tal dettaglio

Relegatio generalis ex omnibus his provinciis.

Relegatio ex tota aliqua provincia æquivalet generali.

Ulteriora notanda circa relegationem, Relegandus populo publicè per vices exhibendus, ut postea reverfus citius propaletur;

Quibus relegandis stigma inurendum?

Relegandis accessus ad aulam regiam interdicendus.

Descriptio personæ relegati reliquis etiam provinciis intimanda.

glio congiuntamente alla sentenza, e rispettivo manifesto ai Dicasteri governiali dei rimanenti ereditari nostri stati di Germania, affinchè li medesimi eziandio dal loro canto sieno à portata in proposito di promuovere l'occorrevole. All'incontro

Relegatio generalis ad-
versus hujates subditos
regulariter non est de-
cernenda.

5to. Un tal bando generale non potrà senza espresso ordine nostro essere rivolto contro li sudditi di questi stati, e neppure contro quelli, che già da giovanetti furono in queste provincie allevati, ò che pria per dieci anni continui si fossero nell'una, ò l'altra di queste onestamente tratti, e diportati: dovendosi più tosto costringere tal sorta di malfaccenti del paese à rauvedersi, ed emendarli, con arrestarli più lungamente ne' pubblici luoghi di gastigo.

à relegatione differt jus-
sus abeundi.

6to. Finalmente il semplice comando d'andarsene, ò di sloggiare dal paese ò da un certo luogo non è da confondersi col bando generale, ò particolare: stantechè questo milita puramente in casi di maleficio, e quello in contrario può essere ordinato anche fuor d'un delitto criminale per ragioni civili, e politiche contro certe persone, le quali alla corte nostra, alla città, ò ad una comunità sono di peso, ed aggravio soverchio, ed anche contro gente sconosciuta, vagabunda, e sospetta, e principalmente contro estere consimili persone.

Relegatio ad certum lo-
cum, seu confinatio.

§. 15. La condannaggione di star esule, e confinato in un certo luogo si eseguisce per essemplio contro quelli, che ad onta del divieto intraprendono la caccia di salvaticina, od altramente la rubbano; contro sudditi suscitatori, inquieti, ed altri simili, obligandoli soli, ò con moglie, e figli, prestata previamente la consueta urfeda, à trasferirsi, e à dimorare in una certa determinata provincia, circolo, ò luogo, fino à certo stabilito tempo, ò loro vita durante, perche ivi cerchino il loro sostentamento, ne possano impunemente forpassarne il confine.

ARTICULUS 7.

de

poenis extraordinariis,
& arbitrariis.

ARTICOLO SETTIMO.

Delle pene straordinarie, ed arbitrarie.

S o m m a r i o.

- §. 1. In che casi abbiano luogo le pene straordinarie, ed arbitrarie?
 §. 2. à cosa debba il giudice riflettere, quando la pena ordinaria per causa legale è da esasperarsi, ò da mitigarsi à di lui arbitrio?
 §. 3. Come in tali casi penali sia da intendersi l'arbitrio rimesso al giudice?
 §. 4. Varie e molte sono le pene straordinarie, ed arbitrarie.
 §. 5. La vita militare non è da considerarsi per penale; quando tuttavia è come possa aver luogo la consegna alla milizia?

Quibus casibus poenae
extraordinariae, & arbi-
trariae locum sibi vindicent?

§. 1. **L**e ordinarie pene sono le stabilite nominatamente dalle legge contro i delitti: subentrando all'opposto le arbitrarie, ed straordinarie allorquando *imo.* dalla legge non sia sopra un qualche delitto determinata precisa pena, mà solo tacitamente, od espressamente rimessa la qualità del gastigo all'arbitrio del giudice; ouver *2do.* quando si bene la legge dettata avesse una certa pena contro un misfatto in genere, esigesse però una qualche giusta circostanza, ò mitigante, od aggravante, cioè una delle contenute in questo criminale statuto, lo staccamento e deviazione dall'ordinaria altresì prescritta. Dove per conseguenza nel primo caso la fissazione d'un proportionato gastigo, ed all'incontro nella seconda ipotesi la mitigazione, ò l'esperamento della pena ordinaria dal prudente arbitrio del giudice dipendono.

Ad quid respici oportet, si poenae ordinariae ex causis legitimis asperandae, vel mitigandae sunt?

§. 2. Inasprendosi la pena ordinaria, cura del giudice si è di stabilire, con quali, e quante aggiunte sia questa d'aumentarsi, ouvero se in luogo di essa subentrar debba una qualche altra più acre? nel mitigare poi l'ordinaria deve lo stesso riflettere: se d'una pena di morte inasprita, sia puramente da indulgersi l'esperamento, ò da commutarsi la più acre in una più mite di morte, ò soltanto in una corporale, od al

tra-

tra pena; ò ben' anche talor da rimettersi affatto qualunque gastigo all' inquisito secondo le circostanze.

§. 3. L'arbitrio però concesso in simili emergenze al giudice non consiste nel puro proprio volere; conseguentemente, essendovi, e ritrovandovi materia di vero delitto non può lasciar correre il delinquente senza gastigo, ò con esso lui amichevolmente convenirsi, molto meno ancora mitigare, od aumentare, cangiare, ò affatto rimettere senza giuridico fondato motivo la pena prescritta dalla legge; mà deve esso giudice in tutti cotesti casi penali dipendenti dal suo arbitrio concepire giudiciosamente la sentenza in guisa, che ben diffaminate, e confrontate à vicenda tutte le aggravanti, e mitiganti circostanze, venga trà il delitto, e la pena, osservata, e tenuta un' acconcia proporzione, e ragionevole uguaglianza per isfuggire appunto in seguito, e il troppo rigore, e la troppa indulgenza. Dove inoltre accade ancor da osservarsi, qual-

Quomodo comparatum esse debeat arbitrium judicis?

1mo. In più leggieri, ò dubbiosi casi penali la lenità sia d' anteporsi al rigore; e che

2do. Le condanne arbitrarie non possano essere estese alla pena di morte: eccettoche tal potenza fosse al giudice nell' uno, ò l' altro delitto conferita dalla legge stessa. Nel qual posterior evento, quando la legge minacciasse solo in genere la pena di morte, dovrà pur intendersi unicamente d' una specie di morte commune, anzi che generalmente della sciabla, qual pena di morte la più mite.

§. 4. Le pene arbitrarie, ed straordinarie, che dipendono dal giudiciale arbitrio, sono molte, e di più forti. Quindi à seconda delle accennate regole direttive puono tutte le pene, usitate in questi stati ereditari, à misura delle circostanze haver luogo, e venir dettate ne' casi penali straordinari, ed arbitrari, dovendosi però toccante il dettamento delle arbitrarie pecuniali, riguardare per norma l' ordinazione contenuta nel seguente articolo 3.

Pœnæ extraordinariæ, & arbitriæ sunt diversimodæ.

§. 5. Li serviggi militari non sono per nulla affatto d' annoverarsi trà la pena. Conseguentemente in casi di malefici non può esser la vita militare imposta per gastigo nella condannaggione. Dacchè però lo stato militare è la scuola per affuefarsi all' ubbidienza, fatica, ed al travaglio, così vien placidato con ciò, che persone maschili, capaci, giovani, ed oneste, le quali per l' ozioso loro vagabondare, per insolenze, ò per altri più leggieri, non però infami mancamenti, cadute fossero nella criminal-Inquisizione, possano senza pronunziamento di sentenza venir consegnate alla milizia; e ciò non già per gastigo, mà per publica utilità, e proprio loro meglio, affinche vengano distaccate dalla oziosa, od altresì sconvenevole loro condotta, e ridotte ad utili commembri dello stato.

Vita militaris pro pœna dictari nequit;

Ex ratione tamen boni publici quorundam datio in malitiam recepta, & utilis est.



ARTICULUS 8.

de
pœna pecuniaria.

ARTICOLO OTTAVO.

Delle condanne pecuniali.

S o m m a r i o.

- §. 1. In quante guise possano essere dettate le pene pecuniali?
 §. 2. Il gastigo pecuniale non hà luogo, dove la legge avesse prescritta un'altra pena.
 §. 3. E neppure ad arbitrio può esserne fatto uso in delitti maggiori,
 §. 4. ò contro sudditi poveri.
 §. 5. Le pene pecuniali sono da commensurarsi sempre dietro la facoltà, e da determinarsi l'importo.
 §. 6. Potendo esse stare insieme con altre più leggiere;
 §. 7. Ma non già con capitali, ò corporali più severe.
 §. 8. Come impiegate esser debbano le pene pecuniali?

Quemadmodum pœnæ pecuniariæ irrogari possint?

§. 1. **L**e pene pecuniali ò sono fissate precisamente dalla legge contro più leggieri delitti à guisa d'una pena ordinaria, ò per sentenza giudiciale dettate vengono in casi penali straordinari, ed arbitrari; dovendosi però in proposito auvertire, comechè ai Tribunali superiori ordinamente bensì s'aspetti di passare in tutti li casi penali arbitrarj secondo il prudente loro discernimento ad una pena pecuniale; mà non possano all'opposto i giudici inferiori del maleficio dettare alcuna pena pecuniale, fuorchè quando la legge stessa in uno, ò l'altro caso espressamente disponga, che à misura delle circostanze possa essere il malfacciente con questa, ò quella pena corporale, ò ben'anche con una pecuniale arbitrariamente punito.

Mulcta locum non habet, ubi alia pœna ordinaria præstituta est.

§. 2. Avendo però la legge determinato contro un certo delitto un preciso gastigo, non può questo dal giudice venire commutato in una pena pecuniale, e molto meno ancora oltre all'ordinaria essere dettata un'altra pecuniale.

Nec extraordinariè mulctæ dictandæ sunt in delictis gravioribus,

§. 3. In genere poi devesi osservare nel dettamento di straordinarie, ed arbitrarie condanne un prudente, e ragionevole temperamento circa le pecuniali, conseguentemente ne' misfatti gravi, che richiedono un'abborrimento, ed esemplo publico, convien pensare non tanto ad una condanna pecuniale, che ad una corporale.

Aut contra subditos inopes.

§. 4. Similmente con sudditi poveri (dove coll'effeguimento della pena pecuniale lo stato della casa loro verrebbe in detrimento dell'innocente moglie, e de' figli sensibilmente debilitato, ò ben'anche ridotta affatto in rovina la famiglia) è da procedersi più tosto per loro correggimento con una pena corporale.

Mulctæ secundum facultates delinquentis commensurandæ, & quantum semper determinandum est.

§. 5. Se poi secondo le circostanze del fatto venisse trovato opportuno di risolvere una pena pecuniale, allora dovrà questa (quando già dalla legge stessa non fosse stabilita talor una certa somma) giusta la qualità del delitto, e dietro la facoltà del delinquente essere commensurata, e nel medesimo tempo ciascuna volta specificato il preciso importo della somma penale.

Possunt simul concurrere cum aliis pœnis levioribus;

§. 6. Per acrescimento penale può anche una condanna pecuniale à misura delle circostanze essere aggiunta ad altre più miti, come sarebbe la prigionia, la privazione del servizio, la dichiarazione d'infamia, e simili; osservandosi con ciò sempre però frà il delitto, e le consolidate più leggiere pene una ragionevole uguaglianza.

Non verò cum capitalibus, aut corporalibus severioribus;

§. 7. All'incontro non è permesso di accrescere con una pecuniale ad arbitrio le pene capitali, ò quelle date corporali, dove ci entrasse dolore, travaglio publico, publica esposizione in veduta del popolo, od una relegazione.

Pœnæ pecuniariæ ad quem usum applicandæ sint?

§. 8. Le condanne pecuniali, che entrano per delitti di maleficio, dovranno andare divolute alli rispettivi Tribunali del criminale in compenso, e per supplimento delle spese del maleficio, ed altre criminali occorrenze, in quanto sempre tali condanne non fossero già state altramente destinate ad un qualche certo uso per via delle precedenti nostre dichiarazioni, ò ben'anche talor dalla sentenza stessa stabilite, e dissegnate per un qualche singolare impiego, ed effetto.

ARTICOLO NONO.

Della confiscazione de' beni.

ARTICULUS 9.
de
confiscatione bonorum.

S o m m a r i o.

- §. 1. La confiscazione concerne ò cose particolari, ò le sostanze tutte.
- §. 2. Cosa sia la confiscazione particolare?
- §. 3. Quando possa aver luogo la confiscazione generale?
- §. 4. Dalla facoltà scaduta al fisco devon' essere separati li debiti, e li beni feudali, e fidecommissari
- §. 5. Eccezione: quando anche li beni feudali, e fidecommissari vadano insieme devoluti?
- §. 6. La semplice condonazione della pena non si estende alla rimeffione della confiscazione de' beni.

§. 1. **L**a confiscazione de' beni è ò particolare, ò estensiva sopra tutte le sostanze.

Confiscatio est vel particularis, vel generalis omnium bonorum.

§. 2. La particolare deriva dalla caducità solamente di cose particolari, che come divolute cadono alla regia Camera. In quei casi però, e come in questi stati ereditari possa aver luogo la caducità, ò sia la confiscazione di certe cose, la cui entrata, ò fortita, od il cui uso, ò possedimento sia proibita dalla legge? ciò può essere ricavato in parte dalle costituzioni politiche, ed in parte da questo criminale statuto.

Commiffum particulare quid sit?

§. 3. La totale devoluzione, e confiscazione de' beni non dipende punto dalla cognizione arbitraria de' giudici subalterni, mà hà luogo solamente, allorquando in questo criminale statuto vien ordinata espressamente contro un delitto, ouveramente inflitta da noi stessa in una emergenza di straordinario misfatto à misura della gravità delle circostanze.

Confiscatio omnium bonorum quando locum fortiatur?

§. 4. In genere però intendesi sempre la confiscazione de' beni col previo difcalco de' veri debiti, ed unicamente de' beni propri del delinquente: per conseguenza i feudi, che possedesse, come non meno i beni affidatigli coll' obbligo di restituzione, ò li cosiddetti poderi sogetti à fidecommissio non sono compresi sotto la facoltà scaduta al fisco.

à bonis confiscatis res alienum, feuda, & fideicommissa separanda sunt.

§. 5. La premessa regola patisce però eccezione, allorchè taluno degli abitanti in questi stati, e de' sudditi, contro di Noi, e dello stato publico, conseguentemente in primo grado di lesa Maestà si facesse complice, e fosse à parte d' un si fatto ammutinamento, e d' una tal ribellione, la quale fosse commune à molti, e con forza militare dovesse venire ripremuta, e rintuzzata, in tal' unico caso anderanno, e saranno divoluti alla regia nostra camera congiuntamente alli propri beni allodiali del delinquente, anche li fidecommissari, e feudali, che possedesse, senza distinzione, se siano destinati, e riservati per uno stipite, ò sia ramo, ouveramente per tutta la famiglia; mà se taluno trascorresse bensì in un delitto di lesa Maestà in primo grado, il quale però non richiedesse simil sorta di dispendioso militare reprimimento, allora dovrà la camera nostra ritenere solamente l' usufrutto delli beni fidecommissari, e feudali posseduti dal malfaccente, vita durante di questo. Dovendosi anche rimarcare,

Casus exceptus, quo etiam feuda, & fideicommissa confiscationi subjacent.

§. 6. Che se ad alcuno venisse indulto in via di grazia l' ordinario gastigo determinato al commesso delitto, non sia tal condonazione da estendersi eziandio all' indulto della confiscazione de' beni: quando però il grazioso nostro compartimento non ne facesse congiunta precisa menzione.

Mitigatio, vel condonatio poenae remissionem confiscationis non operatur.



ARTICULUS IO.
de
infamia.

ARTICOLO DECIMO.

Dell' infamia.

S o m m a r i o.

- §. 1. L'infamia deriva dal delitto.
 §. 2. Richiedendovisi, che un tale delitto venga dichiarato dalla legge per un fatto infame, e che il reo pure ne venga condannato.
 §. 3. Tra i fatti infamanti annoveransi principalmente i delitti sopragravi, o sia più atroci;
 §. 4. E frà gli altri all'opposto unicamente quelli, che dalla legge sono dichiarati infami;
 §. 5. o di cui la dichiarazione e rimessa all'arbitrio del giudice:
 §. 6. Dipendendo in questo caso posteriore la successiva perdita dell'onore dal preciso contesto della sentenza.
 §. 7. Degli effetti legali dell'infamia.
 §. 8. Come questa venga nuovamente levata?
 §. 9. Nel caso, dove richiedesi un sovrano rescritto di grazia;
 §. 10. Come non meno in quel caso, dove subentra l'effetto dell'ordinaria restituzione dell'onore.
 §. 11. Effetto principale di questa ordinaria restituzione d'onore;
 §. 12. La quale però non si estende à precipui diritti, ne ad una intiera non diffettosa testimonianza.
 §. 13. Li relegati dallo stato portano seco l'infamia.
 §. 14. All'infamia di fatto niun vigore, ed effetto si attribuisce.
 §. 15. Rispetto all'ordinaria viltà di alcune persone, ciò si rapporta alle costituzioni politiche.

Infamia non nisi ex delicto nascitur.

§. 1. **N**on già il procedimento criminale, per quant'anche ei sia avanzato, nè la pena, nè il luogo del gastigo rendono veruno disonorato, od infame, mà il disonore discende dal misfatto stesso, qual vera originaria sua caggione,

Sed requiritur delictum seu causa famosa, & ut inde secuta sit condemnatio.

§. 2. Non però ciaschedun delitto criminale tira subito dietro à se l'infamia, mà perchè il fatto, ed il reo possa essere tenuto per infame, richiedesi, *primieramente*: che il fatto sia compreso frà que' malfaccimenti, che quivi, od altrove in questo criminale statuto sono espressamente notati d'infamia; ed in *secondo luogo*, che il reo per un tal delitto sia stato effettivamente condannato.

Ad causas famosas pertinent præprimis delicta atrociora,

§. 3. Alla classe delle Azzioni infami, per le quali attaccata resta ai malfaccienti l'infamia con tutti li suoi effetti, appartengono principalmente per la loro laidezza tutti li sopragravi, o sia più atroci delitti, della cui qualità ne fù fatta menzione di sopra al articolo 2. §. 4.

Ex reliquis illa tantum, quæ per legem expressè notata sunt.

§. 4. Degli altri delitti criminali poi: quelli unicamente sono da considerarsi per infami, sopra de' quali è dettata espressamente l'infamia o in questo criminale statuto, o in altra costituzione provinciale.

In quibusdam tamen delictis declaratio infamiae in arbitrium judicis remissa est.

§. 5. Tutta volta però in alcuni delitti vien rimesso dalla legge al ragionevole riflesso del giudice: se il reo à misura delle circostanze sia da dichiararsi per infame, o no? nel qual caso deriva mediatamente dalla legge, ed immediatamente dalla cognizione del giudice il successo dell'infamia.

Quo casu, nisi expressim infamis declaratus sit, infamia non afficitur.

§. 6. Dovendosi quivi rimarcare, che in tal posterior evento, quando la dichiarazione di qualcuno per infame è riposta nel giudiciale arbitrio, debba il giudice, alla scoperta delle circostanze mal qualificate, dichiarare espressamente per infame il reo. Dove all'incontro questi non verrebbe in simili casi per un tale delitto notato d'infamia, quando la sentenza non ne facesse precisa menzione.

De effectibus infamiae juris,

§. 7. Gli effetti legali, che connessi sono colla giuridica infamia, sono i seguenti, imo. se taluno per un'azione disonorata vien punito colla morte, od altrimenti muore dopo la pubblicazione della sentenza, un tale muore infame, ed il suo nome è da cancellarsi dalla matricola, o dal registro di quel corpo, dov'egli era allibrato qual commembro: venendo poi 2do. un tal delinquente riscontrato solamente con una pena corporale, allora deve essere deposto da tutte le cariche d'onore, dignità, ed officii, e privato da tutti li diritti, e prerogative provinciali, e civiche, senza che neppure in avvenire possa tra'l pubblico divenire capace di ottenerle; dovendo un tale, riguardo alla sua persona eziandio assolutamente venire escluso da tutte le arti, confraternità, radunanze di persone onorate, non che dal

dal

dal poter fare un'accreditata testimonianza; e finalmente 3°. non potrà in genere un'uomo infame, cui sia stata dettata una pena di morte, o corporale, nè testare, nè ereditare per testamento. Sino à che segno però egli possa formare un men solenne testamento, ed acquistare anche per testamento altrui un qualche legato? su di ciò dovrà essere osservata la legale determinazione del codice civile degli stati nostri ereditari.

§. 8. L'infamia però, di cui talun per via del commesso suo delitto si fosse macchiato, può nuovamente venire levata, e spenta. La levazione, o sia lo spegnimento di questa macchia d'onore effettuasi in due maniere, o col mezzo d'un special nostro rescritto, o per via dell'ordinaria restituzione d'onore.

§. 9. Il rescritto nostro di grazia, o di onore, mercè cui debba uno essere reso, e considerato di bel nuovo per onorato, richiedesi in que' casi, ove alcuno volesse nuovamente divenir capace di dignità, di cariche d'onore, di uffizi, e della partecipazione di precipue prerogative, e diritti, de' quali nel precedente §. 7. ne fu fatta menzione: non estendendosi tutta via tutti codesti nostri rescritti di grazia, e d'onore più oltre, che à quanto letteralmente contengono.

§. 10. All'incontro l'ordinaria restituzione del perduto onore vien ad avere il suo luogo in tutt'i delitti, per i quali al decreto di condannaggione non venisse aggiunto il bando: cosicché la incorsa macchia d'onore si purifica in forza delle leggi nuovamente da per se stessa, mediante la sostenuta pena; incombendo in seguito al foro criminale, dove il reo fu sentenziato terminato, il sofferto gastigo, di compartire allo stesso un giudiciale attestato della recuperata sua onoratezza.

§. 11. L'effetto principale di questa ordinaria restituzione d'onore consiste in questo, che il punito delinquente debba senza ostacolo veruno, e senza il menomo rimprovero del gastigato, e purificato delitto, venir tollerato nel consorzio, e commercio commune, ed in seguito essere à portata di procacciarsi l'onorevole suo sostentamento.

§. 12. Fuor di questo effetto più oltre non si estende l'ordinaria restituzione d'onore. Quegli, che fu punito per un fatto infamante, se ne rimane, eziandio dopo la sostenuta pena incapace e di recuperare que' particolari diritti ritoccati di sopra nel §. 7. la cui perdita incorse, e di ottenerne pure di simili nuovamente. Così pure in materia di testimonianze non è egli da considerarsi per affatto indifeso, ed uguale ad altri sudditi, mai sempre stati di buona condotta; mà vien intieramente rimesso al prudente discernimento del giudice, sino à che segno possa giusta lo stato delle cose, essere creduto alla sua deposizione: restando sempre riservato al sovrano nostro potere di rendere talun capace delli suddetti precipui diritti, e di poter prestare un'intiera testimonianza, conseguentemente di restituirlo à pieno nel primiero onorevole suo stato, ciocchè senza particolar nostro rescritto di grazia non può essere recuperato.

§. 13. Venendo poi alcun per un delitto pregiudizievole allo stato publico, relegato da tutti gli stati ereditari, dovrà portar seco l'infamia, addossata col suo malfaccimento, acciocché col mezzo di tale macchia attaccaticcia d'obbrobrio, e del troncamento d'ogni onorevole consorzio per motivo di questa, venga via più sicuramente tenuto lontano il di lui ritorno. Dove all'incontro li relegati soltanto particolarmente da un qualche luogo, e per conseguenza tollerati negli altri stati ereditari, avranno similmente da godere, sostenuta la pena, della sopradetta ordinaria restituzione d'onore, che vien' à ridondare in vantaggio à tutti li terrazzani degli stati predetti.

§. 14. Sin qui fu trattato dell'infamia di giure: ora passando à quella di fatto, questa suol venire comunemente interpretata e definita dall'opinione di uomini onesti e ragguardevoli, i quali in mancanza di precisa legale determinazione d'infamia sopra l'uno, o l'altro delitto, reputino per vile, ed obbrobrioso tal fatto, od azione, e per conseguenza pure per persona ignominiosa, chi la intraprese. Siccome però questa specie d'infamia vien bilanciata puramente, ed hà da dipendere da congetture, e dall'arbitrario, ed incerto giudicio, in tempo, che senza giuridica condannaggione niuno può essere considerato per infame; così gli effetti, pocc' anzi nel §. 7. stabiliti, e dichiarati della legale infamia non dovranno in modo alcuno venir estesi ad una tale supposta difonoratezza, e neppur' essere questa sotto tale pretesto rimproverata ad alcuno: dovendo più tosto un tale ingiusto rimproveramento venire considerato

Et quemadmodum eadem tollatur?

Restitutio honoris est vel specialis per rescritum principis,

Vel ordinaria, quæ ipso iure fit.

Effectus restitutionis ordinariæ,

Quæ tamen ad supra dicta jura præcipua, & ad integram testimonii fidem non sufficit.

Relegatum ex omnibus provinciis comitatur sua, quam ex delicto contraxit, infamia.

Infamiae facti omnis vis, & effectus adimitur.

per infamatorio, e calunnioso, ed essere pure un tale infamatore à misura delle circostanze, e del centesimo articolo criminalmente punito.

Quoad levis notæ homines fit remissio ad constitutiones politicas.

§. 15. Toccante 'l commune dispreggio, e viltà di certe persone, cioè che alcuni non già per un commesso delitto, mà ò per nascita non legitima, ò per lo spregevole lor mestiere, ed altri simili cause, vengono comunemente tenuti per vili e dispettabili persone, sonovi già prescritte nelle costituzioni politiche di questi stati le dovute regole, e temperamenti, colli quali simil sorta di gente sia d'ajutarfi per via d'un onorevole loro impiego, e sostentamento, dovendosi per conseguenza attenersi à quelle.

ARTICULUS II.

de

causis, seu circumstantiis, quæ ipsum delictum minuunt, poenámque mitigant.

ARTICOLO UNDECIMO.

Delle circostanze, che alleggeriscono il delitto stesso, e che in seguito mitigano pure la pena.

S o m m a r i o.

- | | |
|--|--|
| <p>§. 1. Ufficio, e dovere del giudice si è d'inquirire le circostanze mitigative della pena, e dietro à queste di moderare la sentenza.</p> <p>§. 2. Delle comuni circostanze mitigative, principalmente del difetto di buon senso;</p> <p>§. 3. Cioè ò per essere giù affatto di cervello;</p> <p>§. 4. ò per semplicità, e stupidità;</p> <p>§. 5. ò per ubbriachezza;</p> <p>§. 6. Per fragilità di età;</p> <p>§. 7. Per infermità, e debolezza di corpo;</p> <p>§. 8. Per veementi affetti, ò sieno commozioni d'animo, come per ira, per timore &c.</p> | <p>§. 9. Per inattività di ragione, ò per difetto di volontà.</p> <p>§. 10. Altre cause mitigative, che accadono in considerazione del fatto, del giudiciale procedimento, od intorno alla persona del delinquente.</p> <p>§. 11. Circostanze non appartenenti alla via di giustizia, mà da considerarsi unicamente in via di grazia.</p> <p>§. 12. Le circostanze mitigative singolari, che sono proprie à cadaun delitto, vengono addotte, ed accennate nella seconda parte.</p> |
|--|--|

Judicis officium, in circumstantiis mitigantes inquirendi, & judicium secundum eas moderandi.

§. 1. **I**l giudice è obligato in virtù del suo ufficio, e in coscienza d'inquirire diligentemente nella spedizione d'un processo criminale non solo le circostanze aggravanti, mà in appresso, ed anzi principalmente tutto ciò, che può giovare all'inquisito sì di discolpa, ò diminuzione del delitto, che di alleggerimento della pena, e così pure di rilevare per quanto sia fattibile con legale certezza coteste circostanze, e di farvi giusto riflesso nel proferimento della sentenza.

Communes circumstantiæ mitigantes sunt præprimis defectus rationis,

§. 2. Le circostanze, per le quali la pena à misura delle cose è allquanto da mitigarsi, ed in alcuni casi eziandio affatto da rilasciarsi, sono comunemente le seguenti. Prima di tutto devesi osservare: se non vi sia sotto una mancanza, e difetto di ragione, e di buon senso?

Ob plenam mentis emotionem,

§. 3. Dove non vi è mica di cervello, e rispettivamente ove la mente è affatto sconcertata, com'ella farebbe in un furioso, ed insensato, non può punto il delinquente venire castigato. Quando però egli avesse certi lucidi intervalli, ed il giudice dubitasse, in che tempo fosse seguito il misfatto, allora dovrà scegliere la via più mite.

Ob simplicitatem, & stupiditatem,

§. 4. Scoprendosi una assai grande stupidità, una imbecillità d'animo, e semplicità, colla quale però non vi fosse connessa una totale insensataggine, in particolare ne' muti, e fordi, devesi commensurare la pena secondo la qualità della malizia, che non di meno talor vi fosse nascosta; in tutti casi però, ove si presentasse uno scemamento di ragione, quando questo non fosse altresì pubblicamente noto, dovrà il vero stato delle cose, cioè se talor la insensataggine, la stupidità, ò la semplicità non sia mascherata, ouveramente in qual grado questa si ritrovi? venire diligentissimamente, e colla maggior esattezza diffaminato col mezzo di chirurghi giurati, ò à tal fine da essere

essere

effere affunti col previo giuramento, facendovisi fare di sovente delle visite à vari tempi, e per via di altri acconci mezzi, ed esperimenti.

§. 5. Nell' accidentale debolezza di mente, che deriva dall' ubbriachezza, ò dallo sconcertamento de' sensi, convien badare, *Ob ebrietatem*

1mo. Se l' ubbriachezza, ò lo sconcertamento de' sensi sia sopravvenuto al delinquente senza veruna sua colpa, per esemplo: quando egli ò all' improvviso, ò per opera d' un terzo con bevande, cibi, ò profumi sconosciuti, od altramente fosse caduto giù di cervello, oppure con vera forza stato costretto ò sia violentato à ricevere di cose simili. In tal caso il ridotto in isconcerto non hà à soggiacere à pen' alcuna per il delitto commesso in piena balordaggine, ed insensatezza; se però egli non fosse divenuto insensato affatto, mà fosse stato bastantemente ancor presente à se stesso, allora deve essergli inflitta, à misura delle circostanze una pena arbitraria: dovendosi all' opposto contro i caggionatori dello sconcerto de' sensi, come pure contro i violentatori procedere con ogni rigore secondo la qualità delle circostanze, del dolo, ò della malizia, singolarmente se avessero preveduto il successo del delitto, ò l' avessero facilmente potuto prevedere, ò preso ben' anche talor affatto di mira.

2do. Se poi l' ubbriachezza, sebbene à persuasivi inviti, ed à brindisi forestieri seguita fosse di piena libera, non violentata volontà, col successo d' una totale privazione di mente, in tal' evento fa di mestieri distinguere: se non sia preceduta una qualche inimicizia, delle parole minacciovoli, ò qualch' altra cosa, la quale facesse sospettare d' un qualche preparamento, od incitamento dato al delitto commesso da ubbriacone, e dove non fosse per altro stato usato un tal uomo ad ubbriacarsi, nè per tal motivo giammai gastigato, od ammonito ad astenersene? ouveramente se piuttosto si sia scoperto il contrario? nel primo caso la pena è alquanto da mitigarsi, nel posteriore non è da rifletterli al minoramento dell' ordinaria. Non dovendosi neppure

3°. Dar luogo ad una mitigazione di gastigo in tutti quei casi, ove l' ubbriachezza non avesse levato affatto l' uso di ragione, mà il delinquente fosse stato ben consapevole di quanto si facesse.

§. 6. Frà le cause mitiganti tiene eziandio il suo luogo l' età assai giovanile, ò la senile assai avanzata colla soggiunta modificazione però,

1mo. Che nella prima infanzia fino al settimo anno, e generalmente in fanciulli, e fanciulle, che s' approssimano più all' infanzia, che alla fanciullezza, vale à dire più al settimo, che al quattordicesimo anno dell' età loro, non abbiano luogo comunemente le pene criminali; potendo non dimeno i cattivi fanciulli, alla scoperta in essi di contraffegni di una gran malizia, e di sufficiente comprendimento del commesso delitto, venire benissimo corretti puerilmente, per esemplo colle vergbette, ed essere à misura delle circostanze comandato l' intraprendimento d' una sì fatta gastigazione, ò ai genitori, od ai precettori loro, ò ben' anche eseguita da parte, e per ordine del giudiciale ministero.

2do. All' incontro que' fanciulli, che s' avvicinano più al quarto decimo, che al settimo anno, e tanto più li puberi dell' un' e l' altro sesso, cioè quelli, che hanno compito poco fa, il quarto decimo anno dell' età loro, sebbene sottoposti sieno al criminale gastigamento, comunemente però non è da procedersi contro d' essi con una pena di morte, od altresì con una ordinaria più severa: eccettoche in malfaccimenti sopragravi, ò sia atrocissimi, per cui, quando la malizia supera l' età, possono essere puniti col taglio di testa, ed eziandio coll' aggiunta d' un qualche esasperamento di tal pena di morte secondo le circostanze, e qualità del fatto, che vi concorressero.

3°. La più avanzata giovanile età non iscusà dalla pena ordinaria; sempre che il malfacciente ò la malfattrice non avesse compito più di due anni dopo la pubertà, e così non avesse passati gli anni sedici, e che inappresso non s' iscoprisse una primaticcia malizia, mà piuttosto buona speranza di futura emenda. Dovendosi però nel computamento dell' età, e degli anni rispettivi pigliare sempre per norma decisiva il tempo del commesso delitto.

4to. Finalmente nell' avanzata senile età non si deve risguardare tanto il numero degli anni, che la qualità del corpo, e della mente. Per l' infermità, od impotenza di corpo può la pena ordinaria corporale, allorchè nell' intraprendimento di questa correffe pericolo la vita, venire commutata in una pena più mite. Se poi le for-

Involuntariam,

Voluntariam cum plena mentis alienatione,

Voluntariam cum aliquo rationis usu.

Ob fragilitatem ætatis

Infantum, & infantia proximatorum;

Impuberum, pubertati proximatorum;

Minorum pubertati proximatorum: item de computatione ætatis;

Senum, quibus animi, vel corporis vires hebetatæ sunt.

ze dell'animo fossero difettofe, allora convien commensurare, mitigare, ò ben'anche rimettere la pena à proporzione della fempliezza, dell'ignoranza, ò dell'infenatagine.

Ob corporis debilitatem,
morbósque chronicos;

§. 7. Una grave infermità, od una continua debolezza di corpo folleva bensì à misura delle circostanze dalle pene ordinarie corporali, quando queste senza pericolo di vita non possono essere eseguite, non però mai dalla pena di morte. Nel qual caso posteriore essendo infermo il malfaccente, devefi differire l'esecuzione della sentenza fino allà di lui guarigione; dove all'incontro verso d'uno di continuo debole, e malaticcio non è da sospenderfi tal'eseguimento. Se poi la infermità fosse nel medesimo tempo complicata, e connessa con una imperfezione, ò debolezza di mente, come nelle persone tristi, ò malinconiche, nelle ammalaticcie, ò storpie, ed altre simili soggette à continue dolorazioni, e languidezze, in tal caso la condannaggione deve sempre essere dirizzata alla via più mite.

Ob vehementes animi
affectus, ut est

§. 8. Per veementi commozioni d'animo avvien pure, che si possa cadere in qualche confusione, ò sconcertamento di sensi, come per essemplio per iracondia, per terrore, per minaccevoli comandi de' superiori. Dovendosi quivi rimarcare:

Iracundia,

1mo. Qualmente la colera, l'inconsiderazione, ò sia subbittezza, e la precipitanza possano solamente servire per una circostanza mitigante, allorchè taluno per una gran causa datagli, e per un giusto risentimento, ed anche senza colpevole concorso suo proprio venisse indotto ad arrabbiarsi, ed isdegnarsi sopra modo, commettesse in appresso inconsideratamente, e subitamente nel bollire primo il misfatto, e poscia veramente sene pentisse.

Vls, metus,

2do. Venendo poi per iscusà, e discolpa allegato il timore, la violenza, e la necessità; in tal caso è da ponderarsi: se tale spingimento sia stato di si fatta natura, che abbia potuto recar timore, e spavento eziandio ad una costante persona? di più quanto difficili sieno stati gli mezzi per la difesa? e se di proprio trasporto non sia incorso nel pericolo, e precipitatosi à bella posta? oltre à ciò devefi pensatamente esaminare di ciascheduno lo stato particolare, le qualità dell'animo, e del corpo, ed altre simili circostanze, indi poi misuratamente conchiudere, fino à che grado possa la pena essere ò mitigata, ò rimessa?

Juffus superiorum.

3°. Toccante il comando de' superiori, e prepositi, è da badarsi, à quanto si estenda l'autorità di essi sopra i subalterni, e soggetti loro? quanto più grande si è l'autorità, il podere, e credito, ò sia la sublimità de' superiori, tanto meno, e più dolcemente può il subalterno essere castigato per l'eseguimento dell'ingiusto comando. Qui dappresso convien ponderar bene il tenore d'un tale comando, poiche ciò, che accade per solo semplice consiglio, per mandato, per promessa, ed à richiesta, con ajuto, approvazione, ò suggestivo impulso de' superiori, ed altrui senza minacciabile, ò severo comandamento, non merita in sopragravi, ò sia atrocissimi delitti niunissima mitigazione di pena, e neppure si facilmente in altri misfatti.

Ob inactivitatem ratio-
nis,

§. 9. Ove mancasse la ragione operativa, ò la volontà ed animo deliberato, non può essere proceduto alle pene ordinarie; quindi per mancanza di ragione operativa non puono

ut in dormientibus, no-
tambulonibus.

1mo. I dormienti, e lunatici, ò sieno i cosiddetti nottoloni, ò nottambuli, facendo nel sonno, e nelle notturne loro vagazioni un qualche male, essere castigati; fuorchè à misura di qualche loro previa colpa per aver talor trascurato il ripiego, ed omessi i mezzi, e le precauzioni dovutevi.

Vel ob defectum vo-
luntatis: sic error excu-
fat, si errans in facto li-
cito & inculpato verfa-
tur.

2do. Così manca pure la volontà, dove errore, od ignoranza concorressero. L'errore scusa da ogni pena, quando l'errante si esercita, e si occupa in cose, ed azioni lecite, e non può essergli per tal'errore addossata colpa alcuna. Se poi l'errore deriva per colpa dell'errante, allora vien solamente mitigato il castigo; eccettochè fosse il fatto premeditato dall'errante, così appunto punibile, ò meritevole ancor di maggiore castigo, di quello, che da esso lui fu comesso per errore.

Relevat quoque igno-
rantia non admodum
culpabilis.

3tio. Similmente può l'ignoranza in cose, dove la legge ordina, ò proibisce qualche cosa, iscusare bensì dalla pena ordinaria à misura delle circostanze, e quando non sia assai colpevole, mà non già dal castigo affatto. Dove all'incontro in cose, che seco portano una interna malizia da per se degna di castigo, non è da riflettervi-

fi:

fi: se il malfacciente abbia ignorata, o non la precisa legge, che determina una certa pena? bastando, che non abbia potuto essergli ignota l'impermissibilità del fatto.

§. IO. Le ulteriori cause mitigative, che puono intervenire in considerazione del fatto, del giudiciale procedimento, o della persona dell'inquisito, sono le seguenti:

Aliæ circumstantiæ mitigantes, quæ oriuntur

1mo. Quando si scuopre un mancamento intorno alla certezza del fatto, o sia del corpo del delitto, per effempio, se talun confessasse il delitto, il giudice però non potesse precisamente chiarirsi del fatto effettivamente seguito, ouveramente essendo anche cognito il fatto, la vera qualità però di questo con tutte le sue circostanze, per convincere l'indiziato, e sospetto, non potesse venire rilevata a sufficienza.

Vel ex defectu corporis delicti,

2do. La prigionia lunga, e grave, non cagionata dal reo, singolarmente in fredda stagione d'inverno, e con tenue mantenimento circa il vitto, e vestito; dovendosi all'opposto tanto più sensibilmente riprendere di tal dannevole indugio, chi ne portasse la colpa.

Vel ex diuturna captivitate,

3°. Anche li difetti, ed illegali procedimenti in un processo criminale porgono a misura delle circostanze un ragionevole fondato motivo di potersi per parte del tribunal superiore, trattandosi specialmente di più leggieri delitti, per evitare la riasunzione d'un nuovo ritardante processo, e per non lasciare contro dovere più lungamente languire nelle carceri il delinquente, terminare la causa mediante il dettamento d'una più mite, straordinaria pena. Ma se poi si trattasse di delitti più gravi, allora ciò che manca, deve onninamente venire supplito assieme coll'emendazione dei difetti, ed a misura delle cose col rinnovamento dell'inquisizione a spese di chi ne avesse la colpa: come già più distesamente verrà ordinato a suo luogo.

Vel ex illegalitatibus processus,

4to. Per riflesso al reo effettuano anche una qualche mitigazione le seguenti circostanze.

Vel intuitu delinquentis

Primo: quando il reo previene la dinunzia, e la sua incarcerazione, in tempo che potrebbe commodamente fuggire, o il suo delitto altramente restarsene occulto, dinunziandosi da per se stesso spontaneamente per puro, e sincero pentimento, e di buona voglia confessando il suo misfatto.

Ob spontaneam sui delationem;

Secondo: di più se taluno avesse bensì tentato di commettere un delitto, ma non lo avesse eseguito. La differenza però, che verte, e far si deve tra i delitti attentati, e non consumati, vien ritoccata determinatamente e copiosamente nell'articolo terzodecimo, che siegue.

Si delictum in conatu sublitit.

§. II. Toccante all'incontro quelle circostanze, che provengono da altri fonti, e riflessi, come farebbe la vita del reo, per altro menata bene, e cristianamente; la dinunzia coll'aggiuntavi assistenza alla cattura di malfaccienti, e complici di altri delitti, fuor dei commessi dal dinunziante, il cui scuoprimento interessasse singolarmente il pubblico bene; o se un padre, od una madre consegnasse di spontanea volontà alla giustizia un proprio suo figlio, refoi reo d'un qualche misfatto; come non meno i meriti del delinquente verso la patria, la nascita sua nobile, la parentela ragguardevole, l'attività, od arte sua singolarmente ingegnosa, le fervorose intercessioni, il perdono per parte del danneggiato, ed altre simili; non deve il giudice da queste lasciarli commuovere a mitigare la pena prescrittagli dalla legge, ma resta solo riservato al sovrano nostro potere di ponderare tali motivi di grazia a rimostranza, che ci venisse offequiata dai tribunali superiori, o pervenisse per altra via a notizia nostra, ed in seguito secondo la qualità delle cose o di preporre la dolcezza, e clemenza al rigore, o di lasciar tutta via il corso a quanto prescrivono le leggi.

Causæ, & motiva, quæ non ad viam iustitiæ, sed ad viam gratiæ pertinent.

§. 12. Dovendosi quivi dappresso rimarcare, comechè oltre a questi ritoccati motivi, e circostanze mitigative ordinarie debbasi nel medesimo tempo anche principalmente riflettere a quelle cause, e circostanze mitiganti, che sono proprie a ciaschedun delitto, e di cui nella seconda parte a suo luogo ne verrà fatta menzione.

Quoad mitigantia specialia fit remissio.

ARTICULUS 12.
de
causis, & circumstantiis,
quæ delictum aggravant.

ARTICOLO DODECIMO.

Delle circostanze, che rendono più grave il delitto.

S o m m a r i o.

- §. 1. Le circostanze aggravanti, che mutano la specie del misfatto, non appartengono a questo luogo;
 §. 2. Quivi si ragiona solo di quelle, che non mutano il delitto, ma che nondimeno operano un penale esasperamento.
 §. 3. Ne' casi penali, che non feriscono la vita, risede nell'arbitrio del giudice l'exasperamento della pena.
 §. 4. L'exasperazione delle pene di morte vien determinata nelli rispettivi suoi luoghi dalla legge stessa.
 §. 5. Esempi delle circostanze aggravanti ordinarie;
 §. 6. Di quelle però, che sono proprie a ciaschedun delitto verrà trattato nella seconda parte.
 §. 7. Regola, e norma generale per conoscere, se le pene sian da mitigarsi, ouver da inasprirsi?

Non de illis aggravantibus, quæ aliam delicti speciem efficiunt,

§. 1. **N**ell' antecedente articolo si sono addotte le cause mitiganti la pena. Ora seguono le circostanze, che aggravano il delitto, ed in seguito anche la pena. Quivi però non si tratta di quelle date circostanze aggravanti, per cui suol venire cangiata la qualità del misfatto, per esempio: l'uccisione d'un uomo può essere o un'omicidio ordinario, o ben'anche cadere secondo la qualità delle circostanze più gravi sotto qualch'altra specie di malfaccimento, come farebbe l'omicidio proditorio, l'affassinamento di strada, l'ammazzamento appostato, ed ordinato, l'auvelenamento &c. in circostanze più gravi di sì fatta natura consiste la sostanza del singolar misfatto, che ha prescritta la propria sua pena; quindi tali circostanze più aggravanti, che cangiano la specie del delitto, non appartengono a questo trattato, ma come essenziali requisiti di ciaschedun singolare delitto verranno distintamente dimostrate nella seconda parte di questo statuto: dovendosi appunto in ogni processo inquisizionale principalmente badare a simili qualificate circostanze, come quelle, che formano la proprietà, o sia qualità d'un speciale misfatto.

Sed de his tantum hic agitur, quæ non mutant delictum, sed poenam augent.

Pœnæ augendæ moderamen in causis non capitalibus prudenti iudicis arbitrio relinquitur;

In capitalibus verò lex ipsa suo loco determinat, quatenus pro ratione aggravantium poena mortis asperanda sit?

Circumstantiæ aggravantes communes, ob quas poenæ in delictis non capitalibus augentur, sunt potissimum subsequæ:

Prægrave scandalum, insignis temeritas, nimia iteratio, aut delicti frequentia.

Præcedens infructuosa correctio.

§. 2. Le circostanze aggravanti, delle quali quivi ragionasi, sono quelle, che non cangiano il delitto in quanto alla sua qualità, ma che tuttavia attirano a se un qualche esasperamento della prescritta pena.

§. 3. Dove poi in emergenze di circostanze aggravanti convenisse di aumentare la pena, stà in petto, e saggio arbitrio del giudice d'inasprire il determinato castigo ne' casi penali straordinarij, ed arbitrarij, e così pure in tutti quei delitti, i quali prescritta avessero solamente una pena corporale, od una qualch'altra più leggiera, purchè dalla legge stessa non vi sia determinato il modo, e la qualità dell'exasperamento.

§. 4. All'incontro toccante quei misfatti, che per ordinazione della legge rendono reo di morte il malfacciente, verrà medesimamente determinato nella seconda parte di questa criminale costituzione, e nei rispettivi suoi luoghi il preciso esasperamento da intraprendersi della pena di morte a misura delle aggravanti circostanze: dovendosi in seguito dietro a ciò onninamente regularsi nelle criminali condannaggioni.

§. 5. Le circostanze ordinarie, che aggravano il delitto, e che cadono sempre in considerazione giudiciale, dove il delitto non è capitale, sono per lo più le seguenti.

1mo. Ove lo scandalo fosse troppo grande, il misfatto troppo temerario, o troppe fiate reiterato, ouveramente si fosse reso troppo commune, in simili casi può essere la pena alquanto inasprita per maggiore abborrimento.

2do. Se il reo fosse stato già giudicialmente avvertito della cattiva sua vita menata di prima, o per tal caggione ben'anche già una, due, o più volte precedentemente castigato, ouveramente per somma nostra clemenza perdonato, e tuttavia non si scorgesse in lui un'emenda.

3°. Se un padre, madre, padrone, padrona, od un magistrato, ò sia superiore, e così pure, se tutti quelli, che avrebbero potuto, e dovuto opporsi, od impedire il malfaccimento, avessero stessi dato mano al commesso delitto.

4to. Quando la persona offesa fosse povera, ammalata, deboluccia, degna di compassione, ò cospicua, ò preposta in qualità di superiore, ò ben'anche notabilmente lesa venisse per un delitto la patria, ò la magistratura.

5to. Se talun commettesse un malfaccimento verso quelle persone, che fossero affidate, e commesse alla sua cura per essere custodite, istruite, od allevate.

6to. Se uno avesse sedotto altri à malfare, in particolare gente giovane, ed innocente.

7mo. Quando talun avesse intrapreso il misfatto assai scaltamente, ò dolosamente, dal che avesse potuto inforgere anche di peggio.

8vo. Se alcuni si fossero trà di loro convenuti, od avessero fatta di mutuo concerto una congiura, e professassero il delinquere alla pariglia d'un arte.

9no. Se taluno avesse commesso il misfatto in luoghi sagri, privilegiati, od altrimenti rispettabili, così pure in luoghi fuori di mano, ò alla presenza di persone cospicue, ò à lui preposte; ouveramente

10mo. Di notte tempo, all'oscuro, specialmente in emergenze calamitose, e perigliose, come in tempo di peste, di guerra, fame, di dannevoli inondazioni, ò d'incendj &c. commesso avesse, per essemplio un furto, ò qualche altro delitto.

11mo. Quando il delinquente avesse impiegato molto tempo nella consumazione del misfatto, ò se da questo provenuto fosse un gran danno.

§. 6. Oltre à queste pocc' anzi quivi specificate circostanze, dovraffi pure debitamente riflettere, ed esaminare quelle altre aggravanti, delle quali nella seconda parte intorno à ciaschedun delitto verrà fatta menzione in particolare.

§. 7. Dovendosi però generalmente badare, che la mitigazione, ò l'esasperazione della pena venga misurata ò secondo la qualità del reato stesso, ò della persona del reo, ò di quella dell'offeso, ò ben'anche dietro varie altre circostanze, ed amminicoli, cioè, con qual' animo, e preparazione, in che luogo, e tempo, ò in qual maniera, e modo siasi eseguito il delitto?

Si delictum promovet, qui impedire debuit.

Si læsus singularem mitigationem, vel venerationem meruit.

Si quis in personam suæ fidei creditam deliquerit.

Si accefferit aliorum seductio,

Insignis calliditas, & periculosa molitio.

Si consortium delinquendi causâ initum.

Si delictum patratum in locis priuilegiatis &c.

Tempore noctis, vel communis calamitatis.

Aggravat & longior ad crimen præparatio, aut si grande damnum emerit.

Circumstantiæ aggravantes speciales cuique delicto propriæ in 2da parte occurrunt.

Cynosura generalis: unde mitigatio, vel aggravatio pœnæ dimetienda fit?

ARTICOLO TERZODECIMO

ARTICULUS 13.

Se, e come sia da punirsi il conato, ò sia lo sforzo ad un delitto? vale à dire il delitto attentato?

conatus ad delictum quando, & quomodo puniendus?

§. 1. Il tentativo del fatto si distingue tanto dai puri pensieri, che dal fatto, ò sia delitto medesimo.

§. 2. La sua diffinitione.

§. 3. Egli è ò rimoto, e puramente preparativo; ò propinquo, e preparato; ouveramente prossimo, ed attuale.

§. 4. Della pena del conato si tratterà in varj luoghi della seconda parte: ponendosi quivi soltanto per direzione le regole generali.

§. 5. Differenza: se il tentatore sia desistito spontaneamente dall'impresa? ovvero se altrimenti ne sia stato frastornato?

§. 6. Nel primo caso l'intraprenditore è da punirsi ad arbitrio, più mitemente però, e talor anche null'affatto secondo le circostanze.

§. 7. Nel secondo caso il sopraggiunto frastornamento del delitto produce comunemente una circostanza mitigante.

§. 8. Fuorche ne casi di più atroci delitti, dove il conato prossimo è da considerarsi non altrimenti, che l'atto, ed il delitto stesso.

§. 1. **I** puri, e semplici pensieri, che non si manifestano con veri esteriori indicj, come già si è detto di sopra all' Articolo 3°. §. 15., non soggiaciono à gastigo mondano alcuno. Quindi è, che i delitti si commettono col mezzo di azioni esterne; siccome però queste talora vengano bensì attentate, mà non consumate, così fa d'uopo, si faccia quivi la determinazione:

Conatus contra diffinitus est cogitationi, & facto.

come possa essere punibile un'atto attentato, ed una impresa non peranche compiuta d'un misfatto?

Definitio conatùs

§. 2. Il conato, o sia il tentativo d'un malfaccimento si è, quando qualcheduno con segni, od operazioni esterne si accinge alla prava impresa, questo però o per via di proprio pentimento, o d'impossanza, o per frastrornamento alieno, o per auventura rimasta sia imperfetta.

Est triplicis generis: remotus, propinquus, proximus.

§. 3. Il tentativo d'un fatto, od egli è 1^{mo} ancor rimoto, e questo consiste puramente nella dichiarazione d'una seria volontà, ouvero in un preparativo indirizzato, da cui peranche non può seguire immediatamente il fatto stesso; o ch'egli si è già 2^{do} appropinquato al fatto, e disposto ormai in guisa, che null'altro rimane, se non se l'effettivo essegüimento; o ch'egli è 3^o. un'effettivo attentato dell'impresa, dove da canto del reo fu impiegato tutto il suo potere per effettuarla.

De pœna conatùs fit remissio ad partem 2dam; hic tamen ponuntur regulæ directivæ generales.

§. 4. Nella seconda parte ai suoi dovuti luoghi verrà già ordinato, come in uno, o l'altro caso sia da punirsi un semplice attentato alla pariglia dell'effettivo delitto, ed in quali altri misfatti possa quello essere esposto ad una pena più mite? la qual ordinazione in seguito dovrà essere pienamente osservata. Dove intanto per quei delitti, sopra i quali non vien fatta menzione alcuna del punimento del semplice attentato, prescritte vengono per direzione le seguenti regole generali. Dovendosi prima di tutto badare intorno à ciaschedun'attentato:

Differentia casuum: an attentans sponte sua à cœpto defiterit? an eventus aliunde impeditus fuerit?

§. 5. Se la consumazione dell'atto sia rimasta addietro per via di proprio non simulato pentimento, e di spontanea desistenza dell'attentante, senza che ci abbia dato ansa una qualch'altra circostanza, per essemplio la consaputa scoperta del disegno, l'altrui dissuasione, e simili? o se in altra maniera contro il voler suo ne sia stata interrotta?

Primo casu vel nulla, vel levior,

§. 6. Nel primo caso, se si trattasse solamente d'un delitto leggiero, e l'attentante fosse desistito ancor in tempo opportuno dal suo disegno, può la pena essere à pensamento del giudice, o totalmente indulta, o ristretta ad una seriosa, ed aspra riprensione, o ad una pecuniaria, o ad altro minor castigo; all'incontro in gravi, e più atroci delitti, quando l'attentante si fosse specialmente già reso vicino, o ben'anche già prossimo e vicinissimo al fatto disegnato, e veramente pentito, abbandonato l'avesse di spontanea sua volontà; allora dovrà un tale bensì essere punito arbitrariamente, e con maggiore mitigazione, di quella meriterebbe una impresa, involontariamente per altra via interotta; dovendosi tuttavia ogni volta tenere una giusta proporzione, ed uguaglianza trà la pena, e l'attentato, con dettarla à misura del grado o maggiore, o minore di questo.

Secundo casu semper quidem pœna, sed extraordinaria infligenda est.

§. 7. Nel secondo caso lo frastrornamento dell'attentata impresa altronde avvenuto, non solleva in modo alcuno l'attentante dal castigo, mà produce nondimeno una circostanza mitigante in quanto alla pena ordinaria; dovendo però sempre il giudice quivi badare: se ciò concerne un delitto grave, o meno grave? e se l'attentato sia stato ancor rimoto, e puramente preparatorio; o già propinquo, e preparato; o ben'anche affatto prossimo, ed ormai attuale? ond'essere à portata d'inasprire, o mitigare la pena straordinaria secondo l'istruzione data all'Art. 7. §. 2. e 3.

Excipiuntur crimina atrociora, in quibus conatus proximus ipsi actui æquiparandus est.

§. 8. Tutta volta in questo secondo caso si eccettuano i delitti sopragravi, o sia più atroci, rispetto ai quali l'intraprendimento, ed attuale attentato, cioè quando l'attentante già ci mise mano, e nulla omise dal canto suo per effettuare la disegnata impresa, deve considerarsi per simile al delitto effettivamente consumato, e punire medesimamente colla pena ordinaria.



ARTICOLO DECIMO QUARTO

Come sia da procedersi, quando in un tempo stesso concorrono diversi delitti.

ARTICULUS 14.
de
simultaneo diverforum
criminum concursu.

S o m m a r i o.

- §. 1. Come debbasi commensurare la pena, allorché uno commesso avesse più d'un misfatto?
- §. 2. Essendo taluno più fiate trascorso in un delitto, senza mai essere stato punito, in tal caso si reputano i medesimi replicati delitti per un sol misfatto.
- §. 3. Cosa sia da farsi, quando uno avesse insieme commessi due misfatti degni separatamente di morte: ovvero
- §. 4. Quando concorressero più delitti sopra-gravi; ò sia atroci; ò ben'anche
- §. 5. Delitti tali, l'uno de' quali fosse soggetto alla pena capitale, e l'altro alla corporale?
- §. 6. Qual misura sia da prenderfi, allorché taluno si fosse reso reo di più pene corporali?
- §. 7. Le pene minori non corporali, possono essere inflitte unitamente alle corporali?
- §. 8. Sino à che segno possa essere cumulata la pecuniaria con altre pene? veggasi all' articolo 8vo.

§. 1. **A** vendo talun commesso più d'un misfatto, ragion vuole, e fa d'uopo, che ciaschedun venga più possibilmente punito, dovendosi quivi osservare le seguenti regole, e temperamenti:

§. 2. Essendo talun caduto più volte in un medesimo delitto, per essemplio: di adulterio, senza essere giammai stato punito, ciò devesi considerare puramente per un misfatto, e però la pena non viene esasperata, quando non vi concorrano altre aggravanti circostanze. Quivi all'incontro trattasi solo di que' misfatti, che di diversa specie concorrono in un malfaccente.

§. 3. Se quindi uno commessi avesse due gravi differenti delitti, cadauno de' quali tirasse dietro à se la pena di morte, allora dovrassi dettare solamente quella pena, chè frà le due determinate sarà la più acre, e severa. Per essemplio: avendo talun commesso un furto, ed un'omicidio premeditato, dovrà essere qual assassino arruotato, e per insegna del commesso furto, inalzata una forca sopra la ruota; se poi taluno commesso avesse un furto grande, ò assai pravamente qualificato, ed inappresso un'omicidio sì fatto, che meritasse solamente la pena della sciabla, in tal evento dovrà essere giustiziato non già colla sciabla, mà col laccio, ò con altra più severa pena determinatavi secondo la qualità del furto commesso.

§. 4. Concorrendo però un delitto soprgrave, ò sia più atroce con' un altro grave, ovvero due più atroci insieme; allora dovrà il giudice aumentare la pena ordinaria del delitto maggiore à caggione del minore col mezzo di tanagliate, di strascinamento al luogo del supplizio, del taglio della mano, strappata di lingua, ò di svellimento di correggie della pelle, con fare inarborare la testa, ò sospendere altre membra à canto della strada, con grande precauzione però, e matura diffamina delle circostanze.

§. 5. Quando concorrono tali delitti assieme, l'uno de' quali seco porti pena di morte, e l'altro una semplice corporale, in tal caso basta, che venga dettata solamente al delinquente la pena di morte.

§. 6. Così pure in quanto alle corporali, essendosi taluno fatto reo di alcune di queste, basterà dettarne una, ed anzi la più acre: eccezzochè i misfatti fossero grandi, assai scandalosi, e molti, dove mediante una semplice pena corporale non venisse prestata al pubblico una bastevole sodisfazione; mentre in tal caso potriano à misura delle qualificate circostanze essere dettate due, od anche più corporali insieme compatibili; per essemplio mettere alla berlina con-ò senza scopa, con-ò senza ferro, con-ò senza laccio appeso al collo, ed inappresso condannare al travaglio dietro le fortezze, ò ad altro lavoro pubblico; item ordinare una intiera, ò mezza scopata, il bollo à fuoco, e nel tempo stesso il bando dagli stati ereditarj &c.

Quomodo pœna commensuranda, si quis plura delicta commiserit?

Si quis in eodem delicti genere numquam punitus, sæpius peccavit, id pro uno facto habendum est.

Quid, si quis duo diversa delicta capitalia simul admiserit?

Vel si plura concurrant delicta atrociora?

Vel delicta talia, quorum unum pœnam mortis, alterum pœnam corporalem exigit.

Quid, si quis plures pœnas corporales sit meritus?

An pœnæ minores non corporales cum corporalibus possint simul infligi?

In quantum mulltæ cum aliis pœnis possint concurrere? fit remissio.

§. 7. Potendo medesimamente secondo la qualità delle cose, e la gravezza d'uno, o più delitti venire colle pene corporali anche accoppiati minori gastighi, che non feriscono il corpo, come farebbe la degradazione, o sia privazione dell' officio, la dichiarazione d' inabilità ad altri officj, d' infamia, e simili, come fu detto di sopra all' Art. 4. §. 15.

§. 8. Se poi, ed in che guisa possa una pecuniaria stare unitamente ad altre pene? si guardi addietro all' Art. 8. §. 6. e. 7.

ARTICULUS 15.

quibus modis pœnæ tollantur?

ARTICOLO DECIMO QUINTO

In che maniera s'estinguano, e cessino le pene?

S o m m a r i o.

- | | |
|--|---|
| §. 1. Le pene puonno cessare in vari modi: | §. 5. Di cassazione del criminale processo, |
| §. 2. Mediante la morte del reo, | §. 6. Per via di grazia; |
| §. 3. Per via di sentenza, | §. 7. Ma non già di componimento. |
| §. 4. Di prescrizione, | |

Pœna diversimodè tollitur,

Morte rei,

Sententia judicis,

Præscriptione,

Abolitione,

Aggratiatione,

Non verò transactione.

§. 1. **L**e pene ordinate per i commessi delitti cessano, ed estingouonfi in varj modi: ed anzi

§. 2. Colla morte del delinquente vien cassata comunemente, in quanto al defunto, tutta la criminale inquisizione, e con questa anco la pena, senza distinzione alcuna, per quanto mai avanzata si fosse l' inquisizione, e sebene lo stesso fosse già stato, qual reo sentenziato. Tutta volta in certi dati casi può essere dopo la morte del malfacciente profeguita l' inquisizione, e pronunciata la sentenza non solo, mà questa ben' anche eseguita, in quanto all' dettata pena, contro il difanimato cadavere ad effempio, ed atterramento del popolo secondo l' ordinatione fatta di sopra all' Art. 4. §. 16.

§. 3. Similmente cessa qualunque ulteriore investigamento, e gastigo, tostoche un' indiziato fu assolto pienamente con sentenza definitiva dal reato adossatogli: potendo fucceffivamente un tale, qualor venisse in qualche luogo per il delitto antecedentemente imputatogli di bel nuovo criminalmente inquisito, validamente riportarsi à tale sua assolutoria per legitima sua difesa.

§. 4. Così pure la prescrizione dei misfatti tira dietro à se una totale liberazione dalla pena, su qual particolare verrà trattato singolarmente all' Art. 16.

§. 5. Dell' abolizione del processo criminale, cioè quando Noi ci Nostra plenipotenza liberiamo qualcuno dalla criminale inquisizione pria della seguita sentenza, e comandiamo la totale cassazione del procedimento criminale, verrà ritoccato il di più all' Art. 17.

§. 6. Come non meno in quanto all' aggraziamento de' malfaccienti, effettivamente condannati, ed alla maniera di contenersi legalmente nell' introducimento delle ricerche di grazia, verranno già date le opportune misure all' Art. 42.

§. 7. Dove all' incontro un componimento seguito trà il reo, e la parte offesa non può ridondare in detrimento alcuno dello stato, per la di cui sodisfazione è stabilita la pubblica pena. Anziche da un tal componimento, qual confessione estragiudiciale, risulta un indizio proffimo del commesso delitto. Molto meno ancora è permesso à giudici subalterni di convenirsi amichevolmente coi rei per un delitto, che ad essi rei sia d' incarico, mà faranno affolutamente obligati ad esaminare giudicialmente ed ordinatamente gli scoperti malfaccimenti, ed à punirli à tenore delle leggi.

ARTICOLO DECIMO SESTO

ARTICULUS 16.
de
pœnarum præscriptione.

Della prescrizione delle pene.

S o m m a r i o.

- §. 1. Misfatti prescritti non puono essere puniti.
 §. 2. I malfaccimenti prescrivonfi parte in 5. anni,
 §. 3. Parte in 10. anni,
 §. 4. Generalmente in 20. anni.
 §. 5. Effetto di questa prescrizione.
 §. 6. Come principj, e continui à correre?
 §. 7. Il giudice deve in forza del suo ufficio badare alla prescrizione.
 §. 8. Questa viene impedita dalla fuga, o mediante l'occultazione de' delinquenti.
 §. 9. Malfaccimenti, che non vengono prescritti.

§. 1. **I**l reo d'un delitto già prescritto non può essere condannato. Acciò però il tempo della prescrizione ottenga la legale sua determinazione, si pone, ed ordina con ciò per regola, e norma, qualmente i seguenti delitti prescrivansi ne' quivi soggiunti termini di tempo.

§. 2. Tutti que' malfaccimenti, che non tirano seco una pena capitale, mà solo una corporale, od altro ancor più leggiero gastigo, prescrivonfi in 5. anni: e così pure l'adulterio, qualor non ci concorra alcuna violenza, od incesto.

§. 3. In dieci anni si prescrivono i furti ordinarij, dove non influisca nè effrazione, nè ladreria di chiesa, o di strada.

§. 4. In 20. anni prescrivefi un'omicidio ordinario; similmente se taluno avesse eccitato un dannevole incendio per invidia, vendetta, o inimicizia; più lo stupro; come non meno l'incesto in linea laterale, concorrendovi similmente l'adulterio; e così pure un ratto violento di femine onorate; item il crime di bigamia; e finalmente in genere tutti i delitti non ecceutuati, i quali secondo lo statuto o sia legge fossero da punirsi con una pena di morte.

§. 5. Questo decorso di tempo tira dietro à se un tal' effetto legale, che dopo la sua spirazione vien' ad essere un delinquente in virtù della stessa prescrizione sicuro, e sciolto da ogni accusa, questione, e pena criminale, nè ulteriormente è da procedersi contro lo stesso; nel medesimo tempo un reato ormai prescritto non pregiudica punto all'onore; non può essere da veruno senz'ingiuria rimproverato, nè riputato in evento d'un nuovo malfaccimento per un legittimo indizio, o per una circostanza aggravante, mà deve essere considerato per affatto abolito, e spento.

§. 6. La prescrizione principia sempre à correre dal giorno del commesso delitto; mà in que' misfatti, o più volte replicati, o per più tempo continuati incomincia solamente da quel tempo, che il reato fu per l'ultima volta commesso. Dovendosi quivi rimarcare, che nella prescrizione criminale fiano da computarsi tutti li giorni indistintamente.

§. 7. Nè fa d'uopo, che venga dal reo dedotta, ed espressamente opposta per sua difesa la prescrizione, che lo suffraga; bastando che questa risulti dal processo, perche sia tenuto il giudice di riflettervi in forza del suo ufficio, e di assolvere il denunziato.

§. 8. Tuttavolta queste prescrizioni tutte nulla suffragono que' malfaccimenti fuggitivi, contro i quali per la loro fuga, od occultazione non si è potuto procedere colla promeritata pena, mà solamente militeranno in quei dati casi, dove *primo*: i delinquenti non ostante la notorietà del misfatto fossero rimasti occulti per tutto il corso della prescrizione, quantunque, come ritrovatisi negli stati ereditarij, avessero potuto facilmente essere fatti prigionj; ouveramente *secondo*: quando il delitto stesso fosse seguito in segreto, o manifestatosi soltanto dopo il decorso di tal determinato tempo.

§. 9. Sonovi però alcuni enormi delitti specialmente ecceutuati, rispetto ai quali non hà, ne deve aver luogo prescrizione alcuna.

Primo: Crudeli, e premeditate bestemmie.

Secondo: Il crime di lesa Majestà.

Terzo: Prodigione dello stato, sotto la quale comprendesi anche li butta fuochi, ò sieno abbrugiatori, ed incendiarij di biade appostati, come non meno quei falsarij, ò commettitorj di cose false, che allo stato, od alla superiorità, come gli antecedenti, un gran danno apportano.

Quarto: L'omicidio appostato, cioè quando taluno si lascia ordinare ad uccidere un altro, od apposta un terzo à ciò fare.

Quinto: Un'omicidio premeditato, ed auvisatamente commesso.

Sesto: L'uccisione d'un padre, d'una madre, de' figlj, d'un fratello, d'una sorella, d'un padrone, ò d'una padrona, come anche quell'omicidio, che vien commesso per vendetta, od inimicizia, nelle persone d'innocenti figlj altrui.

Settimo: La supposizione d'un parto falso, ò sia il crime di parto suppositizio.

Ottavo: Stupro violento in linea ascendente, ò discendente.

Nono: Il peccato abbominevole, ò sia sodomitico.

Decimo: I falsi monetarij.

Undecimo: Quelli, che vendono Cristiani a' Turchi, od à giudei.

ARTICULUS 17.
de
abolitione criminum.

ARTICOLO DECIMO SETTIMO

Del sovrano indulto, ed abolimento del processo criminale.

S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa sia l'indulto, ò il dispensare dal procedimento criminale? §. 3. Degli effetti d'un tale indulto.
§. 2. In quanti modi possa seguirsi? §. 4. Li quali però non si estendono all'aggraziamento de' malfaccenti già condonati.

Quid per abolitionem intelligatur?

§. 1. **L'**indulto, e cassazione, ò sia abolimento della criminale procedura dicesi propriamente quello, allorquando Noi ò per grande probabilità d'innocenza, ò per l'addotta disculpa del fatto degna di riflesso, od altramente per rilevanti motivi, ò ben'anche per pura grazia sospendiamo, e leviamo affatto una imminente, od ormai incominciata inquisizione, e con ciò pienamente liberiamo le dinunziate persone pria della proferita sentenza da ogni ulterior criminale investigamento.

Est vel generalis, vel specialis.

§. 2. La remissione del procedimento criminale concerne ò più complici, e correi ad un tratto, come quando per un felice successo, od altresì per pubblici motivi vien rimessa ogni pena, ed ulterior criminale inquisizione à più persone ree, ò indiziate di alcuni delitti per mezzo d'un generale perdono, e così detta amnestia, e d'un pubblico rappacificamento. ò ella è speciale, quando vien compartita in particolari emergenze solo per utile, e liberazione di certe persone, le quali per un delitto imputato gli hanno da temere un'inquisizione criminale.

De abolitionis effectibus.

§. 3. Un tale abolimento della proceditura criminale opera, che lo scoperto delitto sia da considerarsi per sopito, spento, e non commesso, e che quegli, cui fù addossato, ne venga appunto da ogni accusa, questione, pena, macchia d'onore, e da ogni futuro rinfacciamento totalmente sciolto, liberato, e posto in sicuro.

His iisdem effectibus non pollet aggratiatio.

§. 4. All'incontro li poco anzi toccati legali effetti non si estendono in modo alcuno à quell'aggraziamento, che pel nostro mezzo auviene à malfaccenti soltanto dopo la pubblicazione della condannatoria sentenza. Un tal sentenziato delinquente, che dappoi ottiene la grazia, non può godere di questa più oltre, di quanto letteralmente, e chiaramente contiene il nostro rescritto di grazia, e per conseguenza rimane continuamente soggetto à tutte le altre aggiunte, ò sieno sopraccaricate pene attaccaticcie

al delitto, le quali non leggonfi nel rescritto di grazia espressamente condonate al graziato.

ARTICOLO DECIMO OTTAVO

Del diritto d'un giudizio criminale in genere.

ARTICULUS 18.
de
jure gladi, seu judicio
criminali in genere.

S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa sia un diritto di giudizio criminale?
 §. 2. E quali siano i suoi effetti?
 §. 3. à chi appartenga tal diritto?
 §. 4. Questo, o è conferito pienamente con tutt'i legali suoi effetti,
 §. 5. Ouveramente con qualche limitazione.
 §. 6. Ogni, e qualunque sorta di giudizio criminale dev' essere esercitata à tenore della concessione, ed in evento, o sia sussidio secondo la costituzione del paese.
 §. 7. I giurisdicenti criminali sono da mantenersi nell' ottenutone legitimo loro possesso,
 §. 8. Essendo però essi obbligati à richiesta del sovrano Principe di dimostrarne il legitimo loro titolo.
 §. 9. Le incombenze de' giudici del criminale sono contenute in questa criminale ordinazione ne' rispettivi adattati luoghi.
 §. 10. Generalmente però sono essi tenuti d'ergere le insegne del mero impero, che possedono;
 §. 11. Di mantenere i necessari ministri di giustizia, il luogo del giudizio, colle sue opportunità, ed altre occorrevoli appartenenze;
 §. 12. Di non chiedere da niun' altro, fuorchè dal tribunal superiore le bisognevoli consultazioni;
 §. 13. Come pure di tenere peculiari libri, o siano protocolli del criminale;
 §. 14. Di trasmettere ogni trimestre al tribunal superiore le Tabelle degl'incarcerati secondo l' esemplare prescritto;
 §. 15. E di procedere generalmente nelle cause criminali, con ogni speditezza, e buon' ordine.
 §. 16. Accadendo degl' illegali procedimenti, devesi precipuamente badare: se vi sia concorsa una semplice colpa, o il dolo?
 §. 17. In uno, e l' altro caso deve il punimento seguire bensì ad arbitrio, mà secondo la qualità del fatto, talor essere o più lieve, o più severo.

§. 1. **U**n diritto di condannare criminalmente, o sia d'un giudizio criminale si è la ragione, e podestà di giudicare in cause criminali sopra il corpo, la robba, e vita degli uomini.

§. 2. Per debito esercizio di questo diritto sono autorizzati li giudici del criminale, ed incombe anche ad essi in forza del loro ufficio, d'inquirire ne' mal-faccenti, di stare in agguato di questi con forza giudiciale, di farli afferrare, ed incarcerare, di costituirli benevolmente, ed anche di porli alla tortura in caso di bisogno, di giudicare, e di far eseguire le loro sentenze, à misura sempre, e nella maniera prescritta in questa costituzione criminale.

§. 3. Siccome poi ogni, e qualunque giurisdizione, e così anche la criminale, qual suprema prerogativa risiede in Noi, come sovrana Principessa dello stato; così ne siegue da se, che il diritto di condannare criminalmente, o sia la giurisdizione criminale possa competere unicamente à quelli, che hanno acquistato un tal diritto da Noi, o dalli Nostri predecessori nel Regno per via di appartate investiture, o concessioni, di sovrani privilegj di franchigia, o per via di altri giusti, e legitimi Titoli.

§. 4. Il gius di mero Impero è o plenario, ed illimitato, nel qual caso vi s'accoppiano anche tutti li poc' anzi descritti legali effetti, di maniera, che un tale autorizzato può processare, agire, e giudicare in tutte le cause criminali: eccettuati però quei casi penali, che in forza di questo statuto sono riservati nominatamente all'immediata Nostra cognizione, od à quella de Nostri Dicasterj superiori.

§. 5. o limitato, e ciò in più modi, e maniere; come lo farebbe
 Primo: Quando il giudice, o pretore del criminale non avesse la podestà di sentenziare, mà dovesse sempre, terminata l'inquisizione, trasmettere gli atti chiusi al Tribunal superiore per formazione della sentenza.

Secondo: Ouvero quando egli fosse bensì autorizzato, o ben' anche obbligato di formarla, mà dovesse pria della intimazione di questa, senza differenza de' misfatti,

pre-

Definitio juris gladii,

Cum ejus effectibus.

Jus gladii quibus competat?

Illudque est vel plenum,

Vel limitatum.

presentarla ogni volta unitamente agli atti inquisizionali, ed alla giudiciale sua relazione al tribunal superiore, ad oggetto di riportarne di là o la conferma, o la sua riforma. E così via discorrendo di tant'altre simili limitazioni dipendenti dal Nostro arbitrio.

Potestas circa exercitium juris gladii ex literis concessionis, & subdionariè ex statutis provinciae dimetienda est.

Jurisdicentes criminales in legitima juris sui possessione manutenendi sunt;

Tenentur tamen, si Princeps exigit, possessionis suae titulum edere.

Officia judicum criminalium in hac ordinatione criminali passim contenta sunt.

Generaliter quisque possessor juris gladii obligatus est, signa suae jurisdictionis consueti erigere;

Officiales idoneos, locum judicii, aptos carceres, caeteraque ad rem criminalem necessaria in paratis habere;

Consultationes, si quibus opus sit, non nisi a competenti iudice superioris expetere;

Peculiares pro re criminali libros, seu protocolia criminalia instruere;

Item tabellas incarcerationum secundum praescriptum exemplar ad iudicem superiorem quovis trimestri transmittere;

N. 1mo.

§. 6. Ogni, e qualunque podestà criminale deve essere generalmente interpretata dietro al senso letterale della concessione, e per conseguenza nè presa in termini più ristretti, ne in più dilatati; ogni qualvolta però si trattasse di antiche introdotte pretorie, o giudicature criminali, allora dovraffi attenerfi in quanto al loro diritto, e legittimo esercizio alla notaria costituzione di ciascheduna provincia.

§. 7. Dove poi la giurisdizione criminale è annessa da tempi antichi ad un podere, qual signorile appartenenza, ed in tal guisa fosse passata da possessore in possessore, in tal caso deve essere il possessore della signoria mantenuto, e sostenuto anche per l'auvenire in questo giurisdizionale diritto, che gode annesso al suo podere, fino a tanto, ch'egli non ne decada, trasgredendo questa nostra criminale costituzione.

§. 8. A noi però resta assolutamente riservato di potere dai presentanei possessori del diritto di mero impero chiedere la pruova del loro prescritto immemorabile possedimento, od altro legittimo titolo, per cui presentemente esercitano tale loro criminale prerogativa, ed in mancanza di tal pruova, di confiscare, e ritirare tal diritto come indebitamente posseduto, e disporre di questo in altra maniera.

§. 9. Le incombenze, ed obbligazioni de' giudici del criminale verranno già ritoccate a suo luogo in questa criminale ordinatione; dovendo però essi generalmente, ed inviolabilmente osservare le seguenti determinazioni. Cioè

§. 10. Ciaschedun giudice del criminale, o signore pretoriale è obbligato di far inalzare nel circolo suo giurisdizionale le insegne del mero impero, che possiede, come farebbe la forza, il luogo del supplizio, la berlina &c. in siti però convenevoli, ed entro il suo territorio (quallor non godesse già da tempi antichi la franchigia, e il diritto di figgerle in estero suolo) come non meno in evento, che diventassero rovinose, di farle rinovare secondo la buona consuetudine, e diritto di cadaun luogo, e mantenerle continuamente in pronto per non prolungare l'effeguimento delle proferte condannagioni.

§. 11. Incombe pure al medesimo per conducimento delle cause criminali di auvalersi di ufficiali saputi, e pratici, di ergere sufficienti ed opportune carceri per sicura custodia de' malfaccenti, che capitano nelle forze, di fornirsi per le udienze, o siano costituiti, e ventilazioni di cause criminali d'una camera di giustizia, e di quanto ulteriormente ancor occorresse per trattare, e definire legittimamente gli affari criminali, non che di mantenere i bisognevoli Arcieri, berrovieri, o siano cosiddetti birri, e cursori di Palazzo.

§. 12. In casi criminali ardui, importanti, od altresì dubbiosi, abbisognandosi di consiglio, e d'istruzione, dovrà questa essere richiesta da canto de' giudici subalterni da niun'altra parte, che dal competente giudice superiore, o da quel tribunal superiore del paese, alla di cui cognizione precisamente s'aspetta il delitto secondo la qualità delle cose, compilandosi a tal'effetto ordinatamente tutti gli atti inquisizionali fino a quel tempo seguitivi; ed inoltrandosi questi alla competente superiorità con una distesa relazione, o ricerca di consiglio.

§. 13. Acciochè da qui innanzi possano in caso di necessità essere in ciaschedun tempo ritrovati, esibiti, e percorsi tutti gli anteriori criminali processi, saranno obbligati tutti li giudici del criminale, di tenere per le cause criminali i loro libri, o siano protocolli appostati, e di far registrare in questi fedelmente, e regolatamente tutto ciò, che accade in ogni causa, ond'essere a portata di giustificarsi legalmente in tutte le emergenze.

§. 14. La ulteriore obbligazione de' giudici del criminale si è, di annotare fedelmente dietro alla norma dell' esemplare acchiuso sott' l' N. 1. ogni trimestre, vale a dire: coll' incominciamento del 1mo di Febbraro, del 1mo di Maggio, del 1mo d' Agosto, e del 1mo di Novembre: se, e quanti, non men che in qual delitto forpresi, o indiziati, od accusati siano que' malfaccenti, ed inquisiti, che si ritrovano

nelle

nelle forze di cadaun giudice del criminale, e fino à che termine fiasi profeguita contro d'essi l'inquisizione? e di spedirne positivamente la nota così empita colla loro relazione al giudice superiore, accompagnandola medesimamente coll'aggiunta di tutto ciò, che per altro ancora potesse in virtù del loro officio essere talor suggerito intorno à simili pendenti criminali affari; e quand'anche accadeffe, che sotto le forze di uno, ò l'altro officio criminale per il decorso di uno, ò l'altro quartale non si ritrovasse alcun delinquente, dovranno niente di meno ciò riferire debitamente senza interrompimento, cioè che per il corso di tal tempo e presentemente le carceri siano vuote: dovendosi qui rimarcare, comechè anche quelle persone, alle quali per aver impetrato il salvo condotto, ò prestata una idonea cauzione, è lecito di difendersi, e purgarsi à piede libero, abbiano ad essere posti nel numero delli specificati inquisiti, coll'aggiunta però da farsi al Paragrafo secondo della Tabella della caggione del tralasciarsi loro arresto.

§. 15. Finalmente tutte le cause criminali, attesa la loro importanza, e per trattarsi quivi secondo la qualità dei fatti, e del corpo, e della vita, e dell'onore, e della robba degli uomini, devono essere intraprese, e pertrattate con somma confidenza, senza precipitanza, senza tagliare le vie, ed i mezzi opportuni per la difesa, e liberazione degl'implicati in un qualche reato, senza trascurare l'esattissima osservanza di tutte le normali regole prescritte in questa costituzione; dove però all'incontro sotto grave discolpa, ed infallibile gastigo di quelli, che ne faranno colpevoli, dovraffi astenersi da ogni trascuraggine, da ogni indugio, e da ogni dilungamento non necessario (dal che appunto auviene, che i poveri inquisiti vengono per molto tempo staccati nelle dure carceri, ed affannati ingiustamente senza veruna loro colpa, ò sia caggione) e procedere generalmente in tutte le cause criminali con celerità, e col dovuto suo ordine ad un tratto.

§. 16. Se quindi un pretore, ò giudice del criminale, ouvero un suo ufficiale contravenisse tanto à queste legali determinazioni, che ad altre contenute altrove in questo statuto, allora dovraffi badare principalmente: se una tale trasgressione sia seguita per colpevole trascuratezza, balordaggine, ed ignoranza, ouvero auvifatamente con dolo, per vendetta, odio, interesse proprio, ò per altri fini, e mire illecite? Nell'uno, e l'altro caso sono le procedure illegali da riprendersi seriosamente, ed anche da punirsi da canto del tribunal superiore in forza del suo officio, ò più mitemente, ò più severamente ad arbitrio secondo la qualità delle circostanze.

§. 17. Questo arbitrario punimento consiste ò in una semplice riprensione, od in una condanna pecuniale, ouvero nella pena dell'arresto, in una dichiarazione d'invalidità ad essercitare simili altri officj, nel rifaccimento delle spese inforte, e di quelle ancora, che inorgerebbero nella ristaurazione d'un processo illegalmente formatosi, tanto giudiciali, che risguardanti la custodia, ed il mantenimento dell'inquisito, come pure, in quanto ai possessori del criminale, nella caducità, è confiscazione del loro diritto di mero impero. Potendo di questi poc'anzi enunciati gastighi à discrezione del giudice superiore, aver luogo uno, od anche più insieme contro gli trasgressori secondo lo stato delle cose, non che essere proceduto infino con una pena corporale à misura della gravezza del trascorso. Dove in appresso può anche il ritrovato colpevole secondo la qualità della causa, e sue circostanze essere costretto al sodisfaccimento, e indennità del torteggiato dall'illegale proceditura: dovendosi però ne' ritoccati penali auvenimenti, ove si trattasse della caducità, ò sia perdita del diritto criminale, spacciarne à Noi il previo annunzio, e attenderne la sovrana Nostra Risoluzione.

Ac tandem in omnibus causis criminalibus promptè, servato tamen juris ordine procedere.

Si iudex in officio peccavit, præprimis dispendendum: an culpâ, an dolo id factum sit?

In uno, alteroque casu arbitraria subintrat coercitio, eaque pro qualitate facti, vel levior, vel severior.



ARTICULUS 19.
de
jurisdictione criminali,
ejusque effectibus.

ARTICOLO DECIMO NONO

Della giurisdizione in affari criminali, e de' suoi effetti.

S o m m a r i o.

- §. 1. Circa la giurisdizione criminale è da baderfi primieramente alla competenza del foro, ed al suo distretto, o sia territorio.
- §. 2. La competenza del foro ordinario è fondata tanto nel luogo del delitto commessosi, che nel luogo della sorpresa, e del domicilio del malfacciente.
- §. 3. Regularmente hà la prelazione quel giudice del criminale, che fece afferrare, ed incarcerare il delinquente.
- §. 4. Sempre che la cosa sia peranche intiera, ne sia preceduto verun'altro atto giudiciale altrove:
- §. 5. Come se già inanzi fosse stato il reo altrove arrestato, o legalmente citato;
- §. 6. Posciacche tal'arresto, o giudiciale citazione preceduta altrove opera, e produce il gius di prevenzione.
- §. 7. Chi sia da preferirsi, allorquando la citazione giudiciale fosse seguita in più luoghi?
- §. 8. In qual altri speciali casi abbia luogo il gius di prevenzione, o sia di preoccupazione?
- §. 9. Dalla generale investigazione, o dalla sequestrazione de' beni del fuggitivo delinquente non deriva alcun diritto di prevenzione.
- §. 10. Questo gius di prevenzione intender devessì solamente rispetto ai giudici del dominio ereditario austriaco, e non già inquanto a quelli di estero stato.
- §. 11. La competenza del foro ordinario, congiuntamente al gius di prevenzione vien a fortire soltanto il suo effetto, allorchè la causa criminale non appartenga ad alcun foro privilegiato.
- §. 12. Cosa sia un foro privilegiato?
- §. 13. Quali persone partecipino di questo?
- §. 14. Il foro ecclesiastico non si estende regolarmente sopra malfaccienti secolari:
- §. 15. Eccettochè si trattasse d'una questione pregiudiciale puramente ecclesiastica:
- §. 16. Dovendosi in tal evento presentare il delinquente alla curia ecclesiastica,
- §. 17. Ouvero in caso di malagevolezza di tale presentazione, permettere, che dal giudice ecclesiastico venga costituito, ed esaminato nella curia laicale.
- §. 18. Decisa la questione pregiudiciale, è da formarfi il criminale processo da canto del giudice secolare;
- §. 19. E così appunto anche, se la qualità del delitto già fosse notoria.
- §. 20. Quindi è, che il foro ecclesiastico concerne principalmente le persone ecclesiastiche.
- §. 21. Regole ulteriori intorno alla competente legitima essercitazione della criminale giurisdizione.
- §. 22. Il perseguimento, afferramento, e carceramento de' malfaccienti appartiene regolarmente ai giudici del criminale;
- §. 23. Dovendosi anche prestare alli medesimi ogni assistenza.
- §. 24. Notori delinquenti però puonno essere fermati da ogn' uno.
- §. 25. Il quale arrestamento colla successiva consegna da farsi al giudicio criminale, specialmente da canto de' magistrati, e comunità non deve essere trascurato.
- §. 26. Fuori di questo caso non è lecito d'intraprendere alcun'atto criminale a chi non fosse fornito di tale prerogativa.
- §. 27. In quali circostanze abbia il giudice del criminale a ricercare dal padrone del fondo la consegna del delinquente?
- §. 28. E come questa debba essere fatta?
- §. 29. Cosa sia da farsi nel caso di qualche disparere, e questionamento per rapporto alla cattura, o consegna de' malfaccienti?
- §. 30. In tal evento deve essere il delinquente fratanto con sicurezza custodito.
- §. 31. In quali casi possa il giudice del criminale passare alla cattura senza premettere le lettere requisitoriali al padrone del fondo?
- §. 32. I giudici del criminale non puonno regolarmente intraprendere atto alcuno fuori del loro distretto;
- §. 33. Possono però secondo i bisogni porfi in corrispondenza con giudici stranieri?
- §. 34. Eglino non sono regolarmente tenuti di consegnare i delinquenti soggetti alla loro giurisdizione;
- §. 35. E ne pure di lasciarfi caricare di malfaccienti di aliena giurisdizione senza preciso ordine della loro superiorità;
- §. 36. Ed in somma non è ad essi permesso di estendersi indebitamente colla loro giurisdizione.
- §. 37. Se un giudice del criminale possa commettere le sue veci ad un'altro?
- §. 38. Se, e fino a che segno la giurisdizione criminale possa estendersi ad incidenti questioni civili?
- §. 39. Che misure siano da prendersi, qualor la causa civilmente incaminata venga riconosciuta criminale?
- §. 40. Cosa sia da farsi, qualor in un processo civile coincidessero insieme degli articoli criminali?
- §. 41. Concorrendo in un'affare litigioso delle questioni e criminali, e civili ad un tratto, le criminali richiedono regolarmente la prelazione, e la rispettiva loro previa decisione.

In jurisdictione criminali
præprimis ad fori com-
petentiam, & ad territo-
rii limites respiciendum
est.

§. I. **O**gni giudicio criminale hà sotto la sua giurisdizione, e comando certe persone, ed un determinato distretto, la qual soggezione di certe persone, e determinati luoghi costituisce, e forma pro-

pro-

propriamente la giurisdizione. Quindi sotto 'l nome di criminal giurisdizione viene, ed intendesi *primo*: La competenza del giudizio: vale à dire, quali persone siano soggette al braccio di cadaun giudice del criminale? e per *secondo*: Il circuito del territorio: cioè fino à che termine, e sopra che luoghi si estenda la podestà di cadaun criminale giudice?

§. 2. La competenza del foro procede da 3. cause principali; queste sono il luogo, dove fu commesso il delitto, il luogo, dove fu sorpreso il delinquente, e così pure il luogo del consueto suo domicilio. La onde il braccio giudiciale ordinario verso un malfacciente è totalmente fondato in tutti, e trè i detti luoghi, cioè dove fu commesso il delitto, dove il reo si lascia sorprendere, ed ove lo stesso per lo più dimora, che ciaschedun giudice di detti luoghi, il qual posseda il criminale, hà il diritto di procedere contro il medesimo e colla criminale inquisizione, e col dettamento della pena, e ciò indistintamente, tanto se il delinquente sia suddito proprio, quanto se alieno, ò se per altro un terrazzano, ò sia abitante del paese, ò ben'anche affatto estero.

Forum fortitur malefactor in loco delicti, deprehensionis, & domicilii.

§. 3. Sopra tutto però vogliamo Noi, che competa la prelazione all'effettiva cattura tanto più, che l'interesse, e la ragione di stato principalmente richiedono il tracciamento, e carceramento da intraprendersi per ogni dove della facinorosa, e prava gente. Quindi quel giudice del criminale, che fu il primo à far afferrare, ed arrestare il delinquente, vien preferito ai giudici del criminale di quei luoghi, dove lo stesso peccò, od è domiciliato, coll'obligazione in appresso di procedere criminalmente in forza del suo ufficio contro l'arrestato delinquente.

Judex deprehensionis regulariter omnibus aliis præferendus est.

§. 4. Tutta volta questa regola fondamentale hà luogo solamente nel caso, che la cosa fosse peranco intiera, cioè quando per caggione d'un tale misfatto non fosse ancor preceduto alcun'atto giudiciale da canto d'un'altro giudice altresì legittimo, il qual'atto operasse il gius di prevenzione, ò sia di preoccupazione à norma delle Nostre leggi.

Si res adhuc est integra, nec alius judex eum legitime prævenierit.

§. 5. Mentre se contro il malfacciente già si fosse prima altrove intrapreso un atto giudiciale, come farebbe

Res autem non est integra, si ante deprehensionem delinquens jam alibi arrestatus, vel legitime citatus fuit.

Primo: Se il reo per il commesso suo fallo fosse di già stato arrestato da un giudice competente coll'arresto di città, di casa, ò nella prigione ordinaria, ed indifese fosse fuggito; ò pure

Secondo: S'egli fosse stato citato à voce, od in iscritto à dovere presentarsi al banco di giustizia, e ciò senza differenza: se tal provocazione ò citazione siasi eseguita, ed intimata al delinquente in persona, ouvero in mani del giudice del suo domicilio per mezzo di lettere requisitoriali; ouveramente

Terzo: Se lo stesso fosse stato citato à presentarsi, ed à giustificarsi in persona per via d'un consueto publico editto.

§. 6. In tutti questi casi tanto il preceduto arresto, quant'anche una, ò l'altra delle prefate citazioni rispetto à quei delinquenti, che furono nomatamente citati, produce il gius di prevenzione dal giorno dell'arresto, ò della seguita citazione di maniera, che un tal malfacciente, poscia ò scappato dall'arresto, ò fin dal principio dandosi subito alla fuga, successivamente però capitato altrove sotto le forze, debba essere rilasciato, e consegnato senza rifiuto alcuno à requisizione, e spese di quel primo giudice del criminale, il quale nella predetta guisa già ci avesse messa mano, perche con ciò appunto egli viene ad aver prevenuti gli altri fori, e rispettivi giudici.

Ex qua præcedenti arrestatione, vel citatione siue verbali, siue edictali jus præventionis nascitur.

§. 7. Dandosi poi talor il caso, che per l'arrestamento d'un delinquente venissero fatte da più giudici le poc'anzi riferite providenze ad un tratto, per esempio: se un delinquente già stato prigione in una curia criminale, e di là scappato, venisse indi in questa, ò quella guisa citato à presentarsi avanti ad un'altra curia, e dopoi solamente altrove arrestato; in tal concorrenza di più legittimi giudici è sempre da preferirsi il primo arresto, da cui sene fuggì il delinquente, alla seguita citazione vocale, ed in iscritto; la quale però prepondera all'edittale; ed essendosi talor da più giudici intrapresa la stessissima citazione, in tal caso l'antérieure vien'anteposta alla posteriore, ò sia alla più tarda.

In concursu tamen antecedens arrestatio citationi verbali, & hæc edictali, ac tandem in eadem citationis specie prior posteriori prævallet.

Præventioni quoque locus tribuitur,

Si iudex delinquentem fugitivum litteris arrestatorii persecutus est;

Si delictum in uno loco conceptum, in altero completum;

Si cadaver in duarum jurisdictionum confinio repertum;

Si ius gladii litigiosum est.

Ex inquisitione generali, aut annotatione, & sequestratione bonorum non nascitur præventio.

Jus præventionis tantum inter iudices harum provinciarum obtinet, nec ad judicia extranea extenditur.

Concurfus jurisdictionum cessat, quoties reus forum aliquod privilegiatum fortitur.

Fori privilegiati descriptio.

Quæ personæ in his provinciis forò privilegiatò utantur?

§. 8. Del pari dovrà haver luogo la prevenzione, e così pure la prelazione inquanto al procedimento criminale nelle seguenti emergenze.

Primo: Se il giudice del criminale di quel luogo, in cui il malfacciente commise il delitto, od hà ivi il suo domicilio, avesse subitamente, e prima che da altra parte fosse seguito à tal' effetto un qualche giudiciale provvedimento, lasciato percorrere contro il fuggitivo delinquente le lettere requisitoriali di arrestamento, ad una, ò l'altra curia, sotto le cui forze potes'egli probabilmente capitare; in tal caso, ovunque il reo poscia venisse arrestato, le precorse lettere arrestatorie attribuirebbero la prelazione al giudice requirente.

Secondo: Così nel caso, che un delitto fosse stato incominciato in un luogo, e consumato nell' altro, la competenza del foro criminale vien ad essere fondata in tutti e due i detti luoghi, e per conseguenza pure ad aver luogo la preoccupazione, ò sia prevenzione.

Terzo: Similmente, quando il cadavere d'un uomo ucciso venisse ritrovato sul confine di due giurisdizioni criminali, e fosse incerto il luogo preciso della seguita uccisione. Come non meno

Quarto: Nel caso che trà due giudici si fosse reso contenzioso il diritto criminale, ed in quanto all'interinale possedimento non fosse peranche fortita alcuna decisione.

§. 9. Dalla semplice generale investigazione però, per via della quale vien solamente raccolta, e rintracciata in genere la notizia d'una commessa prava azione, e delle sue circostanze, e così anche dalla descrizione e sequestrazione de' beni del fuggitivo delinquente, e da altri simili intraprendimenti, ò siano atti, che non allacciano la persona del reo, non scaturisce alcuna prerogativa di prevenzione.

§. 10. Questo gius di prevenzione, in forza di cui deve essere il malfacciente rilasciato, e consegnato al giudice, che prevenne nei furriferiti modi, milita soltanto, ed è da osservarsi trà i fori criminali di queste provincie, come quelli che stanno sotto di Noi, qual loro sovrano capo; dove all'incontro à curie estere non dovrà essere rilasciato un delinquente nè per motivo d'una prevenzione, che venisse portata in campo, nè per altra ragione: eccettoche vi fossero cogli stati circonvicini, circa la consegna dei vicendevoli delinquenti, certe speciali compattate, ò siano convenzioni, ouvero che le estere potenze si obbligassero alla pariglia, poiche allora farebbe da consentirsi nella richiesta consegna di stranieri malfaccienti, colla preputa però sempre del Tribunal superiore.

§. 11. Quanto qui sopra si è ordinato della ordinaria competenza del foro, e del gius di prevenzione, intender devesi dappresso colla limitazione, che talor l'emergente affare criminale non appartenga ad un foro privilegiato; mentre in tal caso i fori, ò siano giudici ordinarij (à riserva della carcerazione, e del sommario costituito, non che di quanto per altro secondo le circostanze potesse talor essere indispensabilmente necessario da rilevarsi, e da intraprendersi senza indugio) non hanno ad ingerirvisi ulteriormente, mà bensì da consegnare il delinquente al competente privilegiato suo foro.

§. 12. D'un foro privilegiato godono quelle date persone, le quali non puonno essere inquisite, e sentenziate da cadaun giudice del criminale, ò sia questo talor nel luogo del loro domicilio, ò sia, dove commisero il delitto, ò sia, dove fossero state sorprese, mà per caggione della loro dignità, del loro uffizio, ò di altre precipue prerogative, ed essenzioni restano sottoposte anche in cause criminali non altramente, che nelle civili all'ordinario determinato loro Tribunale, la dove in seguito devon'essere rimessi col sommario costituito, cogli' indizj, e con il corpo del delitto. Incombendo in tali emergenze al giudice, nel cui distretto fosse domiciliato, od avesse commesso il delitto, ò fosse stato catturato un tal malfacciente, di spacciarne pronta e distesa relazione al Tribunal superiore, e di attenderne da questo l'ulteriore comando per successivo suo regolamento.

§. 13. Simili persone esenti sono:

Primo: Li Nostri ministri, le persone della Nostra corte, e degl'immediati aulici dicasterj, di estere Ambasciarie, e così pure li privilegiati di corte, quali sono

gli artefici, trafficanti ed artigiani, per Nostro indulto specialmente esenti, e muniti d'una franchigia di corte.

Secondo: Gli attuali nobili provinciali dell'ordine dei Baroni, e Cavalieri, à misura de' privilegi concessi agli stati della provincia.

Terzo: Li Nostri consiglieri, ed ufficiali, le estere persone del rango di cavalieri, ed anche quelli più raguardevoli, che appartengono, e sono sottoposte al foro de' nobili;

Quarto: Gli ecclesiastici;

Quinto: Li Nostri militarj, e tutti quelli, che à tenore della legge, e norma giurisdizionale da Noi determinata trà le cariche civili, e militari degli stati Nostri ereditarj di germania, ed uscita sotto li 31. Dicembre dell'anno 1762. sono soggetti alla militare giurisdizione.

Sefto: Gli studiosi attuali, e tutti que' commembri academici, quegli attinenti delle belle arti, e que' partecipanti dell'esenzione academica, i quali soggiacciono alla giurisdizione dell'università, devono pure dipendere dalla cognizione della medesima in emergenze criminali à misura sempre de' privilegj concessi alle scuole alte, e delle suffeguite ordinazioni.

§. 14. Quanto concerne in particolare il foro privilegiato delle curie ecclesiastiche in materie criminali, qui troviamo Noi per necessario di aggiugnervi per universale istruzione quelle regole modificative, che furono fondate nella prisca costituzione di questi Nostri ereditarj stati, e prescritte con più leggi provinciali consecutive per norma stabile, e costante.

Quindi è, che il foro ecclesiastico non si estende regolarmente sopra persone secolari, posciacchè in affari criminali, concernenti i terrazzani, e sudditi Nostri territoriali secolari, tutta la giurisdizione, e per conseguenza il diritto della cattura, e successiva custodia, come non meno dell'inquisizione, condannaggione, e gastigazione si conviene, ed appartiene assolutamente à Noi in forza della territoriale Nostra sovranità, ed ai giudici secolari Nostri subalterni.

§. 15. La giurisdizione ecclesiastica vien'ad essere soltanto limitatamente operativa verso malfaccenti laici, allorquando si tratta della diffamazione, e discussione d'un Articolo, o sia punto meramente ecclesiastico. Per essemplio: se questa, o quella dottrina sia eretica? se, venendo taluno incolpato di bigamia, sia valido, od invalido il matrimonio anteriore? e così di altre simili questioni, la cognizione, e decisione delle quali come pregiudiziali, e meramente ecclesiastiche, sempre s'aspetta all'ufficio ecclesiastico, incumbendo in tali casi al giudice secolare di consegnare alla curia ecclesiastica in copia autentica tutti gli indizi, e prove giovevoli, ed opportune per chiarirsi positivamente del fatto, e così pure tutti li preceduti costituiti con quant'occorresse incidentemente per la discussione del pregiudiziale Articolo, e di porgerle in ogni modo la mano auxiliare.

§. 16. Se quindi in simili emergenze convenisse di costituire il delinquente, ed in seguito fosse necessaria la personale di lui comparfa in giudizio ecclesiastico, dovranno allora i malfaccenti laici ad ogni requisizione venire à tal'effetto con buona custodia presentati al foro ecclesiastico, ed essere poscia dopo la terminazione di ciaschedun'atto di nuovo sempre ricondotti nelle carceri del giudice secolare.

§. 17. Se però li carcerati fossero assai distanti dalla curia ecclesiastica, ovvero nel conducimento à quella volta si potesse temere, o della lor fuga, o secondo le circostanze, d'un geloso concorso di popolo, o di altri inconvenienti, in tal'evento dovranno essi venire esaminati, e costituiti da commissarj ecclesiastici nella curia secolare, assegnando si quivi à tal fine un luogo convenevole alli medesimi, senza che possano essere frastrornati da veruno in tale loro funzione, e rispettiva occupazione.

§. 18. Qualor poi seguita la decisione dello spirituale pregiudiziale Articolo, e consegnata questa cogli appartenenti suoi ricapiti al giudice secolare, ne risultasse reo d'un qualche delitto il suddito laico, allora dovrà il giudice secolare per rapporto al pubblico sodisfaccimento proseguire ordinatamente da se solo contro il medesimo il processo criminale, determinare la pena à misura delle leggi penali di questi Nostri stati, e farla eseguire.

Foro ecclesiastico regulariter delinquentes laici non subfunt;

Præterquam eo in casu, dum decisione alicujus quæstionis præjudicialis merè spiritualis opus est.

Quo casu reus ad iudicium ecclesiasticum sistendus,

Ac pro re nata in curiis laicis per commissarios ecclesiasticos examinandus est.

Decisa quæstione spirituali processus criminalis à iudice laico privative peragendus est.



Idem fiat, si qualitas
criminis jam definita, &
notoria est.

§. 19. Se poi all'incontro non si trattasse d'una questione pregiudiziale da decidersi prima dalla curia ecclesiastica, mà si fosse già manifestata la vera sua qualità, e definizione; per essemplio: se le imprese, ed i principj di religione d'un suddito laico fossero d'una sì fatta proprietà, che portassero in seno una eresia di già dichiarata, e notoria; in tale stato di cose non è necessaria la cooperazione delle curie ecclesiastiche, mà incomberà al giudice secolare d'intraprendere, e di formare incontante il processo criminale contro 'l delinquente in ogni notoria criminosa azione.

Hinc patet, quòd forum
ecclesiasticum principa-
liter concernat personas
ecclesiasticas.

§. 20. La onde il foro ecclesiastico tiene i suoi limiti, e si restringe principalmente alle persone ecclesiastiche soggette alla sua giurisdizione: essendo però le curie spirituali obbligate anche rispetto à malfaccenti ecclesiastici di attenersi à questa universale criminal costituzione, ed in caso, che il delitto, secondo la dimensione delle Nostre leggi, tirasse dietro à se una pena ò di sangue, ò di morte, di degradare, e consegnare simil sorta di malfaccenti al braccio secolare per il condegno loro punimento. Dove all'incontro que' malfaccenti secolari travestiti, e nascosti sotto un abito religioso dovranno essere incontante consegnati al giudice secolare da processarsi criminalmente.

Ulteriores regulæ circa
jurisdictionis effectus,
& exercitium.

§. 21. Acciocchè però le curie del criminale non eccedano à sconvenienza nell'effercitazione del loro diritto, e giurisdizione criminale, mà possano in ogni emergenza procedere legittimamente, fà d'uopo prescrivere normalmente: come abbiano à regularsi col perseguimento, afferramento, e carceramento de' malfaccenti non che coll'inoltraggio, e consegnamento di essi ad altri giudici? come non meno se, ed in che modo sia lecito di appoggiare ad altre persone il conducimento giudiziale delle cause criminali? e quanto altresì ancor vi fosse d'aggiunto; dovendosi per conseguenza osservare in proposito le seguenti regole, e determinazioni.

Criminosorum persecu-
tio, & apprehensio re-
gulariter iudicibus cri-
minaliibus competit;

§. 22. Il perseguire, catturare, ed imprigionare un diffamato malfaccente appartiene propriamente, e regolarmente soltanto ai giudici del criminale, ed à quel magistrato, che nel luogo, dove trovasi il delinquente, amministra il mero impero, ed al quale successivamente per punimento del reo s'aspetta l'ulteriore inquisizione inclusivamente, od esclusivamente alla sentenza.

Hisque prompta ubique
assistentia præbenda est.

§. 23. A tal fine, e per più sicuro arrestamento di perigliose persone, dovrà da tutti gli abitanti del paese, e da quelli che sono in officio, non che in genere da ognuno di qual si sia stato, ò condizione essere prestato il più possibile ajuto, assistenza, e promuovimento, onde attrarre sotto le forze i malfaccenti, e ciò per non incorrere in caso di mancanza un sensibile gastigo.

Notorii tamen delinquen-
tes à quocunque pre-
hendi possunt.

§. 24. Quando però il delinquente venisse sorpreso in un misfatto manifesto, e come si suol dire attrappato colla mano sul fatto, vale à dire in flagrante da un magistrato, che non avesse il criminale, od anche da una privata persona, chiunque essa sia, ouveramente afferrato nell'atto di fuggire, dovrà egli in ogni modo essere fermato, ed indi senza indugio, ed alla più lunga entro 3. giorni, quando ciò sia fattabile, inoltrato, ò consegnato, al tangente giudizio criminale con tutti gli indizj, che vi fossero.

Cujusmodi prehensio &
remissio à magistratibus,
& communitatibus haud-
quaquam negligenda.

§. 25. Tutta volta non risede in puro arbitrio de' magistrati, e de' comuni il fermare, ò lasciar correre notorj malfaccenti, mà incombe anzi alli medesimi sotto stretta obbligazione, e per non addossarsi in difetto una grave discolpa, di arrestare in considerazione del bene commune, ed à seconda delle emanate ordinazioni in materia di polizia, e sicurezza que' malfaccenti notorj, ò per altro ad essi cogniti nel caso, che il pretore non potesse fare subitamente in forza del suo ufficio le opportune, e convenevoli disposizioni, e che altramente scappasse l'occasione di poterli arrestare: essendo pure il loro dovere, qualor iscopriffero delle bande intiere di masnadiieri, e di gentaglia scelerata, e pernicioso allo stato, di fermarla à forza congiunta, chiamando anche in soccorso la soldatesca che si ritrovasse in codeste vicinanze, e successivamente di farne la sicura consegna ai rispettivi giudici del criminale, ò à chi per altro si convenisse.

Extra casum apprehen-
sionis nemo jure gladii
destitutus actum crimi-
nalem suscipere aufit.

§. 26. Mà se mai accadeffe, che qualche magistrato, ò persona destituta del diritto criminale non inoltrasse al competente giudice l'arrestato malfaccente, nè gli avanzasse il dovuto avviso, perche venisse à levarlo, mà da se si accingesse ille-
cita-

citamente ad una qualche investigazione, e criminale procedura, un tale procedimento dovrà essere riconosciuto per illegittimo, e nullo, ed anche riscontrata dalla superiorità simil sorta d'illeciti intraprendimenti col suo condegno gastigo.

§. 27. Quantunque poi, come si è detto di sopra, compete a' giudici, e pretori del criminale di passare in forza del loro ufficio, ed entro il loro distretto alla carcerazione de' malfaccenti, non dovrà tutta volta alcuno di essi intrudersi prepotentemente nè in fuolo, e fondo alieno principalmente in un castello, monastero, villa privilegiata, nè in case de' sudditi, o di altri posti in aliena giurisdizione, quand'anche un tal sito giacesse nel suo distretto del criminale, nè levare di là il delinquente, che talor ivi dimorasse, senza il previo avviso, e consentimento del padrone del fondo, o del luogo privilegiato, mà farà obligato di esporre al medesimo il fatto coi suoi indizj, e sopra di ciò di ricercare la consegna del reo; dappresso però non si richiede, che vi si aggiungano insieme tutte le raccolte pruove, notizie, ed indizj, mà basterà una succinta, e breve notificazione del fatto: dovendo già ogni giudice del criminale legittimarsi, e rendere ragione della legalità del suo procedimento.

§. 28. Il padrone del fondo, che in tal maniera fu interpellato alla consegna, non può indi farsi lecito d'inquirire ulteriormente nè in quanto al delitto stesso, nè circa la sufficienza degl' indizj, mà la scambievole sua obligazione si è di consegnare, o sia di rilasciare tosto, o alla più lunga entro 3. giorni il diffamato all' ordinario giudice del criminale sopra la di lui insinuazione e richiesta; dovendo anzi seguire senza veruna difficoltà la consegna non solo della persona, mà quando questo non fosse ivi possessionata, nè domiciliata di permanenza, eziandio di quanto si ritrovasse avere presso di se; e rispetto ad un possessionato, od ivi domiciliato, di tutto ciò che potesse servire di pruova del misfatto, od appartenere al corpo del delitto. Se poi all'incontro da canto del padrone del fondo non venisse soddisfatto entro il predetto termine a tal dovuta consegna, in tal caso farà lecito alla curia criminale di afficurarfi del delinquente, vale à dire di prender, e catturarlo, ovunque egli fosse, anche sotto le gronde del tetto, ed à seconda dello stato delle cose di farlo prigioniero colla robba, e beni.

§. 29. Accadendo in seguito, che il magistrato, o sia il padrone del fondo occultasse il malfaccente, o in altra maniera attraversasse la di lui carcerazione, dovrà il pretore notificare subitamente tal opposizione, e resistenza al Tribunal superiore pel dovuto risentimento, ed ivi chiederne il commensurato ripiego. Ogni qual volta però il padrone del fondo credesse d' avere de' dubbj ragionevoli contro l'arrestamento del suo suddito, od altresì de' rilevanti motivi per sottrarsi dalla consegna, o sia estradizione ricercatagli, potrà senza ritardo rappresentarli parimente al Tribunal superiore; essendo egli tuttavolta obligato entro il tempo determinato di sopra (quando intanto non capitasse altro ordine dalla rispettiva superiorità) di rimettere, ed accordare al giudice del criminale il ricercato suddito, od abitante colla riserva delle supposte sue ragioni. Ora inforgendo in una, o l'altra guisa trà un padrone del fondo, ed il giudice del criminale un qualche disparere, e questionamento per rapporto alla rimessa, e rispettiva consegna, dovrà ogni volta seguire prima di tutto la provvisionale interlocutoria sentenza del Tribunal superiore sopra le misure da prendersi con un tal malfaccente, e questa essere osservata senza contraddizione: dove in seguito solamente starà in libertà di tutte, e due le parti di trattare l'inforta differenza in via ordinaria di giustizia.

§. 30. Se poi frattanto un giudice, od anche talun' altro ardiffe d' assistere, o di occasionare il reo alla fuga; ouveramente si volesse con affrettata sentenza, od imposizione di castigo, o in altri simili modi sottrarre lo stesso dall' inquisizione da intrincherarsi contro d' esso lui da canto del giudice del criminale, in tal evento dovrà esserne fatta la rimostranza al Tribunal superiore, e di là seguire l' commensurato gastigo secondo la qualità della colpa.

§. 31. Egli è senz' altro, come si è detto, cosa certa, e determinata, che un giudice del criminale non possa di sua propria autorità arrestare regolarmente un delinquente, senza pria passare le requisitoriali al padrone del fondo. Siccome però la fuga de' malfaccenti deve essere prevenuta con ogni sollecitudine, così potrà un giudice

Quando judex criminalis remissionem delinquentis à domino fundi petere debeat?

Et quemadmodum ea peragenda sit?

Quid si ratione capturæ, vel petitiæ remissionis lis orta sit?

Et casu delinquens interim in custodia tenendus, nec stante lite perperam quid molendum est.

In quibus casibus judex criminalis irrequisitò fundi dominò delinquentem apprehendere valeat?

ce del criminale , anche senza la previa requisizione del padrone del fondo passare benissimo , e subitamente in certe circostanze all' afferramento del delinquente , se anche si trovasse sotto al tetto , e levatolo di là , condurlo seco prigionie ; dovendosi però in seguito darne spedito avviso al giudice suo competente coll' aggiunta delle causali ; dove anche è da notarsi , che un tal procedimento non possa , nè debba in altre emergenze essere di pregiudizio al padrone del fondo , e ciò ne' seguenti casi :

Primo : Quando un malfacciente venisse attrappato subito di ratto sul vero pubblico fatto ;

Secondo : Ouveramente sorpreso à ciel scoperto , vale à dire : in pubblica strada , ò per campagna ;

Terzo : Ouver' anche il padrone del suolo non avesse in quei luoghi alcun giudice , ò prefetto , nè assicurasse altrove il delinquente , per conseguenza potesse questi facilmente scappare , ed in genere

Quarto : Quando pericoloso fosse l' indugio , e la tema della fuga del reo non ammettesse perdita di tempo alcuno.

Jurisdictio criminalis ordinaria regulariter suo territorio circumscripta est ;

§. 32. La giurisdizione di cadaun foro criminale si restringe al suo territorio , oltre li cui limiti non può un giudice esercitare il suo criminale diritto ; venendo però con ciò semplicemente , ed unicamente permesso , ed anzi strettamente ingiunto ai giudici del criminale , che per sicurezza e ben pubblico possano , e debbano essere da essi loro perseguitate anche oltre i confini del loro criminale distretto , in fondo , e suolo alieno , perfino pure nelle case aliene , ed ivi tenute in stretta custodia , non solo le brigate di cingari , ladri , e rubbatori , ed altre bandite , o di bando sospette persone , mà eziandio ogni malfacciente , che subitamente venisse inseguito dopo il commesso malfaccimento ; dove poscia tantosto seguita la cattura d' un simile malfacciente , dovrà un tale procedimento venire subito notificato al magistrato , ò sia al padrone del suolo da canto dell' inseguito giudice criminale , e dal medesimo padrone del suolo essere con tutta sicurezza custodito , ed indi rimesso al competente suo criminale giudizio.

At verò in subsidium justitiæ cum extraneis judiciis per litteras mutui compassus communicare licitum , immò necessarium est.

§. 33. Siccome poi anche nel conducimento de' processi criminali più volte accade , che per rintracciare la verità , dove trattasi ò di convincere , ò di giustificare i prigionieri , faccia di mestieri di riportare altronde le positive informazioni , e testimonianze ; così per evitare ogni raggiro , e per promuovere più speditamente in forza di congiunto scambievolmente giuridico sussidio il ministero di giustizia in affari criminali ; vien con ciò attribuita à giudici del criminale la podestà , e medesimamente commesso ad essi per obbligo , di tenere in proposito con altre curie criminali , magistrati , e rispettivi fori competenti si terrieri , che esteri la necessaria corrispondenza , e di riportare in seguito per via più breve , sempre però mediante le lettere requisitoriali , e remissoriali da spacciarsi formalmente sotto la consueta giudicial ferma , la bisognevole notizia , non che à vicenda di comunicare ad altri giudici con tutta compiacenza quelle notizie , che desiderassero . Dovendosi tuttavia in questo particolare ben' annotare .

Primo : Che non seguendo talor sopra una tal vicinale requisizione singolarmente da canto de' giudici di queste provincie riscontro alcuno , ò non venendo secondata la ricerca , debbano i giudici del criminale portare tantosto i loro gravami al Tribunal superiore pel dovuto ripiego , ed ulteriore necessario provvedimento da riportarsi tanto sopra questa tardanza , che sopra qualunque altro ostacolo , da cui venisse incagliata l' inquisizione ; principalmente però .

Secondo : Lor cura farà circa le requisitoriali , che in emergenze criminali ricevevano da estere preture , casochè il delitto concernesse lo stato pubblico , ò cadesse sotto i diritti Nostri , ò dello stato , e generalmente quando la estera richiesta sembrasse d' essere importante , pericolosa , e per altro di qualche sebben menomo pregiudizio , ò considerazione , di volgersi tosto coll' acchiusa d' una si fatta requisitoriale al Tribunal superiore , e attendere di là gli ordini opportuni per successiva sua direzione , e contegno .

Judex criminalis reos in sua jurisdictione prehen- sos non tenetur remittere ;

§. 34. I giudici del criminale non sono regolarmente obbligati di rimettere ad un altro giudizio que' malfaccienti , che avessero legittimamente ridotti nelle forze entro la lor giurisdizione ; eccettocchè , come fu detto di sopra , il gius di prevenzione , ò

la circostanza di competenza d'un altro foro esente non richiedesse l'opposto. Generalmente però per cause rilevanti può la consegna, o translazione d'un malfacciente da farsi da un in l'altro luogo di giustizia venire ogni volta ordinata à buon pensamento del Tribunal superiore, il quale pure à misura delle circostanze, qualor per colpa d'un giudice criminale venisse dat'ansa ad un tale trasporto, non deve trascurare nel medesimo tempo la giusta dimensione, e riflessione in quanto al congruo rifacciamento delle spese occorse nella cibaria, inoltraggio, e di altre spettanti alla giustizia.

§. 35. Tanto meno ancora sono tenuti i giudici del criminale di lasciarsi caricare di delinquenti d'aliene giurisdizioni, quandochè ciò non seguisse di loro buona voglia, ed ogni volta colla prefaputa del Tribunal superiore, od immediatamente per ordine superiore; dovendo però in tal caso quel giudice, che ne riceve il sopraccarico, essere à determinazione del Tribunal superiore tenuto indenne per rapporto alle spese giudiziali, che da lui si debbono fare. Dove si è pur d'avvertire, che se anche ad un giudice del criminale venisse addossato illegittimamente un qualche malfacciente, non lo debba egli rispedire di propria autorità, mà riferirne il successo al Tribunal superiore, e attenderne di là il decreto.

§. 36. Le cause, da cui deriva legittimamente la competenza del foro in faccende criminali, si sono adotte di sopra; sicchè altri pretesti: come *primo*: che il delinquente, e il danneggiato si siano di loro propria volontà intesi di volere agitare avanti à un certo giudice la causa criminale; ovvero *secondo*: che l'accusatore, per venire anche à lui imputato un delitto da canto dell'accusato, abbia da giustificarsi in forza d'una controdinunzia avanti appunto à questo giudice del criminale; ouveramente *terzo*: perchè il delinquente, sebben sottoposto ad un altro foro, si sia sogettato espressamente alla cognizione d'un certo giudice criminale per altro incompetente all'investigamento, e punimento del suo delitto, ed altri simili sono privi affatto di fondamento, e per conseguenza non ardirà verun giudice sotto tale illegittimo pretesto di sfendere la sua giurisdizione.

§. 37. Li possessori di podesterie del criminale, e di giustizia, i quali tengono la ragione propria ereditaria di mero impero per motivo delle loro terre, qual diritto signorile annesso alle medesime, puonno, quando non vogliano essercitarla da se, commettere in vece loro l'essercitamento della medesima ad altre persone capaci, nella forma, e maniera però, come verrà ordinato à suo luogo intorno alla radunanza del giudizio criminale. All'incontro que' giudici del criminale, e quelle persone per altro fornite di tal diritto, le quali amministrano il gius criminale, ed agitano gli affari à questo appartenenti solamente per ufficio da Noi ingiuntoli, o altresì per commissione personale del padrone d'una pretura, non hanno in modo alcuno l'autorità di trasferire di proprio moto in altri le personali loro criminali incombenze, mà sono obligate in caso di loro proprio impedimento di prontamente notificarlo al Direttore del Tribunal di giustizia, dal quale dipendono, o dal signore della podesteria, da cui furono à ciò ordinate, acciò di là vengano fatte altre providenze per la spedizione della causa criminale.

§. 38. Laddove già pendesse la causa criminale istessa, dovranno pure gli appartati punti civili, che in quella coincidevano (come farebbe la restituzione della roba altrui, la riparazione del danno, e delle spese, o sia il privato sodisfaccimento) per la connessione delle cose venire congiuntamente appianati, e discussi, con isfuggire però ogni prolissità, e qualor rispetto a' questi punti civili si rendesse necessaria l'esecuzione, non dovrà questa essere intrapresa dal medesimo giudice del criminale, mà bensì rimessa al giudice del civile col mezzo d'una requisitoriale: stando nientedimeno in piena balia del danneggiato d'incaminare, e proporre avanti al competente civico foro que' punti, o siano Azioni civili, senza la cui decisione possa commodamente venire giudicato nella causa criminale.

§. 39. Essendosi all'opposto per simili punti civili intentata la causa per via di civile azione avanti al giudice civico pria d'essersi essa manifestata criminale, potrà pur ivi venire proseguita, finchè nel processo civile si fossero fatte innanzi delle prove, od indizj bastevoli per procedere criminalmente; dove poscia una causa tale dovrà tosto assieme cogli atti venire rimessa al giudice del criminale, e di là esserne attesa

Nec delinquentes alienae jurisdictioni obnoxios recipere.

Per compromissum, re-conventionem, aut pro-rogationem jurisdictionis criminalis non acquiritur.

An judex criminalis exercitium juris gladii alii mandare possit?

An, & quatenus jurisdictionis criminalis ad quaestiones civiles se porrigat?

Quid: si causa in iudicium civile deducta ex post criminalis appareat?

la sentenza, non che dietro à questa regolata in tutto l'effecuzione rispetto al punto civile, in quanto questo dipendesse dalla discussione primaria della causa criminale.

Quid: si in processum civilem quaestiones criminales incidant?

§. 40. Qualor poi anche in civile giudizio venisse mossa incidentalmente una questione criminale, potrà il giudice del civile abbracciare nella sua sentenza anche tal' incidente articolo, in quanto lo richiedesse la decisione del merito della causa principale civile; dovendo egli però tuttavia in proposito non procedere ex officio, e per modo d'inquisizione, mà lasciare, che la parte stessa, la quale vi si rapporta, ne promuova la pruova in ordine di civile procedimento, e successivamente osservare, secondo lo stato delle cose, quanto fu ordinato nel prossimo antecedente §. 39.

Regulariter causa criminalis prius decidenda, nisi causa civilis praesentialis sit.

§. 41. Del resto, sebbene in regola, dove in un' affare contenzioso certano à vicenda, o sia concorrono insieme delle questioni e criminali, e civili, debbono pria sempre venire diffaminate le penali, ed intanto sospese le civili; tuttavolta patisce anche questo la sua eccezione nel caso, che la questione civile fosse pregiudiziale, e di si fatta natura, che dalla preliminare discussione di questa dipendesse assolutamente la susseguente cognizione della criminale.

ARTICULUS 20.

de numero, & qualitate personarum, iudicium criminale constituentium, & quemadmodum protocollum instrui oporteat?

ARTICOLO VIGESIMO

Come debbano essere costituiti, e qualificati i criminali giudizi tanto nell'investigamento, che nel pronunziamento delle condannaggioni, ed in che maniera debba essere condotta, o sia instrutto il protocollo?

S o m m a r i o.

- §. 1. Il processo criminale consiste nell'inquisizione, e nella condannaggione.
- §. 2. Essendo soprattutto d'importanza, che l'inquisizione venga validamente condotta.
- §. 3. Di che numero di persone debba essere fornito il giudizio inquisitorio?
- §. 4. E di che attitudine, e qualità esser debbano tanto in genere le persone, che si assumono in affari criminali, quanto in specie.
- §. 5. Quegli, che deve intraprendere, e condurre l'inquisizione.
- §. 6. Non che gli assessori, che si adoperano all'investigazione; e così pure in fine.
- §. 7. Il cancelliere, o sia scrivano del criminale, cioè quegli che forma specialmente il protocollo?
- §. 8. Di quante persone debba essere formato il giudizio sentenziante?
- §. 9. E di che abilità debbano essere fornite le medesime? coll'aggiunta: che per lo meno il referente criminale debba essere un giuriconsulto.
- §. 10. Dovendo in mancanza di questo essere consultato il Tribunal superiore circa l'ordinato della sentenza.
- §. 11. Dove non si trovano piantati di continuo i criminali giudizi, deve l'ordinata formazione di questi venire nelle occorrenze regolata, e disposta secondo lo statuto, o sia costituzione municipale; e così pure.
- §. 12. Potranno in quei luoghi, dove tanto sin qui fu praticato, essere inoltrati l'istrutti atti criminali alla città capitale di quella provincia à fine di riportarne la decisione.
- §. 13. Ammaestramento circa il metodo di condurre il protocollo.
- §. 14. Ogni atto criminale è da terminarsi separatamente, e da sottoscriversi dalle affinte persone di giustizia.
- §. 15. Nondimeno però li costituiti articolati, che di seguito durano più lungo tempo.
- §. 16. E così anche le deposizioni di più testimoni, che in una sessione giudiziale furono esaminati di seguito, possono essere conscrutte in un contesto, e comprese sotto una spedizione.
- §. 17. Gli atti giudiziali, ch'entrano d'altronde, sono d'annetterli puramente al processo criminale.
- §. 18. Ed in tal forma d'acchiudersi gli atti tutti pezzo per pezzo alla relazione talor da darsi al giudice superiore.
- §. 19. Come sia da formarsi il protocollo circa l'intrinfeca sua disposizione, assieme colla registrazione di tutte l'emergenze.
- §. 20. In che modo, e forma siano da notarsi le deposizioni, e risposte di parola per parola, non già nella terza, mà nella prima persona, come appunto le proferisce l'inquisito, o il testimone, e così anche da numerarsi di seguito distintamente li costituiti, o siano interrogatori, e le risposte?
- §. 21. Dovendosi quivi ulteriormente avvertire, in che consistano le obbligazioni del cancelliere, o sia scrivano? e cosa.
- §. 22. Incomba al giudice di fare nel conducimento del protocollo?
- §. 23. Colla finale aggiunta: qualmente in quei luoghi, dove sonovi de' pubblici, e generali inquisitori del maleficio, siano questi obbligati di tenere un espresso libro manuale per le cause criminali.

§. 1. Il processo criminale contiene due operazioni principali, cioè investigamento, o sia l'inquisizione, e la condannaggione. L'inquisizione è il fodo terreno, detto bancone, sopra l'quale si posa, è fonda la giudicatura, e da questa dipende la sorte finale dell' incolpato. Si l'una, che l'altra di queste due operazioni è in seguito di grandissima importanza; poichè si tratta in proposito e del corpo, e della vita d'uonimi, e per tal motivo appunto fa di mestieri inevitabilmente, che si l'inquisitorio, che il condannatorio giudizio venga formato di persone capaci, e mature all'impresa.

Processus criminalis constat inquisitione, & causae criminalis decisione.

§. 2. Primieramente però deve aver à cuore, e badare providamente, che l'inquisizione, sopra cui il tutto poggia, venga con rettitudine, buon'auvisamento, e legale fermezza intrapresa secondo lo prescritto in questa Nostra giudiziale ordinazione; perche per altro venendo questa istituita dolosamente, imperfettamente, od illegalmente, verrebbero indotti li giudicatori à sentenziare à torto, oppur dovrebbe in evento di necessaria emenda de' difetti, e mancamenti, che vi si scoprissero, venire inconvenientemente, ed in detrimento del carcerato ritardata la causa criminale.

Præprimis inquisitio tanquam basis, & fundamentum judicationis ritè peragenda est.

§. 3. Costituendosi il giudizio investigatorio, o sia d'inquisizione, conviene badar bene al numero, ed alla capacità delle persone necessarie à tal'oggetto. Toccante il primo punto: cioè di quante persone debba essere formato l'inquisitorio giudizio? ordiniamo,

Judicium inquirens ex quot personis constitui debeat?

Primo: Che in città, e borghi, dove trovansi giudicj criminali ordinatamente composti, debba essere intrapresa cadauna inquisizione dal giudice unitamente à due assessori, ed al cancelliere, o sia notaro, o scrivano dell'ufficio; potendo venire condotta per mezzo di due soli commissari unicamente nel caso, che in un giudizio criminale concorressero più cause criminali ad un tratto. Come pure

Secondo: Che alla campagna, vale à dire nel distretto del paese, dove il criminale è annesso alla podesteria, debba il vicario generale della giurisdizione, o sia l'amministratore, il podestà, o il governatore (comunque poi si chiami quegli, che dirige li inquisizione) condurre questa con due saputi uomini da nominarsi da canto del giudice del criminale, quai assessori, e con un cancelliere, o scrivano dell'ufficio, ogni qual volta non volesse il podestà stesso fare anche le veci del cancelliere, con formarne il protocollo alla presenza delli due assessori. Ciò che tutto

Terzo: è da intendersi in maniera, che tal legale formazione, e disposizione d'inquisitorio giudizio debba seguire subito dal principio dell'inquisizione, ed in ugual forma continuare in tutti li susseguenti atti inquisitorj, come pure che le persone deputatevi non possano durante l'inquisizione venire cangiate senza motivo, e causa rilevante.

§. 4. Ciò che riguarda il secondo punto circa la capacità delle persone, che si assumono all'inquisizione: cioè come tanto chi conduce l'inquisizione, quanto gli assessori, ed il cancelliere, o lo scrivano dell'ufficio debbano essere legalmente qualificati? qui vien prescritto per norma, che in operazioni criminali non debbano venire generalmente impiegate altre persone fuorchè oneste, sapute, e timorate di Dio, e le migliori che si possano ritrovare in ciaschedun luogo; dove all'opposto quelle persone, le quali o coll'accusato, o coll'accusatore, o dinunziante vengono ad essere secondo il computo delle Nostre leggi imparentate in sesto grado di consanguinità, o in quarto di cognazione, o per avanti avessero contro l'accusato nudrito dell'odio, ed inimicizia, ouvero per danno, che ne patissero, o per altro ne prendessero parte, od avessero già fatta, o fare ancor dovessero testimonianza in tal affare criminale, non dovranno in simili casi lasciarsi adoprare in operazioni criminali, mà esimersi per tal volta da tale incombenza.

Et qua habilitate non modo generaliter omnes, qui in tractandis criminalibus adhibentur,

§. 5. Per quanto poi tocca in particolare i giudici dell'inquisizione, o quelle persone, le quali nelle città, e ne' borghi, o dove il criminale è annesso alla podesteria, hanno da intraprendere, e da dirigere l'inquisizione, quivi dovrà essere la mira principale, di scegliere sempre à tal'effetto uomini tali, i quali siano ben versati in questa criminale costituzione, e per conseguenza in istato di essercitare legalmente un tale officio. Quindi

Sed & specialiter is, qui inquisitionem peragit,

Per primo: Si raccomanda con tutta seriosità, e zelo specialmente à quei magistrati, ò signori dotati del diritto di mero impero, li quali assumono stessi, ed istituiscono à proprio beneplacito i loro vicarj, capitani, ò governatori, di volere e dovere esattamente attenersi alle poc' anzi mentovate regole direttive, mentre in difetto verrebbero ad essi possessori del criminale, qualor istituessero à tal' esercizio persone inesperte, attribuiti gli errori dei loro ministri, ed anche inflitto per questi il condegno gastigo. E siccome

Per secondo: Nelle città, e borghi, dove trovasi formato il giudizio criminale, devono que' membri del consiglio, che vengono deputati in affari penali, prestare per altro anche sempre il giuramento, secondo le osservanze di cadaun luogo, allorchè vengono accettati in consiglio; così pure dovranno li vicarj, ò luogotenenti signorili nell'atto di prendere le redini del loro governo deporre anche il giuramento in quanto alle incombenze criminali secondo la forma consueta del paese.

§. 6. Non permettendo poi l'importanza dell'affare, che si fidi ad un solo uomo la totale inquisizione, e con questa corpo, e vita, onore, e robba degli uomini, quindi fa di mestiere inoltre, che (à riserva del caso toccato di sopra al §. 3. vers. Primo &c. dove si può supplire anche con due commissarj) vengano generalmente affunti alle inquisizioni in compagnia del giudice inquirente due idonei soggetti quai assessori, li quali abbiano d'assistere personalmente à tutti gli atti dell'inquisizione. Dacchè però questi assessori, quando vengano adoperati soltanto all'inquisizione, e non anche all'atto della giudicatura, debbon'essere considerati per semplici testimonj; così appunto non è d'uopo, che siano informati di questa penale costituzione, e giurati precisamente à tal'effetto, mà basterà, che sieno uomini di conosciuta onestà, ed intendenza, sì buoni che possono avervi in ciaschedun luogo; incumbendo puramente ad essi di osservare à misura del lor potere con ogni attenzione tutto ciò, che passa nel conducimento dell'inquisizione, e di badare che in questa, singolarmente quando vien letta innanzi all'inquisito la sua deposizione, ed alli testimonj la prestata loro testimonianza, il tutto proceda à dovere senza sospetto; del che subito da principio, quando vengono affunti, devono espressamente venire avvertiti.

§. 7. Dovrà pure finalmente il cancelliere, ò lo scrivano del criminale, cioè quegli che tiene particolarmente il protocollo, possedere à tal fine la necessaria bastevole Destrezza, ed essere giurato in quanto al suo ufficio, dove tanto fin qui si fosse praticato; siccome ciò devesi osservare in quei luoghi, ove secondo la costituzione, ò sia statuto del paese sono da istituirsi per le cause criminali, degli scrivani di podestarie, del criminale, ò de' bandi espressamente giurati.

§. 8. Acciochè poi anche si sappia: quante persone occorran per formazione del giudizio sentenziante, e di che capacità debban'essere fornite, vien ordinato con ciò per legge, che in quanto al primo punto, ogni giudizio criminale, douendo passare al pronunziamento d'una sentenza interlocutoria, ò definitiva, debba essere composto di quel numero di persone prescritto dalla vigente consuetudine di ciaschedun paese, in niun luogo però mai di meno di sette giudicatori.

§. 9. Toccante poscia il secondo punto, e la rispettiva loro capacità, dovrà sempre il giudice, e così anche gli assessori del sentenziante giudizio essere tutti persone sapute, ben versate in questo criminale statuto, e giurate secondo l'osservanza del paese, principalmente però quegli, che riferisce il processo criminale, converrà, sia sempre ò un leggista accettato nel paese, ò per altro un perito legale, dovendo tuttavia di questo posteriore venire pria diffaminata particolarmente la sua capacità da parte del Tribunal superiore, essergli dato il giuramento, ed autorizzato mediante una credenziale del medesimo Tribunal superiore all'esercitamento del criminale.

§. 10. Con vien quindi nelle città, dove il giudizio criminale trovasi impiantato, che questo, in quanto al riferire gli affari criminali, venga providamente fornito ò d'un giudice civico passato sotto l'essamina, ed approvazione del Tribunal superiore, ò d'un sindaco, ò d'un giureconsulto, ouero d'un giudice publico del criminale, ò sia d'un inquisitore generale, dove di questi vene fossero: dovendo le curie criminali, in mancanza di simili soggetti, quand'anche avessero per altro il diritto di sentenziare, astenersene per quella volta, e consultarne il Tribunal superiore, consequen-

ut & illi, qui inquisitioni tanquam assessores interveniunt,

An tandem actuarius, seu Tabellio præditi esse debeant?

Quot personæ ad ferendam sententiam requirantur?

Et quæ judicantium debeat esse qualitas? ubi statuitur; ut saltem referens juris peritus sit;

In cujus defectu decisio causæ criminalis ad judicem superiorem devolvenda est.

temente trasmettere al medesimo per concepimento della giudiziale sentenza il conchiufo criminale processo, con addurne la causa impeditiva; il che pure dovrà essere onninamente osservato da canto de' giudizi criminali di qualunque signoria.

§. 11. Dove però in un distretto criminale, o pretoriale secondo l'antica osservanza non vi fosse di continuo piantato un giudizio criminale, mà si accostumasse di figgerlo solamente alla decisione d'un emergente caso penale, dovrà ivi quel magistrato, o signore nella scelta, ed affunzione da farsi a tal' oggetto d' idonei giudicatori, attenersi alle costituzioni, o sieno statuti di quella provincia.

§. 12. Come pure in que' luoghi, dove sin qui fu praticato, sarà permesso anche per l' auvenire, di potere, terminata pria nel luogo del giudizio l' inquisizione, formare la sentenza sopra il conchiufo criminale processo nella città capitale di quella provincia sotto 'l presidio del signore della podesteria, o sia giurisdizione, od alla presenza del suo Vicario, coll' affunzione di 6. giureconsulti particolarmente autorizzati dal Tribunal superiore al conoscimento di cause criminali: dovendosi però sempre intimare al carcerato la pronunziata sentenza nel luogo del giudizio criminale, ed ivi pure eseguirlo secondo la situazione delle cose.

§. 13. Affinche poi in seguito i giudici, e pretori del criminale acquistino pure una chiara idea circa 'l metodo da tenersi nel conducimento del protocollo, vogliamo quindi avere stabilite a tal' effetto le misure legali, che sieguono qui dappresso. Cioè

§. 14. Dovrà in ogni causa criminale essere tenuto un protocollo, registrato in questo ogni atto giudiziale, che succede, con tutte le sue circostanze scritto politamente, e leggibilmente, indi sottoscritto cadauno di sessione in sessione dal giudice, dagli Assessori, ed anche dal cancelliere, o Scrivano del criminale in quelle cause, nelle quali venisse assunto, ed in tal forma compito spartatamente ciaschedun' atto coll' aggiunta particolare della ferma, o sia suggello dell' officio. Ora siccome queste regole direttive risguardano in genere qualunque giudiziale procedimento, sia che si tratti d'un sommario costituito, d'una visita di case, o di altro, d'un viso reperto di morti, o feriti, d'una ispezione di danno, o sia di altro investigamento, e scoprimento del fatto, e corpo del delitto, e di tant' altri simili giudiziali auviamenti, così a misura di queste, e nella medesima forma si dovrà pure passare

§. 15. Agli articolati costituiti sotto l' iscrizione del primo, secondo, e forse di ulteriori amichevoli esami, per quanti ne occorressero secondo la situazione degli affari al rintracciamento del fatto, e delle sue circostanze: potendo però non dime-no gli articolati esami, quand' anche durassero di seguito più giornate, e settimane, venire congiuntamente, o sia in un corso profeguiti, conscritti assieme, indi abbracciati, e compresi sotto una giudiziale spedizione, colla precisa annotazione tuttavia ogni volta d'aggiungersi avanti quell' articolo, dove l' esame si fosse continuato in un' altro tempo (à di tanti del mese N. ed anno N. fu profeguito ulteriormente il costituito.)

§. 16. Quanto si è mentovato della congiunta conscrizione degli esami, o sieno costituiti, può anche seguire colle deposizioni de' testimonj, specialmente, quando venissero esaminati in un tempo, o sia sessione medesima.

§. 17. Le rimanenti procedure, ed atti criminali, che' entrassero d'altronde, come sariano le requisitoriali, le remissoriali, o sieno le lettere di risposta, e le deposizioni acchiusevi, li mandati, e decreti giudiziali, le relazioni, e simili, sono d'annetterli meramente al processo criminale nella forma, come si trovano, vale à dire in originale.

§. 18. Accadendo poi di doverli inoltrare il processo criminale al giudice superiore, dovranno gli atti così condizionati essere compilati pezzo per pezzo in quella ferie, ed ordine, come crebbero successivamente, coll' aggiunta dei numeri correnti in cifra, ed accoppiati originalmente alla relazione d' accompagnamento da spacciarsi a quella volta.

§. 19. Toccante l' ulteriore istruzione, come sia da formarsi il protocollo in quanto alla sua intrinseca disposizione, o sia compartimento? quivi e da notarsi, che tutto ciò, che occorre in ciaschedun atto giudiziale, e così non solo il fatto, mà ben' anche

lis in locis, in quibus non sunt perpetuo formata judicia, pro decernendis causis criminalibus, assessores secundum statuta provinciae convocandi sunt.

Immo & processus criminalis, sicubi id prius ita receptum est, in metropoli ejus provinciae ad collegium jurisconsultorum transmitti, ibique judicari potest.

Regulae directivae: qua methodo protocollum tractari oporteat?

Quilibet actus criminalis seorsim absolvendus, & à personis judicio adhibitis subsignandus est.

Permissum nihilominus, ut examina reorum articulata, saepius reassumpta,

Uti & depositiones plurimum testimonium in eadem sessione examinatorum uno contextu conscribantur, ac una fideliter judicialiter roborentur.

Acta, quae forinsecus adveniunt, hac formalitate non indigent, sed processui criminali in originalibus adjungenda, Et si qua relatio pro informando giudice superiori porrigenda est, eidem actitata omnia, & singula secundum seriem temporis accludenda sunt.

Qua ratione protocollum circa dispositionem suam intrinsecam formari, & instrui debeat?

che la sua qualità, le sue circostanze, il tempo, ed il luogo, di più non solamente le deposizioni de' carcerati, e de' testimonj, mà eziandio la loro vacillazione, ed incostanza, li cangiamenti di colore, ed affetti d'animo, la singolarità di circostanze osservabile nei loro gesti esteriori, non che tutti gl'indizj, ed amminicoli, che tanto contro, che à favore de' carcerati si rappresentano, ed in genere tutto ciò, che accade in ogni giudiziale procedimento, secondo la differenza delle circostanze, sia poi per convincere, ò per giustificare il retento, debba venire ogni volta esattamente, e rettamente registrato à suo luogo, vale à dire: sotto quell'articolo, dove sopravviene una simile notevole incidenza, colla chiara notazione à cadaun'atto spartatamente intrapresi, del giorno, anno, ed ora, e delli nomi del giudice, e degli assessori assuntisi, senza mescolarvi dappresso cosa alcuna, che non quadri alla causa, e senza cassare, aggiugnere, ò mutare nel conchiuso protocollo niuna cosa senza prefaputa del giudicio, come pure senza poterli accordare alle parti, ò à chi si sia alcun'estratto del protocollo senza l'espressa giudiziale permissione.

Responsa reorum, & depositiones testium verbotenus eò modò, quo proferuntur, calamò excipienda, & articulatum numeranda sunt.

§. 20. Qui cade inoltre da osservarsi, che tanto nel costituire gl'inquisiti, quanto nell'esaminare li testimonj debbano li proposti articoli, ò sieno interrogatorj essere scritti à destra del dimezzato foglio, ed à dirimpetto le risposte date dall'inquisito, ò testimonj di parola in parola, come escono dalla bocca, vale à dire: colle parole medesime; che proferisce l'inquisito, od il testimonio, per conseguenza non nella terza, mà nella prima persona, ed anche marcati con numeri in cifra corsivamente sì gl'interrogatorj, che le risposioni: stantecchè le parole trasportate nella terza persona non prestano tanto assicuramento, nè tanto pure da essi si può ricavare, quanto dalli precisi propri accenti.

Adjectis ulterioribus observandis, ad quæ actarius ratione sui muneris obstringitur;

§. 21. Le incombenze, e le obbligazioni dei cancellieri, ò siano scrivani del criminale, ai quali vien commesso il conducimento del protocollo, sono le medesime, tanto se siano giurati, che non giurati. Siccome quindi il loro giuramento hà per oggetto sostanziale, che abbiano, e debbano esercitare le parti dell'offizio loro affidato, giusta la miglior scienza, e coscienza, e senza il menomo dolo, con iscrivere diligentemente, e fedelmente ciò, che viene agitato nel criminale giudicio, con serbare dappresso il segreto degli affari del loro impiego, e così senza nulla manifestare di quanto occorre in giudicio, nè lasciarsi frastornare dall'osservazione dei loro doveri, sia per considerazione della persona, ò per via di prematuro compassionamento, di doni, d'amicizia, d'inimicizia, ò sia per altre caggioni; così deve anche à quelle persone, le quali in alcuni luoghi secondo l'osservanza di quel paese vengono adoperate à condurre il protocollo senza giuramento, essere ingiunta colla maggiore efficacia la stessissima furriferita obbligazione nell'atto della loro istallazione, ed ordinato dappresso à tutti gli attuarj, cancellieri, e scrivani dell'offizio in genere, e senza distinzione, di dover essere in quanto al loro impiego soggetti al giudice, ò suo vicario, cioè à quegli, che conduce il processo criminale, prestandogli la dovuta ubbidienza, e chiedendogli l'appianamento di que' dubbj, che occorrer potessero circa le occupazioni del loro ufficio con adempire, ed osseguire in seguito gli ordini, e disposizioni dello stesso.

Et quæ sint partes iudicis circa protocolli directionem?

§. 22. All'incontro incombe pure al giudice, ed à chi sotto il di lui indirizzo dirigesse la causa criminale, d'invigilare in forza del suo ufficio con ogni attenzione, ed esattezza agli andamenti di chi conduce il protocollo, somministrandogli le necessarie distinte informazioni, ed istruzioni per suo contegno, e direzione à norma di questo giudiziale regolamento, e riscorrendo eziandio esattamente il protocollo dopo la terminazione di ciaschedun'atto giudiziale, onde scoprire, se in ogni sua parte sia pienamente uniforme à quanto precesse, con essere per fine sollecito, che quello venga politamente, e leggibilmente scritto, ed anche sottoscritto da tutti quelli, che ci furono presenti in qualità di persone giudiziali.

Tandem subiungitur pro instructione iudicum banalium, seu inquisitorum generalium, quatenus semper regestum, seu librum manulem pro-

§. 23. Del rimanente siccome si è comandato di sopra all'art. 18. §. 13. che li giudici del criminale debbano provedersi di appartati libri giudiziali, e registrare in questi il succinto contenuto di tutt' i penali avvenimenti, e procedure à fine di potere in ogni tempo desumerne la qualità delle cause criminalmente agitate, e secondo quella nota, ò sia sommario rinvenire più speditamente gli atti giudiziali; così vogliamo

Noi nella medesima forma aver con ciò anche ingiunto in genere ai giudici del maleficio, e de' bandi, ò sieno inquisitori generali, dove di questi vene fossero di costituiti, che per buona assicuranza del pubblico loro ufficio debbano tenere un regolare registro, ò sia manuale de' criminali, ed in questo succintamente annotare sopra cadauna criminale emergenza da essi loro definitasi, il nome, e cognome del reo, il suo reato, i suoi compagni, ò sieno complici, l'anno, in cui, ed il giudizio criminale, dove la causa fu pertrattata, come non meno la sentenza, e quanto talor di particolare fosse passato dappresso in detta causa; accioche in caso di necessità siano à portata di dare subitamente le bisognevoli notizie, ed informazioni sopra tutti li casi penali caduti sotto la loro inquisizione.

consignandis causis criminalibus à se discussis tenere debeant.

ARTICOLO VIGESIMO PRIMO

De' malfaccimenti eccettuati, rispetto ai quali i giudici subalterni del criminale non puonno liberamente procedere alla giudicatura.

ARTICULUS 21.
de
causis criminalibus exceptis, altiorique decisioni reservatis.

S o m m a r i o.

- §. 1. Questo articolo riguarda quei giudici del criminale assoluti, ai quali è compartito pienamente il diritto di mero impero con tutt' i legali suoi effetti;
- §. 2. Eccettuati però sempre quei casi criminali, che à tenore della legge sono riservati à più alta cognizione.
- §. 3. Questi riservati, ed eccettuati casi vengono quivi nomatamente determinati.
- §. 4. La prima specie di questi comprende quelli, ne' quali non è permesso ai giudici del criminale nè d' inquirire, e molto meno di giudicare.
- §. 5. E la seconda quelli, ove ai detti giudici e l' uno, e l' altro si aspetta, cioè e l' inquirire, ed il sentenziare, colla richiesta però sempre della conferma del Tribunal superiore in quanto alle sentenze.
- §. 6. Agli eccettuati sono eziandio d' annoverarsi quei casi criminali, che per essere secondo la qualità loro immediatamente spettanti alla cognizione d' un Tribunal superiore, si commettono à giudici del criminale à solo oggetto di formarne l' inquisizione.
- §. 7. Fuori di tali eccettuati casi non hanno i giudici assoluti del criminale obbligazione alcuna di presentare le loro sentenze ai Tribunal superiori prima dell' esecuzione, quando loro stessi di buona voglia cioè fare non vogliano.

§. 1. **I**n considerazione di quanto già si è ordinato di sopra all' Articolo 18. §. 3. 4. & 5. vien quivi primamente da notarsi, che questo Articolo non concerna quei giudici del criminale, che hanno limitata giurisdizione criminale, e che à misura del concessogli diritto altresì sono obbligati d' inoltrare ogni volta tutt' i conchiusi loro criminali processi ò senza sentenza, ò quando siano autorizzati anche di sentenziare, coll' aggiunta delle formate loro sentenze prima dell' esecuzione di queste à più alta cognizione del Tribunal superiore, mà risguardi solo quei giudici assoluti, che hanno illimitato mero impero con tutt' i legali suoi effetti.

§. 2. Or' à questi posteriori assoluti giudici, e pretori appartiene bensì comunemente l' autorità di giudicare, e sentenziare nelle cause criminali immediatamente da per se, ed anche d' eseguire le loro sentenze; questo diritto generale però patisce la legale eccezione per rapporto a' quei casi criminali, che di conoscere ò a Noi stessa, od ai Tribunali Nostri superiori abbiamo riservati, e che in seguito ò in questa Nostra criminale costituzione, od in altra Nostra futura legge vengono, ò verranno espressamente eccettuati. Come appunto anche nel libero Nostro arbitrio generalmente risiede, di costituire in una, ò l' altra sebben non eccettuata criminale emergenza una espressa commessione, ò giudizio delegato, e col mezzo di questo di farne intraprendere l' inquisizione in quel modo, e maniera, che di volta in volta ci parrà più propria, e più opportuna.

Iste articulus eos iudices criminales respicit, quibus jus gladii plene competit;

Siquidem & plenum jus gladii eam semper involvit conditionem: nisi casus per legem exceptus, altiorique decisioni reservatus sit.

Casus hi criminales re-
servati, & excepti spe-
cificè determinantur.

Et sunt vel primi gene-
ris, in quibus iudicibus
subalternis nec inquisi-
tio, minus verò causæ
criminalis decisio com-
petit: videlicet
Crimen læsæ majestatis,
& quæ cum eo coinci-
dunt.

Coitiones facinoroso-
rum, collegia illicita, &
generatim omnia, quæ
universo statui periculo-
sa sunt.
Emigrationes turmatim
fecutæ.

Vel secundi generis, in
quibus iudex inferior in-
quirat, & iudicat, sed
sententia ante publica-
tionem iudici superiori
pro confirmatione sub-
mittenda est; nempe

Blasphemia.

Hæresis.

Facta omnia, quæ ma-
giam, fortilegia, & su-
perstitiones redolent.

Crimen falsæ monetæ.

Plagium, & fraudulosæ
subditorum abductiones.

§. 5. Affinchè però rispetto ai casi eccettuati vi sia una positiva regola, e norma, vogliamo con ciò avere fissata per legge una doppia specie di essi. *La prima* contiene quei delitti, per i quali non è lecito ai giudici subalterni d'inquirire, e meno di sentenziare; e *la seconda* riguarda quelle criminali emergenze, sopra le quali appartiene bensì all' medesimi il diritto tanto d'inquirire, che di sentenziare, mà devon' essere però sempre confermate dal Tribunal superiore tali loro proferite sentenze.

§. 4. Toccante la prima specie, quivi vogliamo Noi averci riservato il dettamento del gastigo nelli seguenti criminali avvenimenti, come perniciosissimi à tutto lo stato: cioè

Primo: Nel crimen lese, ò sia delitto di lesa Nostra Maestà, ed in ciò che immediatamente in questo coincide, come farebbe la ribellione, ed una pubblica sedizione, la congiura, il tradimento dello stato, la violazione della pace pubblica, e simili.

Secondo: Nelle cause riguardanti una conspirazione di gente facinorosa, ò illeciti pericolosi conventicoli, e rispettive segrete ragunanze. ed in genere dove potesse pericolare il sovrano, ò lo stato, ò parte di questo.

Terzo: Come non meno nel caso d'una emigrazione, e rispettiva andata altrove, ò d'una fuggita dallo stato, per effempio, quando una parte de' comuni, ouvero più persone assieme si prendono l'ardire di sloggiare, e di partirsene dallo stato à schiera. Il dovere in seguito di tutti, e di ciascheduno de' giudici, e pretori del criminale, comunquemente anche affoluti farà in simili malfaccimenti cotanto interessanti l'intero stato, di subitamente (doppo premissa la cattura de' delinquenti, e doppo un sommario costituito) e senza proseguire l'inquisizione, di darne tosto il rapporto al Tribunal superiore coll'aggiunta degl'indizj, e del processo informativo intratanto formatone. Dovrà poscia il Tribunal superiore senza perdita di tempo recare un tal' avvenimento a Nostra notizia per ispaccio di quelle ordinazioni, che talor fossimo per ritrovare necessarie, non che dovrà costruire di seguito in tali ponderosi casi senz'aspettar altro, l'intero criminale processo per mezzo de' suoi commissarj à tal fine da deputarsi, con porgerne però à Noi succellivamente la sentenza assieme cogli atti tutti, ed il suo parere, e su di ciò attendere la sovrana Nostra risoluzione pria di passarne all'effeguimento. Potendo tuttavia i Tribunali superiori per quanto concerne l'inquisizione, commettere ad altri in caso di una, o l'altra particolare circostanza la formazione di tali processi da intraprendersi nel luogo del commesso delitto, ò della seguitane incarcerazione, purchè quelli à tal'effetto da delegarsi siano criminalisti veramente idonei, e capaci, de' quali si possa fidarsi.

§. 5. La seconda specie de' malfaccimenti eccettuati consiste in questo, che i giudici del criminale sono bensì colla presente Nostra costituzione autorizzati e d'inquirire, e di sentenziare in cause di certi delitti, e di alcune singolari circostanze, mà devono però (à sola riserva di quei emergenti casi da decidersi su'n due piedi sommarissimamente, come già si ritocheranno à suo luogo) trasmettere per ulterior cognizione al Tribunal superiore tanto le interlocutorie, che definitive loro sentenze con tutti gli atti pria della intimazione, ed effecuzione di esse. Ora questi casi eccettuati, i quali effigono la conferma del Tribunal superiore, sono li seguenti:

Primo: La bestemmia.

Secondo: L'eresia, dovendosi poi quivi badare alla costituzione di cadaun paese.

Terzo: Tutto ciò, che accade di dinunziate negromanzie, stregonerie, scavazioni di Tesori, di aserti offessi, ò sieno indemoniati, e d'ogni sorta di superstiziose imprese.

Quarto: Il falso monetaggio, come anche lo spaccio, ò volgarmente detto lo spendimento, e così pure la tofatura, e diminuzione, ouvero anche il trasportamento di buone, ed introducimento di bandite monete saputamente seguito;

Quinto: Il rubbamento, ò sia ratto d'uomini, e se taluno intraprendesse effettivamente di condurre in stati esteri de' sudditi, e Terrazzani territoriali contro, ò di loro volontà, ò di farpelli, vale à dire, arrollar soldati per estere potenze.

Sesto:

Sefto: Quando vanno vagando per il paese delle bande di malandrini, di rubbatori di strade, ed incendiarij, e tutte assieme, od una parte di esse venisse ad essere afferrata.

Si latrones, aut incendiarii catervatim graffantur.

Settimo: I delitti da se stessi più gravi di veneficio, d'assassinamento, od apostato omicidio, e d'impudicizia contro la natura.

Crimen veneficii, assassinii, sodomix.

Ottavo: Il combattimento à due, ò sia in duello.

Monomachia, seu duellum.

Nono: Allorche l'interlocutorio è sortito per la tortura da intraprenderfi; ed anche

Interlocutum, quo tortura decernitur.

Decimo: Dove la pena del delitto feço porta un bando dal paese; e finalmente pure

Relegatio generalis.

Undecimo: Quando i voti de' giudici fossero talmente dispartiti, che mancasse la sola voce decisiva per stabilire la sentenza; come non meno in quel caso, che del commesso delitto non vi fosse nè confessione, nè testimonj, l'indiziato però criminalmente venisse per indizj infallibili, e chiari, come il sole riconosciuto per reo, ed à spinta di tal'immancabile qualificata certezza condannato secondo le regole modificative contenute qui d'appresso sotto l'articolo 34. nella pena ordinaria prescritta dalla legge; ouvero quando egli per la sola confessione, e deposizione di due ò più complici, che hanno confermata la loro deposizione di correità con la morte, dovesse venire reputato per convinto; e generalmente in tutti quei dati casi, che non solo ai giudici rassembrano dubbiosi, mà ch'eziandio in se stessi non sono chiari.

Si vota sint paria, vel si ex certitudine morali fiat condemnatio, & generaliter in causis dubiis.

§. 6. Toccante poi quei delitti (mercè cui vien contravenuto alle politiche Nostre ordinazioni, ò defraudati li Nostri regali, e rendite dello stato, e sopra i quali, à tenore di altre Nostre normali determinazioni, d'inquirire, e di giudicare unicamente, ed immediatamente si aspetta per sovranò Nostro mandamento ai Nostri dicasteri di polizia, ed ad altri Nostri Tribunali superiori propriamente à tante oggetto destinati) vi s'intende già da per se, che i giudici subalterni del criminale sorprendendo simile schiata di delinquenti, ò venendo ad essi commesso dalla superiorità l'intraprendimento d'una tale inquisizione, abbiano tantosto, terminata questa, ad inoltrare colla loro relazione tutti gli atti inquisizionali al competente tribunale superiore, ed attendere di là gli ulteriori ordini per successivo loro regolamento in quanto al gastigo da darfi al contraffacente.

Sub casibus exceptis comprehenduntur & illa delicta, quorum cognitio ex præscripto legum immediatè ad dicasteria superiora pertinet, inquisitio autem jure tantum vicario à iudicibus inferioribus peragitur.

§. 7. In tutti gli altri casi puonno gli assoluti giudici, e pretori del criminale giudicare, ed eseguire le loro sentenze senza precisa obligazione (quando non vogliano di spontanea volontà per alleggerimento della loro coscienza) di presentarle per la loro conferma al Tribunale superiore; pure vengono essi con ciò seriosamente ammoniti di dovere quivi procedere con sicurezza, e cautela, e di fare maturamente consultare il tutto in modo, e maniera, come difesamente leggesi disposto, ed ordinato in questo statuto.

Extra hos casus iudices subalterni liberè iudicant, nisi sponte sua decisionem causæ iudici superiori submiserint.



ARTICULUS 22.
de
iudice superiori in causis
criminalibus.

ARTICOLO VIGESIMO SECONDO

Del giudice superiore delle cause criminali.

S o m m a r i o.

- §. 1. Le cause criminali abbisognano secondo la gravità, ed importanza loro, d'una continua sopra intendenza; o sia direzione d'un giudice superiore.
- §. 2. Essendo questa ingiunta ai costituiti primarj Tribunali di giustizia di cadauna provincia à misura della costituzione di ciaschedun luogo.
- §. 3. Solamente questi giudici, e Tribunali superiori devono essere consultati dai subalterni in gravi, e dubbiose criminali emergenze.
- §. 4. Ad essi pure incombe d'indagare esattamente i difetti, e le illegalità scopertesi nei processi criminali, e di prontamente rimediarvi.
- §. 5. Puonno per causa rilevante chiamare ad ispezione gli atti dai giudici subalterni, ed à misura delle cose far ristaurare anche di nuovo il processo.
- §. 6. Dovendosi però singolarmente in più leggieri delitti aver à cuore la più possibile abbreviazione.
- §. 7. Tutti li gravami contro i giudici subalterni, come anche li ricorsi, che si prendono dopo la uscita sentenza, devono essere proposti avant' il giudice superiore.
- §. 8. Ed anche porrette allo stesso di trimestre in trimestre le tabelle degl'incarcerati.
- §. 9. Dovendo poi dal giudice superiore esserne inoltrata alla corte una tabella generale alla fine di cadaun'anno.
- §. 10. Esteri personaggi di alta nascita, se trascorrono in qualche delitto, son sottoposti al Tribunal superiore.
- §. 11. La podestà spettante a' giudici superiori si stende solamente sopra i giudici inferiori.
- §. 12. E non già sopra quei Tribunali immediati, che hanno il diritto di mero impero.
- §. 13. Essendo però anche questi posteriori obbligati all'osservanza di questa universale criminale costituzione.
- §. 14. Ed à riferire direttamente al sovrano Principe li loro dubbj, e simili occorrenze.

Causarum criminalium gravitas exactam iudicis alicujus superioris curam, & circumspicionem postulat, qui recte earum administrationi perpetim invigilet.

Hæc cura primario jusque provincie dictione judiciali antiquitus injuncta est, ac deinceps injuncta manet.

Ad iudicis superioris prerogativam pertinet, ut non nisi ab ipso in causis criminalibus arduis, & dubiis consultationes legales possint expeti. Eidem incumbit, ut in defectus, & illegalitates, si quæ in iudiciis subalternis emerferint, ex officio indaget, usque promptè remedeatur.

§. 1. **L**a gravità, ed importanza delle cause criminali, dove si tratta e della robba, e della vita dell' uomo, richiede in ciaschedun paese una vigilante soprintendenza, o sia superiore direzione, acciocchè da canto de' giudici inferiori non vengano accordate dilazioni inutili, o ben'anche talor commesse delle illegali ed ingiuste procedure, mà osservate in tutto esattamente le Nostre ordinazioni, consequentemente amministrato rettamente, e religiosamente il criminale loro ufficio, affinché col mezzo appunto d'una tale esatta, e fedele amministrazione possa la retta giustizia ottenere una celere sodisfazione, il reo la condegna sua pena, l'offeso la dovuta indennità, e l'innocente una giusta, e spedita difesa, o sia giustificazione.

§. 2. La cura, e soprintendenza degli affari criminali appartiene secondo la costituzione di ciaschedun luogo al primario Tribunale di giustizia costituito in ogni provincia degli stati Nostri ereditarj, come quegli, cui già era ingiunta per l'addietro. Quindi vogliamo appunto à questi primarj Dicasterj di giustizia di cadauna provincia in forza del presente statuto avere commessa nuovamente, ed inculcata colla maggiore energia una tale soprintendenza, e direzione superiore, qual parte essenziale del giuramento, e del dovere del loro ufficio. La giudiciale superiore podestà, che come fino ad ora, così anco per l'auvenire viene alli medesimi in nome Nostro, e per sovrano Nostro mandamento conferita, consiste principalmente ne' seguenti punti. Ed anzi sopra tutto

§. 3. Quando nell' animo de' giudici inferiori inorgesse in cause criminali una qualche difficoltà, e dubbiezza, od essi non osassero giudicare per essere la causa assai intricata, ed ardua, non potranno, nè dovranno chiederne la consultazione da altra parte, che dal Tribunal superiore di cadauna provincia.

§. 4. Accadendo un qualche fondato sospetto, che da canto d'un giudice subalterno non siano stati fermati li scoperti delinquenti, o che senza il dovuto castigo siano stati dimeffi, ovvero prolungato indebitamente il processo criminale ivi pendente, o in una, o l'altra guisa illegalmente proceduto, o pure fosse stato per altro à questa Nostra costituzione universale temerariamente contravenuto; in tali auvenimen-

ti conviene al giudice superiore, ed è in appresso il suo dovere, d'informarsi positivamente di simili illegali intraprendimenti, di ripiegare dovutamente ai difetti, e d'incontrare i colpevoli col preciso convenevole risentimento.

§. 5. Il Tribunal superiore è anche generalmente autorizzato, di chiamare à se gli atti dai giudici subalterni per emergenti giusti motivi tanto durante, che terminata l'inquisizione, ed anche dopo la seguita intimazione della sentenza, come non meno in caso di bisogno, di sospendere l'esecuzione, e rilevando un' illegale procedimento, ò di emendare il difettoso, ò à seconda dello stato delle cose di auvocare à se tutto il processo criminale, ouvero per mezzo de' suoi consiglieri, od altri giurisperiti appostatamente da delegarsi, di far' istruire di nuovo il processo nel luogo di quel foro criminale, od in un altro ben parso idoneo luogo di giustizia, ed in tal maniera di ridurre nuovamente il tutto nel dovuto legittimo suo camino, non che in appresso di punire ogni fiata quei tali à misura della loro colpa, sopra i quali cadesse il carico di simili illegali procedimenti.

§. 6. La nuova ristaurazione de' processi criminali milita però soltanto regolarmente in gravi misfatti, ove importa all'interesse pubblico, che gravi malfaccimenti vengano esattamente inquisiti, e caricati, per essemplio altrui, della dovuta pena; mentre trattandosi di delitti più leggieri, mentovati già di sopra all' Art. 11. §. 10. vers. terzo: &c. deve piuttosto essere diffinita la causa con una condanna arbitraria, affine il carcerato non abbia per i mancamenti altrui da soffrire più lungamente il malagio delle carceri, e così ad esserne doppiamente punito.

§. 7. Oltre à ciò tutti li gravami, che contro i giudici inferiori puonno accadere nelle cause criminali ò per ingiusti prolungamenti dell'inquisizione, ò per qual sia altra fondata caggione, devon' essere immediatamente porretti al Tribunal superiore, e dal medesimo levati; dovendo similmente tutti li ricorsi, che s'interpongono dalla publicata sentenza, essere colà presentati, ed introdotti. Come poi debbasi precisamente contenersi, nell'intraprendimento di simili ricorsi? ne seguirà già à suo luogo la distesa dichiarazione.

§. 8. Al giudice superiore incumb' eziandio di percorrere esattamente, e senza ritardo le tabelle degl'incarcerati, che devon' essergli spedite di trimestre in trimestre dai giudici subalterni del criminale, e quallor nell'istruzione, ò sia fabbricazione de' processi venisse scoperto un qualche mancamento, ritardo, od altresì una qualche illegale procedura, in tal caso dovrà egli passarne allo spedito ripiego, ed emendamento, non che procedere contro li colpevoli secondo lo stato delle cose, colle pene determinate nell' Art. 18. §. 17.

§. 9. Il giudice superiore deve in seguito alla fine di ciaschedun'anno secondo l'ugual metodo prescritto all'Artic. 18. formarne una tabella generale sopra tutte le criminali emergenze, stategli riferite dai giudici inferiori, rimarcare fedelmente in questa, come sia stato ripiegato alli svelatifi mancamenti? aggiungere in appresso quei criminosi successi, che frà l'anno furono trattati presso di se medesimo, ed inoltrare tal tabella alla Nostra corte per Nostro auvisamento.

§. 10. Si è già ordinato di sopra all'Artic. 19. §. 12. che i giudici del criminale, capitando nelle loro forze una persona, spettante ad un foro esente, ò sia privilegiato, debbano tantosto darne il rapporto al Tribunal superiore, e attendere di là gli ulteriori ordini per loro regola in quanto alla consegna da farsi. Se poi in tal evento si trattasse d'un malfacciente, il quale fosse una persona estera di alta nascita, ò condizione, e nella provincia, dove fu arrestato, non fosse ascritto nel numero, ò sia matricola de' baroni, e cavalieri, nè avesse altra personale prerogativa, in forza di cui egli appartenesse ad un'altro privilegiato foro esistente nella detta provincia, in tali emergenze vogliamo Noi per levare in proposito le difficoltà accadute in passato, avere con ciò ordinato, che rispetto ad una tal qualificata forestiera persona, trascorsa in un qualche delitto, debba essere ogni volta intrapresa da canto del Tribunal superiore tanto l'inquisizione, che 'l suo sentenziamento.

Quapropter ex iusto motivo acta criminalia in quavis iudicii parte à iudicibus inferioribus auvocare, ac pro re nata novam causæ instructionem decernere potest.

Ubi tamen ad id semper advertendum, ut præsertim in delictis levioribus omnes, quoad fieri potest, ambages evitentur.

Querelæ reorum, si quas per decursum inquisitionis contra iudices subalternos enasci contigerit, uti & omnes eorum recursus post latam sententiam interpositi apud iudicem superiorem introducendi;

Item tabellæ carceratorum trimestres ibidem porrigendæ,

Ab ipso autem iudice superiori in fine cuiuslibet anni tabella criminorum generalis concinnanda, & supremo iustitiæ tribunali exhibenda est.

Personæ altioris status alienigenæ, si reatu involvuntur, à iudice superiori inquirendæ, & iudicandæ sunt.

Supradicta iudicium superiorum potestas tantummodo in iudicia criminalia subalterna exerceri potest.

Nequaquam verò ad dicasteria immediata, jure gladii prædita se porrigit.

Verumtamen & hæc ad observationem hujus ordinationis criminalis tenentur;

Relationes verò suas, & si qua alia ad cognitionem iudicis altioris devolvi oporteat, directè ad principem perferant.

§. 11. La eminente, ò sia precipua autorità, e soprintendenza conferita, come si è detto, al Tribunal superiore di cadauna provincia ereditaria in affari criminali per sovrana Nostra plenipotenza, può essere solamente essercitata sopra i giudici subalterni del criminale, e non già in verun modo sopra quei Dicasterj superiori d'una provincia, i quali dipendono immediatamente da Noi sola qual Principeffa dello stato.

§. 12. Tali immediati aulici, ò provinciali Dicasterj, cui ò per conferiti privilegj, ò per legitima provinciale constitutione, ò per ispeciale sovrano mandamento si aspetta medesimamente il diritto di mero impero ò sopra le persone soggette alla loro giurisdictione, ò in quelle date cause criminali precisamente ad essi loro commesse, puonno à misura del loro diritto procedere istessi in tali penali avvenimenti, senza che gli ordinari giudici superiori delle provincie possano in ciò arrogarsi la podestà, di prevenirli, ò di altramente framischiarvisi in pregiudizio del loro diritto.

§. 13. Essendo però anche questi immediati tribunali muniti del diritto di mero impero, ugualmente tenuti, e obligati, come ne sono in genere gli altri giudici del criminale, alla forma di procedere prescritta in questo universale statuto, ed al preciso dettamento delle quivi determinate pene, à sola riserva dei giudici del militare, i quali devono procedere secondo le militari Nostre constitutioni.

§. 14. Siccome adunque tali immediati Tribunali di giustizia hanno à riconoscere solamente Noi per giudice loro superiore; così ne siegue appunto, ch'eglino siano obligati, ugualmente ai giudici superiori del criminale instituiti ne' Nostri stati ereditarj, di dirizzare immediatamente à Noi stessa le loro dimande, consultazioni, avvisti, e relazioni, gli ammessi ricorsi, e dimandamenti di grazia, e di raportarci altresì gli emergenti casi d'importanza, non che di attenderne la normale Nostra risoluzione.

ARTICULUS 23.
de
processus criminalis
speciebus.

ARTICOLO VIGESIMO TERZO

Delle specie del processo criminale.

S o m m a r i o.

- | | |
|---|---|
| §. 1. I delinquenti divengono palesi in varj modi. | §. 5. Quantunque anche in cause fiscali possa venire tal volta secondo la gravità delle circostanze aperta la strada ad un formale processo accusatorio. |
| §. 2. In due maniere però si procede criminalmente, cioè ò per mezzo di accusa, ò per via di giudiziale investigamento. | §. 6. Al processo inquisitorio appartengono certi singolari modi di procedere, come farebbe il processo edittale, il purgatorio, ed il così detto statario, ò sia sommario. |
| §. 3. Del processo accusatorio si tratterà nel seguente articolo. | |
| §. 4. Coll'accusa criminale non sono da confonderfi le azzioni del fisco; | |

Delinquentes diversis modis innotescunt iudici.

§. 1. **U**n delinquente vien scoperto giudizialmente in varj modi, cioè 1^{mo} dalla notorietà d'un delitto commesso pubblicamente. 2^{do} dalla dinunzia, e giudiziale indicazione fatta da qualcuno, del delitto commessosi; ouvero 3^o. dalla propria dinunziazione del reo medesimo; ò finalmente 4^{to} da sufficienti sospetti, contraffegni, e congetture, per lo che il giudice è obligato di porvi mano in forza del suo ufficio.

Modus autem criminaliter procedendi fit vel per accusationem, vel per inquisitionem.

§. 2. Principalmente però in due modi s'istituisce la consueta giudiziale procedura da proseguirsi contro i diffamati delinquenti col suo buon'ordine criminale, cioè ò per mezzo d'una formale accusa, ò mediante una giudiziale inquisizione, consequentemente ò per via di accusatorio, ò d'inquisitorio processo.

§. 3. Quando, ed in qual maniera siasi da procedere ordinatamente coll'accusa penale, o sia processo accusatorio? ne seguirà la legale sua determinazione nel suffeguente articolo.

De processu accusatorio agetur in subsequenti articulo;

§. 4. Non sono però da confondersi le azioni fiscali coll'accusa criminale: posciache queste vanno a ferire per lo più quei dati casi, ove trattasi di confiscazione d'una, o l'altra vietata cosa, o semplicemente d'una pena pecuniale, od altresì del dettamento d'un gastigo più leggiero, accostumandosi inappresso di pertrattare simili azioni ne' Nostri Tribunali di giustizia espressamente a tal oggetto ordinati, in pura forma d'un civile processo.

Sed cum eo actiones fiscales haud confundendae sunt.

§. 5. Dove però si deve auvertire, comeche appunto a questi Nostri Tribunali superiori di giustizia (ai quali Noi ne' casi penali offensivi delle ordinazioni politiche de' Nostri regali, e rendite dello stato abbiamo conferita particolarmente per sovrano Nostro mandamento l'autorità e di esaminare, e di giudicare) si aspetti ad un tratto il podere, e venga con ciò rimesso al loro saggio e buon discernimento, d'istituire talor' in emergenza di si fatte trasgressioni a misura delle circostanze una formale inquisizione, e d'intraprendere questa o in pieno consiglio, o per mezzo d'alcuni commissarij da ordinarli del loro grembo, ouvero di commetterla ad un giudice del criminale, che venisse ritrovato capace, facendosi riferire lo stato della causa, e se talvolt' anche la gravità delle circostanze lo richiedesse, di farla trattare per via di formale accusatorio processo, con ordinarne il giuridico, o sia legale suo condimento al Nostro procuratore camerale, od a chi per altro incombesse tale impresa in forza del suo ufficio.

Quantumvis etiam in casibus fiscalitatum pro gravitate circumstantiarum accusatio decerni queat.

§. 6. Fuori del caso d'una criminale accusa, vien sempre generalmente intrapreso contro i malfaccenti il processo inquisitorio secondo le qui abbasso prescritte precise regole. Siccome però talvolta secondo la diversità delle penali emergenze in conformità della legge deve essere alquanto differentemente condotta l'inquisizione, ed appunto da tale differenza ne nascono alcune singolari specie d'inquisizione, come sarebbe:

Processus inquisitorius singulares quasdam sub se species continet, de quibus suo loco seorsim tractabitur.

Primo: Nell'intraprendimento del processo edittale, ove contro assenti, e fuggitivi delinquenti si procede per via di proclamazione, e pubblica citazione. Ouvero


Ejusmodi species inquisitionis extraordinariae sunt processus edictalis,

Secondo: Nel processo purgatorio, dove il delinquente per sue addotte rilevanti escusazioni vien' abilitato a difendersi, ed a purgarsi in iscritto; ouveramente

Processus purgatorius,

Terzo: Nel processo statario, o sia somarissimo, ove rispetto a certi malfaccenti particolarmente pericolosi si procede a publico terrore incontante, e su due piedi, effeguendosi la pena senz'indugio, e perdono alcuno; così verrà pure di queste specie di processo inquisitorio separatamente trattato a suo luogo, e nominatamente della prima nell'articolo 48. della seconda nel 51mo., e della terza specie nel 49no.

Processus statarius, seu summarissimus.



ARTICULUS 24.

de
processu accusatorio.

ARTICOLO VIGESIMO QUARTO

Dell' accusa criminale.

S o m m a r i o.

- §. 1. Il processo accusatorio viene istituito 1^{mo} ò per ordine d'un Tribunale di giustizia à ciò autorizzato; ouvero 2^{do} contro certe persone in conformità dei privilegj del loro paese, e così sempre ex officio.
- §. 2. Dovendosi nel suo conducimento procedere à norma delli poc' anzi enunciati privilegj, ed in mancanza di questi, secondo il metodo di cadaun paese usitato nel conducimento delle cause civili.
- §. 3. Le arbitrarie private accuse in cose criminali vengono con ciò totalmente levate, e proibite;
- §. 4. Effendo per all'incontro ciaschedun in libertà, ed anche obligato in certi dati casi à dinunziare i malfaccimenti al giudice competente.
- §. 5. Del rimanente procedendosi anche per modo di accusazione, dovrà non di meno il giudice inquirere successivamente in forza del suo uffizio il delitto, e le sue circostanze.

Accusatio vel officio
competentis iudicis de-
cernitur, vel ex privi-
legio rei instituitur.

In hoc processu regulari-
ter modus procedendi,
qui in causis civilibus
usitatus, observandus
est, nisi tenor privilegij
aliam specialem normam
præscripserit.

Accusationes privatae
hac lege generaliter pro-
hibentur.

Libera tamen est culli-
bet, immo quandoque
ex stricta obligatione in-
cumbit criminoforum de-
latio, seu denunciatio.

§. 1. **L'** accusa criminale deriva da due impulsi. Primo: quando dal Tribunal competente vien commesso al Nostro procuratore camerale, od à qualcun' altro, che sia tenuto in forza del suo uffizio, di dirigere l' accusa criminale contro un malfacciente; ouvero secondo: quando in certi luoghi secondo i privilegj loro municipali devesi procedere per via di pubblica accusa contro certe persone relesi ree d'un qualche delitto.

§. 2. Come poi in questi casi di accusa debba essere istradata la criminale accusazione, condotto, e conchiuso il processo, e così di seguito legalmente profeguito? le predetti municipali privilegj ne somministreranno la precisa norma, dovendosi in mancanza di questi tenere il modo di procedere nelle cause civili usitato in ciaschedun luogo.

§. 3. Fuori delli due dal principio mentovati casi fù bensì libero fino ad ora à cadauno, in mancanza di espressa proibizione delle leggi, di accusare criminalmente un' altro avanti al giudice competente, e di eccitare contro lo stesso un formale processo accusatorio. Dacchè però si è scoperto per isperienza, che simili private accuse per lo più ricevono la lor' origine da un' animo proclive alla vendetta, all' ira, alla subitrezza, ò da un malizioso ammaestramento, e che con furbesche invenzioni sogliono venire tirate in lungo temerariamente con incommodo grande degli accusati; ò vice versa poi, sebben vere siano, di sovente però per segreta intelligenza, ad oggetto di favorire, e foccorrere il reo, viene celato lo stato verace delle cose, ò ben' anche sotto varj mendicati pretesti vengono affatto derelitte simili accuse, di modo che in genere da questa specie di accusa volontaria non può aspettarsi alcun' effetto profitevole, mà ben più tosto un disordine, e prolungamento; quindi vogliamo Noi questo arbitrario accusatorio processo per gli anzidetti, ed altri rilevanti ritegni, e rispettivi pregiudizj avere con ciò totalmente vietato.

§. 4. Per questo però non viene mica tagliata la strada allo scoprimento delle commesse facinorose, e nere azzioni: imperciocché ognuno, à di cui saputa, pervenisse un qualche seguito misfatto, hà la libertà, ed anzi secondo la qualità del fatto (come più diffusamente determina l' articolo 28. della dinunzia) è in obbligo assoluto, se non vuole caricarsi d' una grave discolpa, di subitamente rapportare alla giustizia, ò sia al rispettivo giudice competente il seguito malfaccimento con tutte quelle circostanze, che à lui fossero note, e di somministrare medesimamente allo stesso giudice tutti quei lumi, auvisi, e cognizioni, che possedesse. Dove poscia il giudice, presentandogli contro il denunciato delinquente indizj bastevoli, è obligato à seconda delle sue incombenze ò di procedere sollecitamente colla inquisizione, e col suo buon' ordine giudiziale da per se, ouvero à misura delle circostanze di passare à quei ulteriori necessarj provvedimenti, onde da canto di quel tribunale, à cui in forza della costituzione del paese appartiene il porvi mano, venga contro 'l malfacciente istradata il giudiciale accu-

accu-

accusatorio processo. E però in considerazione di tutto ciò non è cosa da non conoscersi, che gli emergenti criminali possano assai più speditamente, più solidamente, e più religiosamente essere pertrattati, e giustificati per mezzo d'un atto, o sia procedimento giudiziario, che per via di private arbitrarie accuse.

§. 5. Del resto deve si tenere per regola generale, che, siccome l'accusa giudiziale, in quanto questa può aver luogo nella maniera suddetta, non viene esclusa dal processo inquisitorio di già intrapreso, così del pari nè pure cessa l'ufficio del giudice per via dell'incamatosi accusatorio processo, essendo nondimeno lo stesso assolutamente tenuto per compita informazione, e ragguaglio del fatto colle sue circostanze, di supplire, e aggiugnere in forza del suo ufficio, quanto talor nel processo accusatorio venisse ritrovato manchevole, o per convincere del suo fallo l'accusato, o per la di lui giustificazione, e discolpa.

Subjungitur regula, quòd inquisitio cum accusatio-
ne simultaneè possit pro-
cedere.

ARTICOLO VIGESIMO QUINTO

Del processo d'investigazione, o sia d'inquisizione.

ARTICULUS 25.
de
processu inquisitorio.

S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa sia il processo d'inquisizione?
 §. 2. Della necessità, e del fine di questo?
 §. 3. L'inquisizione s'intraprende o generalissimamente, e per modo di precauzione a fine di rintracciare, e catturare la prava gentaglia, che si trattiene in un qualche distretto, o sia territorio;
 §. 4. Ouvero sopra un delitto effettivamente seguito in figura d'una generale investigazione, o preliminarmente informazione, cioè quando peranche non si ha una positiva certezza nè del denunciato delitto, nè del delinquente.
 §. 5. Nel qual caso incombe al giudice di rintracciare sopra tutto per sua informazione quelle date persone, che siano consapevoli e del fatto, e del malfacciente.
 §. 6. Consapevoli persone o sono da costituirsi in persona, od eventualmente per mezzo di lettere di requisizione;
 §. 7. Dovendosi però a tal'effetto formare alle medesime addattati, ed acconci interrogatori.
 §. 8. Se mai nelle loro deposizioni si riportassero ad altri, i quali potessero avere notizia del fatto, e del malfacciente, esaminare anche questi posteriori.
 §. 9. Per lo più però questi testimonj, che servono per semplice preliminare informazione, non devono subito essere giuramente esaminati.
 §. 10. Scoprendosi quindi da un tal processo informativo la verità del fatto colle sue circostanze, allora è da rilevarsi senza indugio, e legittimamente il corpo del delitto.
 §. 11. Poscia si dà di piglio alla speciale inquisizione; cioè tosto che si sono presentati bastevoli indizj contro una, certa persona, qual rea probabile.
 §. 12. De' quali bastevoli indizj tanto generali, che specialmente proprj di ciaschedun delitto si tratterà a suo luogo.
 §. 13. Dovendosi generalmente sempre avvertire, e badar bene, pria d'istituire la speciale inquisizione, allo stato, dignità, e credito del diffamato.
 §. 14. Trattandosi poi di gentaglia, o sia di ordinarie persone, non fa d'uopo una cotanto esatta diffamina per poter passare alla speciale inquisizione.
 §. 15. Vice versa però persone per altro onorate, e di buona condotta non sono specialmente da inquirirsi pria d'esser formalmente rilevato il corpo del delitto e senza legittimi indizj.

§. 1. **L**a via oggi giorno usitatissima per iscoprire i malfaccienti si è l'inquisizione, o sia la criminale investigazione, la quale non è altro, se non se una informazione ordita, ed ordinata del giudizio criminale per venire in sicura cognizione d'un delitto commessosi, od anche del pericolo di malfaccimenti, che si temono, e de' malfaccienti stessi.

§. 2. Ogni giudizio criminale è obbligato in forza del suo ufficio d'intraprendere questo investigamento sopra indizj rilevanti, che gli si fossero presentati, quantunque per altro non si facesse avanti accusatore, o denunziante alcuno, accioche per tal mezzo le persone dabbene vengano mantenute in sicurezza, le prave all'incontro in timore del rintracciamento, e della pena, e purgato anche il paese di gente perniziosa.

Processus inquisitorius
quid sit?

Finis inquisitionis est, ut
provincia ab hominibus
noxiiis purgentur.

Inquisitio est vel generalissima, quæ fit præcautionis causa, dum facinorosi in territorio circumvagantes, vel latitantes investigantur.

§. 3. Ora questa inquisizione deve essere intrapresa secondo la qualità della causa, ò generalissimamente, ò generalmente, ò specialmente. La generalissima, cioè la universale investigazione, che intraprendesi per precauzione, deve seguire allorchè si dilata un crido accreditato, che nel distretto del giudizio criminale, ò in codeste vicinanze si trattengano, ò girino intorno à frotta, ò separatamente de' rubatori di strade, de' zingari, e simil schiatta di pericolosa gentaglia, da cui sia da temersi del danno, e delle disgrazie, ed in genere di quelle dannevoli persone, che à tenore delle leggi municipali non sono da tollerarsi. Quali disposizioni poi debbano essere fatte in simili casi senza indugio da parte delle preture, con renderne consapevoli, e chiamare in ajuto le circonvicine giurisdizioni, e con fare colla propria loro corte, ò per commune la ronda per i luoghi, e nascondigli sospetti, mediante anche in evento l'assistenza d'una soldatesca inquartierata in vicinanza, non che consegnare i malfaccenti, che venissero attrappati, alle prossime preture, ed alla rispettiva loro inquisizione? in questo particolare si dovrà regolarli dietro gli emanati, e promulgati generali editti in materia di polizia, e ficurezza, ed osservare li medesimi esatissimamente.

Vel est generalis, seu processus informativus, dum vel de ipso delicto, quod ad judicem delatum est, vel de ejus auctore nondum constat. Quo in casu judex pro pleniori sua informatione præprimis personas debet exquirere, quæ de uno, alterove notitiam habeant.

§. 4. L'inquisizione generale, ò sia l'investigamento preparatorio, dicesi quella, che s'intraprende allorchè d'una prava azione, che dicesi seguita, ò non evvi ancor la piena certezza, ò se anche certo fosse il delitto commesso, non vi fosse però ancora nè indizio, nè fondato sospetto alcuno sopra certa persona.

§. 5. Per quindi arrivare bastevolmente à fondo, se il delitto si sia commesso, come vien denunziato? e chi ne sia il delinquente? dovrà il giudice del criminale premettere una generale inquisizione, cioè: dietro alla fama commune, od alla denunzia di questo, ò quel malfaccimento commesso inquirere fondatamente, e rilevare la positiva verità: se, e quali segni infallibili ne siano rimasti addietro, e n'esistano? come pure contro chi ne possa essere concepito un ben fondato sospetto? dovendo nel medesimo tempo il giudice inquirente essere sopra tutto sollecito nell'indagare quella, ò quelle persone, la quale, e le quali avessero una qualche cognizione del delitto, e sue circostanze, non che del malfacciente istesso.

Et ab his modò consuetò, vel personaliter eas citandò, vel si alienæ jurisdictioni subsunt, mediantibus litteris compassualibus necessariam depositionem depromat;

§. 6. Venendo in luce di tali persone informate, dovrà il giudice, se siano sue suddite, farle citare avanti à se; in caso diverso ricercare la loro comparigione per via di consuete requisitoriali, ovvero essendo esse distanti più di due leghe tedesche di strada, ò dispensate per ispeciale privilegio dal comparire avanti à un foro alieno, ò si trovassero affatto fuori del paese, riportare la formale loro deposizione per mezzo di lettere di compasso sopra gli interrogatorj d'annetterli alle medesime.

Interrogatoria autem, super quibus examinentur, aptè semper, & concludentes concinnanda sunt, quorum schema subjungitur.

§. 7. In caso di loro comparfa dovrà egli esaminarle soltanto senza giuramento sopra le cose rappresentate. Gl'interrogatorj da formarli à quelli, che s'appresentano, ò in quanto agli assenti, d'annetterli alle lettere di compasso, puonno essere concepiti presso à poco nella seguente forma:

Come si chiami? di qual religione, e di che età egli sia? se abbia una qualche notizia, ò sia cognizione del fatto? da che parte, ed in che maniera egli l'abbia ottenuta? come il fatto precisamente sia accaduto? chi mai à suo sapere, ed à suo credere, e per quali motivi ne possa essere il reo? se, e per via di che egli abbia del riguardo, ò dell'appartenenza al reo talor da esso lui nominato? se non gli siano note altre persone, le quali di questo fatto, ò del facitore abbiano più esatta cognizione? dove tali persone dimorino? come possasi ciò indagare dalle medesime? e cosa per altro ancora gli sia noto per necessaria saputa del giudicio?

Præterea notandum, ulteriores etiam testes, ad quos primi fors provocant, eodem modò examinandos, & testibus absoluto examine dimissis semper silentium imponendum esse.

§. 8. Dovendosi dappresso rimarcare, che se queste persone esaminate neila poc' anzi riferita forma si rapportassero ad altri, debba il giudice citare avanti à se anche questi indicati nuovi testimonj, ed esaminarli appunto, come quelli di prima, sopra tutte le circostanze, commettendogli però rigorosamente, terminato l'essame, di nulla manifestare à chi sia di quanto furono interrogati per iscanfo d'una pena arbitraria, e ben sensibile secondo la qualità delle cose, acciocchè il delinquente non ne possa acquistare un qualche prematuro sentore, ed indi darli alla fuga per soperchiamiento del condegno castigo.

§. 9. Non volendo tallor i testimonj deporre in giudizio con tutta chiarezza, od intieramente ciò, che fanno, dovranno essere primieramente ammoniti dalli ministri di giustizia à dovere in coscienza e per publico bene manifestare fedelmente la reale verità colla ragione del loro detto, e scienza sopra ciaschedun punto in particolare; ed in fine essere pure in questo sommario esame prima dell'attuale interrogazione, à buon parere del giudice affretti al previo giuramento, che suol deferirsi à testimonj, indi poi esaminati sopra li predetti interrogatorj, colla premonizione di nulla dover celare di quanto loro è noto, mà deporre la verità in forza del prestato loro giuramento, dovendo in seguito, terminato il loro esame, venire, come già si è detto di sopra, obbligati à serbare il silenzio, e la segretezza di quanto deposero.

§. 10. Ora venendo in luce col mezzo di tal generale inquisizione, ed esame de' testimonj la verità della prava azione, il luogo, ed il tempo, e le rimaste circostanze orme, si dovrà prima di tutto rilevare legalmente l'attualità del fatto colle sue circostanze, o sia il così detto corpo del delitto nella forma, e maniera, come più distesamente verrà determinato in proposito nell'articolo che siegue dappresso. Essendo però cosa da per se chiara, che constando tallor subito dal principio à sufficienza del delitto commessosi, non abbisogni più intorno à ciò di altra generale inquisizione, mà debbasi senz'altra deviazione, o raggiramento passare subitamente alla scoperta del corpo del delitto, vale à dire: allo scoprimento, ed alla oculare ispezione del misfatto con tutte le sue circostanze.

§. 11. Se poi successivamente col mezzo della predetta generale investigazione, o per altra via si manifestassero contro una qualche certa persona, qual rea probabile, de'fondati indizj, allora può il giudice del criminale con buona ragione, e giustizia passare alla speciale, o sia singolare inquisizione, e ben'anche alla cattura, e carceramento.

§. 12. Dacchè però, come si viene d'aver detto, vi si richiedono de' sufficienti indizj, per non tirare tallor all'inquisizione, e nelle carceri una onesta, ed innocente persona, e con ciò intaccare il suo onore; così abbiamo Noi individuati que' legittimi indizj, che sono rilevanti, e bastevoli per passare primo: all'inquisizione, secondo: alla carcerazione, e per terzo: alla tortura, con haver specificati nelli articoli 27. 29. e 38. quelli, che puonno trovar luogo generalmente per riguardo à tutti li delitti, e poi ulteriormente aggiunti ancora li speciali nella seconda parte al specifico articolo di ciaschedun delitto.

§. 13. Avanti però d'istituire la speciale, o sia singolare inquisizione, fa d'uopo sempre di bene osservare lo stato, dignità, estimazione, e credito dell'indicata persona.

§. 14. Mentre se il diffamato per caggione d'un delitto fosse un vagabondo, un otioso, od altramente una vile, e si fatta persona, che altresì non fosse di buona fama, o sia nome, in particolare un tale, che tallor una, o più volte già prima fosse stato di simili delitti incolpato, od à caggione di questi castigato, ed in una parola un' uomo tale, da cui si potesse ben dubitare, ed attendere un tal misfatto, allora non fa di mestieri, che si premetta un sì esatto, e infallibile scoprimento del corpo del delitto, e neppure abbisognano sì grandi, e prevj indizj per passare alla speciale inquisizione, mà purchè vi sia un ben fondato grido con alcuni verisimili indizj, si potrà benissimo senz'altra remora inquirire specialmente, ed anche imprigionare l'indiziato secondo le circostanze.

§. 15. Mà se l'indiziato fosse una persona per altro onorata, di buona condotta, nobile, o cittadina possessionata, o costituita in una qualche dignità, simili persone non dovranno essere specialmente inquisite, e molto meno imprigionate senza la previa più possibile scoperta del corpo del delitto, e senza sufficienti, e legittimi indizj. Nascendo però verso una o l'altra persona per altro onorata, un sospetto forte bensì, mà non bastevole per dar di piglio alla speciale inquisizione, dovrà nondimeno il giudice, fermata anche la generale investigazione, invigilare in segreto con ogni cura, ed attenzione sopra la condotta di simili alquanto sospette persone.

Ab his testibus ad informandum tantummodo iudicem promiscuè adhibitis, plerumque iuramentum non exigitur, pro re nata tamen & his præviè iuramentum de dicenda veritate injungi potest.

Quòd si am testes vestigia facti cum circumstantiis suppeditaverint, mox in corpus delicti legaliter inquirendum est.

Ac tandem inquisitio specialis subsequitur, ut primum quoque indicia sufficientia contra certam quamdam personam, quæ delicti authorem emerferint.

De quibus indiciis tam generalibus, quam specialibus infra tractabitur.

Priusquam tamen inquisitio specialis instituat, iudex semper bene consideret, cujus status, dignitatis, existimationis, & famæ sit persona indicata?

Si indicatus est persona vilis, vaga, & ejusmodi furfuris, ad inquisitionem specialem absque scrupulosa corporis delicti, & indiciorum perquisitione procedi potest.

Sin verò sit persona honorata, nobilis, vel civis, vel in aliqua dignitate constituta, inquisitio specialis haud decernenda est, nisi de corpore delicti ritè consistit, & legitimis indiciis gravata sit.

ARTICULUS 26.
de
corpore delicti.

ARTICOLO VIGESIMO SESTO

Del rintracciamento, se il fatto sia effettivamente seguito? ovvero del corpo del delitto.

S o m m a r i o.

- §. 1. Cosa s'intenda per il corpo del delitto?
 §. 2. Cosa sia di seguito il rilevamento del corpo del delitto? e della sua necessità.
 §. 3. Sopra la denuncia d'un reato deve il giudice del criminale inquirire primieramente nel corpo del delitto, o sia nella certezza del seguito misfatto;
 §. 4. Ouvero secondo le circostanze rilevarlo per mezzo altrui.
 §. 5. Dovendosi però fare osservazione alla differenza dei delitti; se siano permanenti, o transuenti? vale a dire, se fogliano lasciare dietro a se de' segni corporei, o no?
 §. 6. Ne' casi, che il misfatto lasciasse dopo di se de' segni visibili, dovrà il giudice subito intraprenderne il viso reperto.
 §. 7. Semprecchè tali segni, e vestigia non fossero già smarrite, sopresse, od abolite.
 §. 8. Ne' casi, dove non resta vestigio corporeo alcuno, legali indizj subentrar devono nel luogo del corpo del delitto.
 §. 9. Affine di rilevare rettamente il corpo del delitto, si adducono degli esempj, ed appunto primieramente di quei delitti, che lasciano addietro de' segni visibili;
 §. 10. Come sarebbe l'omicidio, dovendosi qui vi visitare non solo il cadavere,
 §. 11. Ma ben' anche i micidiali stromenti.
 §. 12. In alcuni casi d'uccisione però l'oculare ispezione del disanimato, o non è necessaria, od impossibile, ovvero da intraprenderli soltanto per modo di provvisione.
 §. 13. In che maniera sia da procedersi nel veneficio colla scoperta del corpo del delitto?
 §. 14. E come nell'infanticidio?
 §. 15. Regole direttive ulteriori da osservarsi nell'atto del visoreperto d'un ucciso; ed appunto
 §. 16. Che siano giurati li chirurghi, che a tal'atto si assumono.
 §. 17. Dovendo questi medesimamente osservare con esattezza la norma loro prescritta intorno alla retta visitazione de' cadaveri morti;
 §. 18. Ed in genere dare del ritrovato le distinte, ben fondate, e sincere loro attestazioni, relazioni, e pareri; come pure
 §. 19. Senza giudiciale permesso non debbano essere sepeliti li morti subitanamente, vale, a dire li caduti di morte improvvisa, ed anche quelle date persone, che assai si sospettassero involate da una morte violenta.
 §. 20. Dovendo in evento simili cadaveri essere nuovamente diffoterrati, onde passare al loro visoreperto?
 §. 21. Come sia da investigarsi il corpo del delitto nel falsificamento di monete?
 §. 22. Come nel furto, rubberia, ed altri danneggiamenti?
 §. 23. E come nel crimen falsi, o sia di falsura?
 §. 24. Ed in tali casi di danneggiamento è tenuto il danneggiato di affermare giuratamente il corpo del delitto.
 §. 25. Qui dappresso soggiungesi il tenore del giuramento certificatorio del sofferto danno.
 §. 26. E tale giuramento deve essere regolarmente prestato in mani del giudice del criminale;
 §. 27. Del resto è da notarfi generalmente, che dove si rendesse necessaria una oculare ispezione, o tassazione del danno, debba questa essere intrapresa coll' affunzione de' periti nell' arte,
 §. 28. E con annettere sempre agli atti, ed alli rapporti, che si spacciano alla superiorità, tanto le relazioni e documenti spettanti all'affare, quant' anche i corpi del delitto materiali,
 §. 29. Essemj di malfaccimenti, che per lo più non lasciano dopo di se alcun segno visibile, qual'è la bestemmia,
 §. 30. Lo stupro,
 §. 31. La sodomia,
 §. 32. L'adulterio,
 §. 33. L'incesto.
 §. 34. Ne' quai casi, nascendo qualche dubbio circa la parentela, o il maritaggio &c. dovrà esserne fatta la pruova col mezzo de' registri parochiali, o per via di testimonj.
 §. 35. Finale avvertimento intorno al corpo del delitto, dovendosi qui vi eziandio sempre badare, ed investigare la qualità e le circostanze del fatto;
 §. 36. E manifestatifi già i più gravi malfaccimenti, non trattenerfi più lungamente senz'altra rilevante causa sopra i più leggieri;
 §. 37. E finalmente, che pure i magistrati, e rispettivi giudici del civile siano obbligati in caso di bisogno di rilevare provvisionalmente il corpo del delitto.

Corpus delicti est argumentum commissi criminis; idque vel formale, vel materiale dicitur.

§. I. **P**er il corpo del delitto s'intende la pruova e dimostrazione d'un misfatto commessosi; e questo dicesi o formale, o materiale: per via di quello vien dissegnata in senso giuridico la certezza, od attualità del seguito delitto, e questo posteriore significa quei contrafegni, quei arredi,

redi, e quelle circostanze concorrenti, che fanno verisimilmente conchiudere l'effettivo successo del fatto.

§. 2. Quindi lo scoprimento del corpo del delitto non è altro, che una formale giudiziale distamina, ed investigazione del seguito misfatto: essendo questa in ogni criminale emergenza tanto più necessaria, quantocchè pria d' essersi rilevata la certezza del fatto non puossi regolarmente passare alla speciale inquisizione, e molto meno alla giudicatura medesima.

§. 3. Ora dovendo il corpo del delitto essere la base d'ogni criminale procedimento, e per conseguenza facendo di mestieri sapere sopra tutto, se nella guisa indicata sia accaduto il misfatto? dovrà ogni giudice del criminale, entro il cui distretto fossero seguiti uno, o più misfatti, inquirire tantosto, e pria di prendere altre informazioni, nel corpo del delitto, quantunque anche il reo si denunciasse da se stesso, e confessasse spontaneamente il tutto, vale a dire, dovrà egli raccogliere la certa relazione del fatto, se in verità sia tale? cioè se questi, o quegli ad un tal tempo, in quei siti, e in che maniera sia stato ammazzato? se taluno abbia perduto simili animali, danaro, ed altro? e così ulteriormente.

§. 4. Ouvero essendo seguito il misfatto fuor del paese, o della pretura del criminale, si dovrà senza ritardo scrivere al giudizio di quel luogo, e riportarne col mezzo di lettere requisitoriali la esatta notizia del fatto colle sue circostanze.

§. 5. Siccome però i delitti non sono di ugual natura, portando appunto seco la differenza della ineguale loro qualità, che il corpo del delitto non possa essere in tutt'i misfatti rilevato nella medesima guisa, e maniera; così dovranno i giudici del criminale badare principalmente, se siano delitti tali, che dopo la commissione lascino dietro a se de' contrasegni corporei cadenti sotto gli occhj, come farebbe l'omicidio, l'incendio, il furto &c. ovvero misfatti tali, dopo la cui commissione non rimangono addietro corporei, e visibili segni, come a dire, la bestemmia, l'incesto, l'eresia &c.

§. 6. Nel primo caso, dove addietro rimangono de' segni visibili, incombe al giudice del criminale di subito fare le opportune disposizioni per il visoreperto, o sia l'oculare ispezione, ed in seguito di spedire nell' indicato luogo i curiali giurati con ordine di fare l'ispezione del vestigio, cadavere, degli arredi &c. che si trovassero, di esattamente investigarne tutte le circostanze e qualità, e di registrare debitamente il ritrovato a protocollo su di ciò da formarsi.

§. 7. Mà se tallor le vestigia corporee fossero smarrite, sopresse, od abolite, per conseguenza non potesse più esserne presa l'oculare ispezione da canto del giudizio, in tal' evento basterà rilevare le statevi vestigia e contrasegni colla difesa deposizione di due, e quand' anche questi non si potessero rinvenire, di un solo non difetto, ben informato, e giurato testimonio, e prevalersi di questa in luogo del corpo del delitto per l'intraprendimento, o proseguimento della speciale inquisizione.

§. 8. Nel secondo caso, dove il delitto commessosi, non lascia d'oppo di se alcun sì certo corporeo vestigio, non vien richiesta del precorso malfaccimento notizia maggiore di quella risulti da presunzioni, congetture, e legali indizj, in forza de' quali possa un' uomo saputo, ed onesto formare una saggia conseguenza, che le cose non siano passate rettamente. Ora siccome simili clandestini delitti ordinariamente si manifestano o per confessione di una, e l'altra parte, o per via di testimonj di vista, od udito proprio, o per altre verisimili circostanze, così il giudice è pure tenuto di rilevare formalmente in proposito gli emergenti indizj, le scritture, e documenti di prova, o le confessioni, e di esaminare a dovere li testimonj, se vene fossero.

§. 9. Acciocchè però i giudici del criminale acquistino una chiara idea della maniera di procedere a misura delle circostanze collo scoprimento del corpo del delitto, e di venire per tal mezzo legalmente in chiaro del seguito malfaccimento colle sue circostanze, vengono quivi foggianti alcuni esempj de' misfatti, che accadono più di frequente, ed appunto primieramente di quelli di fatto permanente, cioè, che lasciano segni visibili d'oppo di se, ed indi di quelli di fatto transeunte, cioè che non lasciano un tal vestigio d'oppo di se, coll' istruzione dappresso, come in tal particolare abbiassi da contenersi.

Levatio corporis delicti quid? & quæ ejus sit necessitas?

Judex criminalis, dum malefactum ad ejus notitiam pervenit, ante omnia in corpus delicti inquirat, necesse est.

Vel si delictum alibi patratum est, literis compassualibus a giudice competente ejus levationem expetat.

Observanda tamen differentia delictorum facti permanentis, vel transeuntis.

In delictis facti permanentis, ubi objectum, vel vestigia delicti præsto sunt, oculari inspectione opus est.

Nisi delicti vestigia jam sumnota sint, aut abolita.

In delictis, quæ nullum relinquunt vestigium, legalia judicia vicem corporis delicti suppleant.

Pro ritè levando corpore delicti adducuntur exempla, & præprimis quidem circa crimina facti permanentis.

Quale est homicidium :
in quo non modo cor-
pus,

§. 10. Nel caso d'un omicidio, che per corpo del delitto lascia dopo di se non solo il cadavere, mà anche gli arredi, incombe al giudice del criminale di spedire prima di tutto alla volta, dove trovasi il ferito, ò difanimato, i necessarj curiali unitamente al Cancelliere, ò scrivano dell'uffizio coll'assunzione di due medici, ò di un medico, e di un chirurgo, od anche di due chirurghi, secondo che possano più commodamente averli, ouvero in mancanza di due, almeno di uno sperimentato chirurgo: dovendo ivi poscia essere visitato l'offeso, od ucciso, rintracciate, ed esaminare le ferite, percosse, ò lesioni, e se morto già fosse il vulnerato, aperto il cadavere, indi descritto il sito delle ferite colla loro profondità, ed estensione, come pure la qualità della percossa, ed altri segni &c. Ed affinchè quivi venga vieppiù ouviato ad ogni interesse e coperchiella, dovranno gli astantiali aver occhio esatto al tutto, e registrare cu l'occorso fedelmente à protocollo, conchiudere in seguito dagli assunti Medici, ò chirurghi, una difesa, e segnata loro relazione in iscritto in quanto al ritrovato nell'intrapreso visoreperto, coll'aggiunta delle loro opinioni: se, e per quali ragioni la ferita sia infallibilmente mortale, ò no? ed in tal maniera promuovere con assicuranza ex officio il visoreperto del lesò, ò morto; e se tallor li cerusici non si unissero colle loro opinioni circa la mortalità della ferita, ò il loro parere fosse oscuro, od altramente soggetto ad una qualche dubbietà, in tal'emergenza dovrà la facultà medica esserne consultata.

Sed etiam instrumenta
mortifera ritè perlustran-
da sunt.

§. 11. Intraprendendosi il visoreperto d'un morto, ò ferito convien osservare ulteriormente, con qual cosa sia seguito l'omicidio, ò la ferita? se con un'arma à fuoco, dovranno in tal caso i ministri di giustizia oltre al detto di sopra rimarcare non solo la lontananza, ò distanza del colpo, mà eziandio la qualità dell'arma à fuoco. Consistendo lo stromento in una spada, in un pugnale, coltello, in una forchetta, od in altro, che possa essere comparato colla ferita, allora è da farsi la pruova, se appunto con un tale stromento sia stata inflitta la ferita, ed indi similmente da notarsi il ritrovato. Se finalmente lo stromento fosse un fasso, un bastonaccio, un bastone, un legno, una bacchetta, un pezzo di ferro &c. anche questo dovrà confrontare colla qualità della ferita. Mà se lo stromento, con cui seguì il misfatto, tallor non vi fosse, ed occorresse un dubbio, se fosse stato atto ad uccidere? nondimeno però si trovassero testimonj degni di fede, i quali lo descrivessero giuratamente in tal'è tal forma, allora dovrà essere presso à poco contrafatto, ed indi giurando li testimonj, che tale stromento contrafatto sia per appunto di quella fatta del vero, dovrà quello occupare il luogo del vero mancante, ed essere creduto, e tenuto per tale.

Adduntur occisionum ca-
sus, quorum intuitu in-
spectio ocularis, vel non
necessaria, vel impossi-
bilis, vel tantum provi-
soria est.

§. 12. In casi d'omicidj violenti è da notarsi dappresso, qualmente

Primo: In fatti pubblici, ed evidenti, ove la certezza del malfaccimento senz'altro è chiara, e manifesta, non sia bensì l'oculare ispezione, od il visoreperto indispensabile necessario, non pertanto però da ometterli sì di leggieri à cagione delle varie circostanze, che puonno concorrervi; parimente

Secondo: Quando taluno fosse stato clandestinamente ucciso, e gettato nell'acqua, ò abbruciato il cadavere, ouvero altramente abolito affatto, e reso per via di ciò impossibile il visoreperto, allora basterà per corpo del delitto, che manchi la persona, e che contro il diffamato delinquente vi siano de' gagliardi indizj, ciocchè anche

Terzo: Osservar devesi rispetto ai famosi micidiali, singolarmente se già fosse manifestato uno, ò l'altro effettivo loro omicidio. Dacchè poi anche finalmente

Quarto: Si ritrova di sovente una qualche persona morta, senza saperli, se stessa si sia uccisa, od altri l'abbiano ammazzata, ouvero se per auventura abbia persa la vita, così dovrà essere intrapresa l'oculare ispezione, ò sia il visoreperto, soprattutto alla scoperta de' segni d'una morte violenta, e quando la persona difanimata non sia cognita, venire questa per alcuni giorni esposta nel cimitero, od in altro assai frequentato publico luogo, e fatta successivamente, ed accuratamente la disamina, ed inquisizione sopra tutte le rimarcabili, e pregiudiciali circostanze, in particolare però sopra quelle, nelle quali la rinvenuta persona morta potesse pocc'anzi essersi ritrovata.

§. 13. Quallor taluno fosse morto, e stato leso per via di veleno, dovranno le persone giudiziali, e li chirurghi nell'investigamento del fatto osservare singolarmente ai segni venefici, se il morto sia gonfiato, azzurriccio, o sia livido, e nericcio, od altramente intaccato &c. dovendosi pure informarsi, ed investigare: di che si sia doluto il disanimato, se abbia vomitato? à che cosa, od à chi attribuita la colpa della sua morte? che gesti abbia fatto prima di morire, e quai segni lasciato traspirare d'una interna, od esterna velenosità? dove, quando, e quanto veleno siasi ritrovato, ed in che maniera siagli stato dato? come pure di che forza, e qualità questo sia stato? sopra tutte queste circostanze sono da esaminarsi li testimonj, che ne avessero cognizione, ed anche da farsi la pruova col tossico ritrovato tallor' incognito, facendone ingoiare alquanto ad una inutile irragionevole bestia, per effempio ad un cane, o gatto, con rimarcarne l'effetto, ed indi conservare il rimanente appresso gli atti dell'inquisizione.

§. 14. Nell'infanticidio è da osservarsi esattamente intorno all'infante, o sia fanciullino morto, oltre alle circostanze toccate di sopra: se sia venuto al mondo maturo, e di natura perfetto, con ugne alle mani, ed a' piedi, con piccioli capelli in testa, e per altro in debita forma? se abbia de' segni violenti, singolarmente al petto, al collo, ed alla testa? come sia disposto il cordone dell'ombelico, se legato, tagliato, ouver strappato? &c. quallor poi non vi fosse il corpicino morto, o la persona bastantemente indiziatane non lo volesse riconoscere pel suo parto, in tal caso dovrà il giudice far visitare la sospetta femina da due per lo meno, giurate, oneste, e ben sapute mammane, o madrone nelle parti segrete del corpo, per rintracciare, se tallor nell'inquisita non si scoprano segni di parto infallibili, e marche tali, che la convincano infallibilmente d'un parto, puoco fa, preceduto.

§. 15. Del rimanente in casi di omicidio, dove per assicurata investigazione del fatto, e delle sue circostanze convien istituire principalmente il visoreperto, dovranno servire dappresso di buona direzione le seguenti regole. Cioè

§. 16. Dovranno i medici, e chirurghi, che si assumono al visoreperto, come quelli, il cui parere vien il più d'ogni altra cosa considerato nel concepimento della sentenza criminale, essere sempre ben intendenti, e giurati alle funzioni criminali da intraprenderfi; di maniera che, non avendo eglino tallor già prima prestato appresso il competente foro il solenne giuramento per rapporto alle penali operazioni in generale, faranno tenuti à ciaschedun atto simile di giurare particolarmente e formalmente in mani del giudice criminale, o del commissario delegato, di volere, e dovere in seguito adempire l'ingiunto loro incarico secondo il miglior lor sapere, e coscienza fedelmente, e senza frode.

§. 17. Nel medesimo tempo vien loro ordinato, di dovere circa i visoreperti da istituirsi in casi di omicidio, di veneficio, o d'infanticidio, esattamente attenersi all'istruzione, che prescriviamo colla presente Nostra legge per norma universale, e che in fine di questa costituzione criminale trovasi aggiunta sotto l'N. 2.

§. 18. In generale però vogliamo avere seriosamente imposto tanto alli predetti medici, e chirurghi, che vengono assunti ad un visoreperto, quant'anche singolarmente alle facultà mediche, che per non attirarsi in difetto un sensibile risentimento, debbano mai sempre in ogni criminale emergenza, ove dai Nostri provinciali dicasterj venisse richiesto un loro parere, prestare, doppo una previa matura disamina delle cose la loro opinione coll'allegazione dei loro motivi chiaramente, fondatamente, e fedelmente, senza far'uso di oscure, o dubbiose espressioni, e con porre affatto in disparte i rimorsi d'una qualche erronea, e malintesa delicatezza di coscienza, e senza mettersi in pena, con qual gastigo potrebbe, o possa l'inquisito venire riscontrato; e venendo eglino tallor interrogati due volte sopra la medesima criminale emergenza, non potranno giamai cangiare opinione, nè ritirarsi dal parere dato di prima, senza addurne congiuntamente le ragionate loro caufali.

§. 19. Vogliamo inoltre per impedire molte prolissità, avere con ciò universalmente ordinato, che niuno ardisca sotto grave discolpa di far sepolire il cadavere di chi fosse repentinamente morto, o traspirasse qualche segno d'una seguita morte violenta, o ben anche sol tanto si potesse concepirne un qualche sospetto, se prima non ne sarà

Quomodo corpus delicti in veneficio levandum fit?

Et quomodo in infanticidio?

Ulteriores regulæ directivæ pro casibus occisionum in ordine ad ritè instruendum visum repertum; & quidem Ut medici, & chyrurgi, qui eam in rem adhibentur, sint jurati:

utque præscriptam sibi de ritè peragenda inspectione cadaverum cynosuram exactè observent; & generaliter Nrus. edus. Ut attestata, relationes, & consultationes super vulneribus, & homicidiis expetitas distinctè, fundatè, & fideliter exarent; ac denique

Ut subitanè mortui, vel ii, de quorum violenta morte suspicio subest, sine licentia judicis non sepeliantur,

stata data la notizia al giudice del criminale, di ordine di questo istituita l'oculare ispezione, o sia visoreperto, ed indi riportato il viglietto di licenza circa la sepoltura da intraprenderfi. Quallor poi il cadavere fosse assai distante dal giudizio criminale, e secondo lo stato delle cose non si potesse lasciarlo più lungamente sopra terra, potrà esserne dato auviso al magistrato, o sia al giudice civile, da questo istituito il visoreperto, ed indi permessa la sepoltura, con obbligo però ingiunto al medesimo magistrato di dovere tantosto alla scoperta di sospette circostanze, trasmettere l'atto del visoreperto colli rimanenti indizj al giudice del criminale per ulteriore provvedimento.

Et dum jam sepulti sunt, ad eruendum visum re-
pertum iterum exhu-
mentur.

§. 20. Facendo poi all'incontro di mestieri di visitare a pensamento del giudice criminale un corpo morto, che già fosse sepolto, dovrà il medesimo essere nuovamente a tal'effetto dissotterrato, quando però non si avesse sopraffeduto troppo tempo, ed intanto il cadavere non si fosse tallor già putrefatto; e se anche fosse stato posto in terra sacra, dovrà pure di là, auvertitone pria il paroco, o chi avesse la direzione spirituale, venire levato senza dare ascolto ad opposizione di chi si sia, e fattane fuori del cimitero la visitazione, poi essere riposto di nuovo nella sua sepoltura.

Quomodo inquirendum
corpus delicti in crimine
falsæ monetæ?

§. 21. In falsificazioni di monete dovranno le false, che si scoprono, venire difaminate, e bilanciate nelle Nostre Zecche, o per mezzo d'un autorizzato Guardiano delle monete, ed esserne data dallo stesso la relazione, o denuncia giuratamente, o in forza del giuramento già annesso al suo ufficio, come pure rilevato mediante la giurata deposizione delle danneggiate persone il seguito effettivo spendimento, o sia spaccio della falsa moneta, ed anche aggiunti al processo inquisitorio li ritrovati arredi, crogiuoli, coni, bolli, o siano suggelli, denaro &c.

In furto, robraria, aliis-
que damnis illatis?

§. 22. Consistendo poi il misfatto seguito in un furto, rubberia, in una violenta rottura, o per altro in un cagionato danneggiamento, in simili avvenimenti vien rilevato il corpo del delitto mediante la deposizione giurata dei saccheggiati, e dirubati, o di quelli, che altresì ne hanno buona cognizione; non essendo perciò necessario di andare sopra il luogo, ed ivi prenderne l'oculare ispezione, fuorchè dove il fatto fosse ancora recente, il luogo alla mano, e la cosa così condizionata, che col visoreperto si potesse più facilmente conoscere la gravezza dell'usata violenza, ed la qualificazione del furto commesso. Ed in caso anche li rubbatori, e ladri avessero lasciato addietro nel luogo del delitto un qualche furtivo loro stromento, una qualche arma, od altra loro roba, dovrà questa essere consegnata in mani della giustizia, ed indi visitata, e descritta, acciocchè riconoscendola il ladro per sua propria, si possa via più accertarsi della verità della sua confessione. Così purè trovandosi appresso del sospetto la roba rubbata, chiavi false, martello, tenaglie, cacciatoie, grimaldelli, ed altri simili stromenti acconciati per isforzare le ferrature, le porte, e gli usci, senza ch'egli potesse dimostrare d'averle conseguite legitimamente; come non meno

Item in crimine falsi?

§. 23. Nel delitto d'un commesso falso, o sia di falsificazione, ritrovandosi presso del diffamato de' falsi sigilli, lettere, bilancie, pesi, ed altre simili cose false, e seguendo la pruova dell'uso fattone del medesimo, dovranno tali trovatisi stromenti, e cose false essere prese per corpo del delitto, e aggiunte agli atti dell'inquisizione.

In cujusmodi damnifica-
tionibus is, cui damnum
datum, corpus delicti in
quanto, & quali certifi-
care tenetur.

§. 24. Successivamente il danneggiato è sempre tenuto da se, od in vece sua altri, che siano di buona condotta, e ben consapevoli del danno recatogli, di darne l'opportuna notizia, e di prestarne in giudizio la necessaria deposizione, con certificarne dappresso giuratamente il suo valore, ed anche il modo, e la maniera, colla quale sia stato apportato; dalla qual deposizione, e giurato certificazione di danno, come corrispondente alla buona giustizia, nel caso di altra mancante pruova, niuno in generale potrà andarsene esente, mà dovrà ciascuno esservi costretto à forza di congrui mezzi compulsivi, ed in evento anche al risarcimento delle spese giudiziali, e cibarie cagionate tallor dalla sua renitenza, e di più spacciata à Noi secondo lo stato delle circostanze la relazione d'una tale contumacia, o sia disubbidienza impeditiva del corso di giustizia, per essere da poi giustamente da Noi ripresa. Se poi in mancanza di altra testimonianza fosse necessitato il giudice secolare di rintracciare da persone ecclesiastiche la certezza, ed anche le circostanze d'un fatto, il numero, e la qualità delle suppellettili, o sieno massarizie mancate à qualcuno, e di altre cose, ouvero il preciso importo del seguito danneggiamento, in questo particolare siamo Noi pienamente per-

suasa,

suafa, e ci confidiamo, che in tal caso, dove trattasi dell'estirpamento de' vizi, e della promozione del bene universale, non ometterà il clero di prestare alla giustizia secolare, ed à requisizione di questa ogni assistenza per un più spedito rintracciamento della verità, senza indagarne sollecitamente la cagione, e l'esito: se, e di qual punishment tallor trattar si potesse? dando in iscritto le desiderate informazioni, ò testimonianze con libera aggiunta della sua precauzione contro una pena di fangue, ò di morte, senza copritura alcuna, è sotto la fede, e credenza sua sacerdotale; e che le curie spirituali nè pure difficulteranno dal loro canto à far confermare secondo il bisogno simili attestazioni ecclesiastiche sotto fede sacerdotale, ed anche in evento à ricevere da persone ecclesiastiche loro suddite sopra le requisitoriali, ed interrogatorj, che venissero spediti da parte della giustizia secolare, una sì fatta formale loro deposizione.

§. 25. Il giuramento da prestarsi da persone secolari è del seguente sostanzial tenore: che à me N. ouvero (essendo stato danneggiato un terzo) à N. il dì N. in circa all'ora N. di questo anno N. in tal' e tal maniera, con frattura, violenza, artificio, inganno &c. per istrada, e in via pubblica, ò in luogo privilegiato &c. sia seguito questo male, ò danno N. state rubbate, involate, rapite, levate, ò guastate queste robbe &c. il qual danno stimo io in buona mia coscienza, e in forza di questo giuramento, ammonti alla somma di N. tanto è vero &c. Essendo del rimanente cosa da per se certa, che tanto un giudeo, ò anche un'altro, che non sia di religione cattolica, abbia da prestare il giuramento nella forma, e maniera introdotta, ed usitata in cadaun paese con simil sorta di gente; quant'anche le persone ecclesiastiche (le quali in vece del corporale giuramento hanno à confermare ogni volta la loro attestazione in iscritto, ò le loro giudiziali deposizioni sotto fede, e credenza sacerdotale) siano tenute di manifestare fedelmente, e senza il menomo ritegno per atto e conferma della verità tutto ciò, che si contiene nella poc' anzi mentovata formola giuratoria, e che per altro loro fosse noto, ed occorresse per lo scoprimento del fatto, e delle sue circostanze.

Subjungitur: cujus tenoris esse debeat hoc damni certificandi juramentum?

§. 26. Una tal deposizione, e rispettivo giuramento deve essere prestato regolarmente in mani del giudice, avanti à cui vien pertrattata la causa criminale, ed in evento avanti al giudice competente de' testimonj da esaminarsi, quallor fossero sottoposti ad un'altro foro. E se i testimonj da esaminarsi giuratamente fossero tallor ammalati, ò per altro legitimo motivo non in istato di presentarsi in giudizio, in tal caso dovrà deputare il giudice due persone con assieme il cancelliere, ò scrivano dell'ufficio, ad effetto di ricevere nella loro abitazione, e riportare le necessarie giurate loro deposizioni.

Quod regulariter coram iudice criminali, nisi persona exempta sit, deponendum est.

§. 27. Giustificato in tal guisa mediante la giurata confermazione il danno cagionato, incombe inoltre al giudice in queste, ed altre emergenze, nelle quali per formare l'inquisizione fosse profittevole, ò necessario il visoreperto di qualche cosa, di deputare ad effetto di tal' oculare ispezione, ò tassazione di danno gli opportuni Ministri di giustizia. Affinchè però tal visoreperto venga via più fondatamente eseguito, dovrà il giudice sempre fornire li deputati di persone tali, le quali in forza dell'arte loro abbiano cognizione della robba, e del giusto suo valore secondo gli affari, di cui si tratta; i quali periti, ed intendenti del mestiere, avendo già prima deposto in giudizio il giuramento, in quanto alla lor professione, saranno dispensati dalla prestazione di questo, e basterà, che confermino il ritrovato quai professionisti, ò sieno artisti giurati. Ogni qualvolta però questi non si possano avere, saranno tenuti li Deputati di affermare il loro ritrovato, la tassazione, od oculare ispezione con un'attual giuramento.

Ac tandem generaliter notandum, ut si pro re nata ad instructionem processus, inspectione aliqua oculari, aut damni taxatione opus sit, ea per in arte peritos peragatur.

§. 28. Dappresso si aggiugne in generale alle incombenze de' giudici del criminale, di dovere annettere al processo criminale non solo tutte le informazioni, scritture, attestazioni, e relazioni opportune per istruire l'inquisizione, mà eziandio per quanto sia possibile, i corpi materiali del delitto, onde passare alla successiva fondata condanna. Dovendosi pure ogni volta, quando gli atti criminali sono da spedirsi al giudice superiore, ò à Noi stessa, accoppiarvi li corpi materiali del delitto, come in se sono, singolarmente in que' casi, dove l'ispezione degli stromenti, modelli, materiali &c. si rendesse necessaria, ed anche fattibile la rimessa di questi, per più fida, ed assicurata cognizione della maggiore, ò minore malignità, come pure del maggiore,

Item ut non solum documenta litteraria, sed & corpora delicti materialia, quoad fieri potest, actis inquisitionalibus adjungantur.

ò minore detrimento del publico. Mà dove poi questo accoppiamento secondo le circostanze venisse creduto superfluo, ò non fattibile, dovrà in luogo di detti corpi materiali venire trasmesso assieme col processo l'atto giudiziale del seguitone visoreperto, ò una veridica descrizione de' medesimi.

Seguntur jam exempla delictorum, ex quibus plerumque vestigia non remanent; ut sunt blasphemia,

§. 29. Ora seguono anche degli essemplj di malfaccimenti, che non soglion lasciare addietro alcun segno corporeo, ò sia vestigio, come sarebbe la bestemmia, che si commette contro Dio, ò fuoi santi, sputtando parolacce ignominiose, nel qual caso è obbligato il giudice in luogo del corpo del delitto di esaminare giuratamente sopra il seguito misfatto, e sue circostanze i testimonj idonei, e degni di fede, che vi fossero; ed essendo tallor anche la bestemmia stata accompagnata da un qualche effettivo sfreggio dell'ingiuriata imagine, ò pur' anzi commessa in iscritto, di visitare la maltrattata effigie, disaminare la scrittura maledica, e di rilevare esattamente secondo lo stato delle cose quelle circostanze, che vi fossero intravenute.

Stuprum,

§. 30. Nello stupro dovrà il giudice, oltre alla poc' anzi detta esamina de' testimonj, ordinare, che la persona, la quale si asserisce stuprata, venga visitata da giurate mammane, e da queste indi prestata una difesa relazione in iscritto, auvalorata coll'attual loro giuramento, ò sotto quello, che pria già tengono in forza dell'arte loro, per rapporto al ritrovato da esse intorno la persona asseritafi stuprata, e fuoi vestimenti, e nel luogo, e sito dello stupro consumatosi: dovendosi anche in proposito osservare, se dagli stracciati vestimenti, dalli scapigliati capelli, dall'uditosi gridamento &c. possa congetturarsi una qualche usata violenza? ouvero se l'offesa persona si sia doluta subitamente del fatto appresso i fuoi domestici? se taluno l'abbia rauvisata, ò veduta? se, e da che segni tallor si sia rimarcata una simile prava azione? ed in generale non si dovrà tralasciare d'investigare tutto ciò, da cui si potesse rilevare con fondamento qualche cosa circa l'asserito misfatto.

Sodomia,

§. 31. Nel crime di Sodomia può la confessione del paziente, ò di quegli, che peccò insieme, ed in casi, che si fosse peccato con un'animale, può il detto degli esaminatifi testimonj, come non meno li ritrovati segni, ed altri legittimi indizj essere bastevoli per corpo del delitto, e per la dimostrazione del fatto.

Adulterium,

§. 32. Trattandosi poi di adulterio, quando nel luogo, dove s'intraprende l'inquisizione, non si sapeffe, nè fosse notorio l'attuale connubio dell'inquisito, od inquisita, si dovrà chiarirsi con sicurezza mercè de' registri parochiali, ò per via di testimonj: se la persona indiziata di adulterio sia maritata? dove stata congiunta? quando, e chi siano stati li fuoi assistenti?

Incestus,

§. 33. Collo stesso metodo deve anche essere indirizzata l'inquisizione nel crime d'incesto, e rilevato precipuamente dai registri di chiesa, ò per mezzo di testimonj degni di fede: se gl'indiziati siano parenti, in che modo, e grado di consanguinità, ò di cognazione? seguendo perciò il sovrano Nostro universale commando,

In quibus casibus ad probationem alicujus cognitionem, vel matrimonium, vel ætatem, vel mortem attestata ex libris parochialibus edenda sunt.

§. 34. Che ricercando la giustizia secolare da Parochi od altri Rettori delle parochie una fede battesimale, matrimoniale, ò di morte, siano essi ogni volta tenuti di esibirla, e di darla fuori senza indugio, e senza curarsi nè del motivo, nè del fine, per cui abbia à servire un simile attestato. Mà poi se simili attestazioni in pregiudizio del ben publico, e per attraversare il corso alla giustizia non venissero contro miglior aspettazione date fuori, ò tallor non accordati ad ispezione i registri originali delle Parochie, in tal caso dovrà una tale ricufazione venire riferita senza ritardo al Nostro Tribunal superiore per opportuno ripiego, e dovuto riprendimento.

Ubi tandem pro instructione generali subjungitur, ut in eruendo corpore delicti non modo in factum ipsum, sed simul etiam in facti qualitatem, & circumstantias inquiratur.

§. 35. Finalmente vogliamo aver ingiunto ai giudici del criminale in generale, di dovere nell'investigamento del corpo del delitto in qual si sia criminale emergenza, disaminare non solamente il fatto, mà eziandio la differente sua qualità, le circostanze, il luogo, e il tempo &c: tanto rispetto al fatto, che al committitore istesso; poiche spesso siate importa assaiissimo l'ispezione, se il delitto sia stato commesso di giorno, ò di notte, se in un luogo sacro, el privilegiato, ò solamente in un semplice, ed ordinario, ascosamente, ouver in publica via, e strada, ò se nella casa, ed abitazione dell'attaccato, con forza, ò senza, con assistenza altrui, ò senza &c. da uno già per avanti di cattivo grido, ò da un sorpreso la prima volta, se da un infensato, pupillo, minore, signore, cittadino, ò suddito, servo, ò amico,

figlio,